



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 2 gennaio 2002 € 1,50

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2001, n. 45/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 4.1.7.1.1024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.1024 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 414 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 781 milioni per l'anno 2001, per il funzionamento dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai sensi dell'articolo 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 settembre 2001, n. 47/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 15.1.26.1.891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4106 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.1906 - di nuova istituzione - dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 677 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 174.816.180 per l'anno 2001, ad integrazione del ristoro delle spese sostenute dalla Regione per il rimborso ai datori di lavoro delle spese fisse per il personale destinato alla realizzazione di moduli assistenziali logistico-sanitari, nell'ambito dell'operazione umanitaria «Missione Arcobaleno».

pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 settembre 2001, n. 48/SG/RAG.

Iscrizione in varie unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa e dell'entrata del

bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai vari capitoli di spesa e di entrata del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo complessivo di lire 4.828.874.000 per l'anno 2001, per interventi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione delle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa quale fonte energetica, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 ottobre 2001, n. 49/SG/RAG.

Iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, degli stanziamenti relativi alle assegnazioni statali e comunitarie e al cofinanziamento regionale in conformità al piano finanziario allegato al complemento di programmazione del DOCUP 2000-2006 - SFOP - ex articolo 2, Regolamento (CE) del Consiglio europeo n. 1263/1999 del 21 giugno 1999, provvedendo, relativamente alla quota regionale, mediante prelevamento dal «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili al finanziamento comunitario» del precitato stato di previsione della spesa.

pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 ottobre 2001, n. 50/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 12.1.41.1.229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4583 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 317 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 20.763.110 per l'anno 2001, per il pagamento dei contributi previsti dall'articolo 27, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a favore dei titolari di patenti di guida, speciali, con incapacità motorie permanenti, per le spese relative alla modifica agli strumenti di guida.

pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 novembre 2001, n. 0451/Pres.

Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 45 della legge regionale 30/1984, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 2/1992. Approvazione.

pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. 0466/Pres.

Regolamento di esecuzione relativo alle modalità procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999. Approvazione modifica termini allegato B.

pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. 0468/Pres.

Regolamento disciplinante il rilascio degli estratti tavolari, delle certificazioni, delle copie autentiche nonché le modalità di tenuta del Registro delle relative richieste. Approvazione.

pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. 0470/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 commi da 4 a 14 della legge regionale 4/2001 del 26 febbraio 2001. Approvazione.

pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 dicembre 2001, n. 0473/Pres.

Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e Capriva - Soc. Coop. a r.l. - Approvazione modifiche statutarie a seguito della conversione del capitale sociale in euro.

pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 dicembre 2001, n. 0474/Pres.

Legge regionale 17/1990, articoli 3 e 12 - Calendario dei turni festivi e predomenicali dei distribu-

tori dei carburanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 2002.

pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 dicembre 2001, n. 0475/Pres.

Legge regionale 7/2000, articolo 19, comma 6. Approvazione Accordo di programma tra la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Comunità montana della Carnia e il Sindaco del Comune di Rigolato per la costruzione di immobili da adibire ad attività produttive.

pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 dicembre 2001, n. 0476/PRES.

Nomina del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste.

pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 dicembre 2001, n. 0477/Pres.

Legge regionale 49/1991 - Comitato regionale di controllo. Sostituzione componente.

pag. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 dicembre 2001, n. 0478/Pres.

Commissione provinciale per l'assicurazione dei pescatori di mestiere in acque interne nella Provincia di Gorizia. Ricostituzione.

pag. 34

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
26 settembre 2001, n. 84/RAG.

Rideterminazione di stanziamenti di alcune unità previsionali di spesa e di corrispondenti di entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001, con riferimento a vari capitoli di spesa ed entrata dei documenti tecnici allegati ai bilanci medesimi, per l'asestamento di un mutuo contratto secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 129, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1998, n. 366.

pag. 35

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
2 ottobre 2001, n. 85/RAG.

Storno nell'ambito dell'unità previsionale di base 27.1.64.1.478 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dell'importo di lire 300 milioni per l'anno 2001 dal capitolo 9088 al capitolo 9081 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999.

pag. 37

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
2 ottobre 2001, n. 86/RAG.

Istituzione «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2000 dell'unità previsionale di base 3.6.1052 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi del capitolo 463, per l'accertamento di recuperi di somme erogate dall'Amministrazione regionale su capitoli di spesa relativi ad interventi del Servizio autonomo dell'immigrazione.

pag. 37

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
4 ottobre 2001, n. 89/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 609.339.203 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.714, con riferimento al capitolo 9682 «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamate dai creditori».

pag. 38

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
5 ottobre 2001, n. 90/RAG.

Storno nell'ambito dell'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dell'importo di lire 500 milioni per l'anno 2001 dal capitolo 5800 al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci me-

desimi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999.

pag. 39

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
11 ottobre 2001, n. 91/RAG.

Storno nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dell'importo di lire 150 milioni per l'anno 2001 dal capitolo 1467 al capitolo 1453 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7/1999.

pag. 40

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
15 ottobre 2001, n. 92/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 52.3.9.1.671 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1452 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dello stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2001, mediante prelevamento dello stesso importo dall'unità previsione di base 55.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine».

pag. 40

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
15 ottobre 2001, n. 93/RAG.

Istituzione «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001 dell'unità previsionale di base 3.6.1054 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi del capitolo 464, per l'accertamento di recuperi di somme erogate dall'Amministrazione regionale su capitoli di spesa relativi ad interventi della Direzione regionale per le autonomie locali.

pag. 41

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
22 ottobre 2001, n. 94/RAG.

Rideterminazione di stanziamenti di alcune unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio pluriennale per gli

anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento a vari capitoli di spesa ed entrata del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per l'assestamento di un mutuo contratto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 4/2001, secondo le finalità previste dall'articolo 101, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

pag. 41

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
23 ottobre 2001, n. 95/RAG.

Storno nell'ambito dell'unità previsionale di base 25.2.63.2.353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dell'importo di lire 800 milioni per l'anno 2001 del capitolo 8740 al capitolo 8741 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999.

pag. 44

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
24 ottobre 2001, n. 96/RAG.

Storno nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dell'importo complessivo di lire 600 milioni per l'anno 2001 dai capitoli 1454 e 1455 al capitolo 1459 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7/1999.

pag. 45

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
30 ottobre 2001, n. 97/RAG.

Storno nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dell'importo di lire 200 milioni per l'anno 2001 dal capitolo 400 al capitolo 404 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999.

pag. 45

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
30 ottobre 2001, n. 98/RAG.

Storno nell'ambito dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e

del bilancio per l'anno 2001 dell'importo di lire 350 milioni per l'anno 2001 dal capitolo 9210 al capitolo 9211 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999.

pag. 45

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
7 novembre 2001, n. 102/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 10.2.25.2.190 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3770 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo di lire 210.799.888 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

pag. 46

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AMBIENTE 10 dicembre 2001, n. AMB/
1024-UD/ESR/2680. (Estratto).

Decreto legislativo n. 22/1997 - legge regionale n. 13/1998. Revoca dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali a seguito dell'archiviazione della domanda di iscrizione all'Albo smaltitori per la mancata presentazione, entro i termini fissati, della richiesta di adeguamento dell'istanza medesima a quanto disposto dal D.M. 406/1998. Società Merlino Guido & C. S.n.c. di Merlino Luciano e Mauro.

pag. 47

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AMBIENTE 10 dicembre 2001, n. AMB/
1025-PN/ESR/1556. (Estratto).

Decreto legislativo n. 22/1997 - legge regionale n. 13/1998. Revoca dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali a seguito dell'archiviazione della domanda di iscrizione all'Albo smaltitori per la mancata presentazione, entro i termini fissati, della richiesta di adeguamento dell'istanza medesima a quanto disposto dal D.M. 406/1998. Ditta Ius Luigi.

pag. 48

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AMBIENTE 10 dicembre 2001, n. AMB/
1026-UD/ESR/2554. (Estratto).

Decreto legislativo n. 22/1997 - legge regionale n. 13/1998. Revoca dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali a seguito dell'archiviazione della domanda di iscrizione all'Albo smaltitori per la mancata presentazione, entro i termini fissati, della richiesta di adeguamento dell'istanza medesima a quanto disposto dal D.M. 406/1998. Ditta Speranza Stefano.

pag. 48

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AMBIENTE 10 dicembre 2001, n. AMB/
1027-UD/ESR/2640. (Estratto).

Decreto legislativo n. 22/1997 - legge regionale n. 13/1998. Revoca dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali a seguito dell'archiviazione della domanda di iscrizione all'Albo smaltitori per la mancata presentazione, entro i termini fissati, della richiesta di adeguamento dell'istanza medesima a quanto disposto dal D.M. 406/1998. Ditta Corradini Francesco.

pag. 49

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AMBIENTE 10 dicembre 2001, n. AMB/
1028-TS/ESR/1345. (Estratto).

Decreto legislativo n. 22/1997 - legge regionale n. 13/1998. Revoca dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali a seguito dell'archiviazione della domanda di iscrizione all'Albo smaltitori per la mancata presentazione, entro i termini fissati, della richiesta di adeguamento dell'istanza medesima a quanto disposto dal D.M. 406/1998. Società Ecogest S.r.l.

pag. 50

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AMBIENTE 10 dicembre 2001, n. AMB/
1029-UD/ESR/2592. (Estratto).

Decreto legislativo n. 22/1997 - legge regionale n. 13/1998. Revoca dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali a seguito dell'archiviazione della domanda di iscrizione all'Albo smaltitori per la mancata presentazione, entro i termini fissati, della richiesta di adeguamento dell'istanza medesima a quanto disposto dal D.M. 406/1998. Ditta

C.A.R.A.M. - Commerciale Automezzi e Ricambi Auto Metalli di Battel Franco.

pag. 51

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 10 dicembre 2001, n. AMB/1030/PN/ESR/1514. (Estratto).

Decreto legislativo n. 22/1997 - legge regionale n. 13/1998. Revoca dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali a seguito dell'archiviazione della domanda di iscrizione all'Albo smaltitori per la mancata presentazione, entro i termini fissati, della richiesta di adeguamento dell'istanza medesima a quanto disposto dal D.M. 406/1998. Società F.Ili Bortuzzo S.n.c.

pag. 52

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 10 dicembre 2001, n. 443-D.3.0.

Determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

pag. 52

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2001, n. 4108. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Aviano (Pordenone). Autorizzazione alla costituzione di un diritto di superficie riguardante terreni soggetti ad uso civico.

pag. 60

2002

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA,
DELLA COOPERAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento di sezione nel Registro regionale delle cooperative della società «Pianeta Natura Piccola Società Cooperativa a r.l.» di Tolmezzo.

pag. 60

Trasferimento di sezione nel Registro regionale delle cooperative della società «La Nuova Terra Piccola Società Cooperativa a r.l.» di Vito d'Asio.

pag. 60

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Artegna. Avviso di approvazione della variante n. 1 bis al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

pag. 60

Comune di Azzano Decimo. Avviso di approvazione della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 61

Comune Brugnera. Avviso di approvazione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 61

Comune di Corno di Rosazzo. Avviso di adozione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 61

Comune di Fiume Veneto. Avviso di approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

pag. 61

Comune di Fiume Veneto. Avviso di approvazione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

pag. 61

Comune di Pinzano al Tagliamento. Avviso di adozione della variante n. 3 generale al Piano regolatore generale comunale.

pag. 61

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Comune di Grado (Gorizia):

Avviso di asta pubblica per l'appalto della fornitura di un'autovettura per il servizio di Polizia municipale.

pag. 62

Comune di Pavia di Udine (Udine):

Avviso di gara d'appalto per la fornitura di arredo scolastico per le scuole comunali.

pag. 62

Comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia):

Avviso di gara esperita per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria per il quinquennio 1° gennaio 2002-31 dicembre 2006.

pag. 62

Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine):

Avviso di gara esperita per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'impresa comunale nella pubblicità e dei diritti nelle pubbliche affissioni.

pag. 62

AC.E.G.A.S. S.p.A. - Trieste:

Aggiornamento tariffe idriche 2001, pubblicate dall'AC.E.G.A.S. S.p.A., concessionaria del Comune di Trieste del servizio idrico integrato e conformemente alla Deliberazione del CIPE del 4 aprile 2001, n. 52. Comune di Trieste - periodo 1° luglio 2001-30 giugno 2002.

pag. 63

Aggiornamento tariffe idriche 2001, pubblicate dall'AC.E.G.A.S. S.p.A., concessionaria del Comune di Trieste del servizio idrico integrato e conformemente alla Deliberazione del CIPE del 4 aprile 2001, n. 52. Comune di Muggia - periodo 1° luglio 2001-30 giugno 2002.

pag. 63

Comune di Azzano Decimo (Pordenone):

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata dell'ambito C. 1.4 in frazione di Tiezzo di proprietà della Ditta Nordest S.a.s. ed altri.

pag. 64

Comune di Chiusaforte (Udine):

Modifiche ed integrazione di alcuni articoli dello statuto comunale.

pag. 64

Comune di Fanna (Pordenone):

Avviso di adozione del Piano per insediamenti produttivi da attuarsi tramite P.R.P.C. di iniziativa pubblica alla zona D2 in via Circonvallazione nuova con variante n. 2 al P.R.G.C.

pag. 68

Comune di Fontanafredda (Pordenone):

Avviso di deposito e di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata, denominato «Moras», in località Nave.

pag. 69

Avviso di deposito e di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata, denominato «Il Borgo», in località Nave.

pag. 69

Comune di Grado (Gorizia):

Modifiche ed integrazioni allo Statuto comunale.

pag. 69

Comune di Povoletto (Udine):

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa privata dell'azienda agricola «Pascoletti Franco» sita in frazione Grions.

pag. 82

Comune di Sagrado Gorizia:

Modifiche allo Statuto comunale.

pag. 82

Comune di San Giovanni al Natisone (Udine):

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Lottizzazione Aurora».

pag. 90

Consorzio depurazione acque Bassa Friulana - San Giorgio di Nogaro (Udine):

Tariffe per i servizi di fognatura e di depurazione per l'anno 2002.

pag. 90

 PARTE PRIMA

**LEGGI, REGOLAMENTI E
ATTI DELLA REGIONE**

2001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2001, n. 45/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 4.1.7.1.1024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.1024 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 414 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 781 milioni per l'anno 2001, per il funzionamento dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai sensi dell'articolo 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera n. 67 del 3 maggio 2001, ha effettuato il riparto tra le regioni del centro-nord e del Mezzogiorno, dell'importo di lire 40.000 milioni per l'anno 2001, autorizzato dall'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le finalità di cui all'articolo 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assegnando alla Regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 781 milioni, destinato ai costi di funzionamento dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai sensi dell'articolo 1 della citata legge 144/1999;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la suddetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata e rispettivamente nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 esistono le appropriate unità previsionali di base cui fare affluire la predetta assegnazione di lire 781 milioni;

VISTO che nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi esistono gli appropriati capitoli di entrata e di spesa cui fare affluire la predetta assegnazione;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

- Nell'unità previsionale di base 2.3.1024 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 e rispettivamente nell'unità previsionale di base 4.1.7.1.1024 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati, è iscritto lo stanziamento di lire 781 milioni per l'anno 2001 con riferimento rispettivamente ai capitoli 414 e 700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 settembre 2001

TONDO

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 18 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 19.*

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 settembre 2001, n. 47/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 15.1.26.1.891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4106 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.1906 - di nuova istituzione - dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 677 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 174.816.180 per l'anno 2001, ad integrazione del ristoro delle spese sostenute dalla Regione per il rimborso ai datori di lavoro delle spese fisse per il personale destinato

alla realizzazione di moduli assistenziali logistico-sanitari, nell'ambito dell'operazione umanitaria «Missione Arcobaleno».

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che, in attuazione dell'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2974 del 15 aprile 1999, si è provveduto - giusta quietanze n. 66 del 5 luglio 2001 e n. 68 del 6 luglio 2001 - al pagamento in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia delle somme di lire 167.598.520 e, rispettivamente, di lire 7.217.660, per un ammontare complessivo di lire 174.816.180, ad integrazione del ristoro delle spese sostenute da detta Regione per il rimborso ai datori di lavoro delle spese fisse per il personale destinato alla realizzazione di moduli assistenziali logistico-sanitari, nell'ambito dell'operazione umanitaria «Missione Arcobaleno»;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la suddetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 esiste già l'unità previsionale di base 15.1.26.1.891, mentre manca l'appropriato capitolo di spesa nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, laddove nello stato di previsione dell'entrata dei bilanci summenzionati non esiste l'appropriata unità previsionale di base né il capitolo su cui iscrivere la suddetta quota di lire 174.816.180, e ravvisata pertanto la necessità di istituirli;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

- Nell'unità previsionale di base 2.3.1906, che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, al Titolo II - Categoria 2.3, con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per rimborsi ai datori di lavoro - Missione Arcobaleno», con riferimento al capitolo 677 (2.3.1.) di nuova istituzione alla Rubrica n. 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per i rimborsi, da corrispondere ai datori di lavoro, delle giornate lavorative dei volontari impegnati nell'operazione umanitaria «Missione Arcobaleno» per il periodo di realizzazione dei moduli assistenziali logistico-sanitari» è iscritto lo stanziamento di lire 174.816.180 per l'anno 2001.

Art. 2

- Nell'unità previsionale di base 15.1.26.1.891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4106 (1.1.163.2.08.07) di nuova istituzione alla Rubrica n. 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - spese correnti - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Conferimento al Fondo regionale della protezione civile per i rimborsi, da corrispondere ai datori di lavoro, delle giornate lavorative dei volontari impegnati nell'operazione umanitaria «Missione Arcobaleno» durante il periodo di realizzazione dei moduli assistenziali logistico-sanitari» è iscritto lo stanziamento di lire 174.816.180 per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 settembre 2001

TONDO

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 18 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 16*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 settembre 2001, n. 48/SG/RAG.

Iscrizione in varie unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai vari capitoli di spesa e di entrata del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo complessivo di lire 4.828.874.000 per l'anno 2001, per interventi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione delle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa quale fonte energetica, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con proprio decreto del 21 maggio 2001, il Ministero dell'Ambiente ha assegnato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la somma di lire 4.828.874.000 a titolo di finanziamento dei programmi regionali sulla «Carbon Tax», da destinare ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ad interventi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione delle reti di te-

leriscaldamento alimentate con biomassa quale fonte energetica;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale la suddetta assegnazione di lire 4.828.874.000 per le finalità di cui in premessa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1146 del 21 aprile 2000, che individua i soggetti autorizzati alla presentazione di programmi, azioni o progetti atti sia ad ottenere un consistente risparmio energetico ed una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, sia di consentire la realizzazione di impianti che possano contribuire alla modernizzazione del sistema energetico regionale, nonché individua ed autorizza gli uffici dell'Amministrazione regionale competenti per materia ad acquisire detti programmi, azioni o progetti e ad espletare le relative verifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4133 del 28 dicembre 2000, che individua negli uffici dell'Amministrazione regionale competenti per materia i soggetti pubblici responsabili dell'attuazione degli interventi e delle azioni da realizzare nel territorio regionale e che approva il programma e le azioni di propria competenza (allegati 1 e 2 riepilogati nelle azioni A, B e C), indicando inoltre le percentuali di riparto delle risorse statali tra le azioni medesime;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2142 del 27 giugno 2001, che, raggruppando in quattro fattispecie particolari (A, B, C1 e C2) gli interventi volti a realizzare le finalità di cui in premessa, individua gli uffici regionali specificatamente competenti per materia e destinatari dei fondi statali di cui sopra nelle seguenti Direzioni regionali:

- della viabilità e dei trasporti, per gli interventi di cui alla lettera A);
- dell'ambiente, per gli interventi di cui alla lettera B);
- dell'edilizia e dei servizi tecnici, per gli interventi di cui alla lettera C, punto 1;
- dell'industria, per gli interventi di cui alla lettera C, punto 2;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, relativamente alle Direzioni regionali sopracitate, non esistono né le appropriate unità previsionali di base né gli appropriati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, cui fare affluire la predetta assegnazione, e intendendo provvedervi, ad esclusione della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici per la quale esiste l'unità previsionale di base ma non esiste l'appropriato capitolo del documento tecnico cui fare affluire la predetta assegnazione ed intendendo provvedervi;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, non esistono né le appropriate unità previsionali di base né gli appropriati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, cui fare affluire la predetta assegnazione, ed intendendo provvedervi, ad esclusione delle Direzioni regionali dell'industria e dell'edilizia e dei servizi tecnici per le quali esiste l'unità previsionale di base ma non esiste l'appropriato capitolo del documento tecnico cui fare affluire la predetta assegnazione ed intendendo provvedervi;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

- Nell'unità previsionale di base 2.3.1464 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, al Titolo II - Categoria 2.3 - con la denominazione «Assegnazioni dallo Stato vincolate alla realizzazione di interventi di risparmio energetico nel settore dei trasporti» è iscritto lo stanziamento di lire 965.774.800 per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 474 (2.3.2) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 25 - Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto pubblico locale - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti» e con lo stanziamento di lire 965.774.800 per l'anno 2001.

Art. 2

- Nell'unità previsionale di base 4.3.25.2.2103, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione obiettivo n. 4 - programma 4.3 - Rubrica n. 25 - Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto pubblico locale - spese d'investimento - con la denominazione «Contributi per la realizzazione di interventi di risparmio energetico nel settore dei trasporti» è iscritto lo stanziamento di lire 965.774.800 per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3931 (2.1.243.3.09.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 25 - Servizio del trasporto pubblico locale - con la denominazione «Contributi agli enti locali ed alle aziende per il trasporto pubblico locale per la riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti - fondi statali» e con lo stanziamento di lire 965.774.800 per l'anno 2001.

Art. 3

- Nell'unità previsionale di base 2.3.1465 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, al Titolo II - Categoria 2.3 - con la denominazione «Assegnazioni dallo Stato vincolate alla realizzazione di interventi di risparmio energetico nel settore ambientale» è iscritto lo stanziamento di lire 2.897.324.400 per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 448 (2.3.2) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 22 - Direzione regionale dell'ambiente - Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, preferibilmente integrati con reti di teleriscaldamento» e con lo stanziamento di lire 2.897.324.400 per l'anno 2001.

Art. 4

- Nell'unità previsionale di base 4.3.22.2.2104, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione obiettivo n. 4 - programma 4.3 - Rubrica n. 22 - Direzione regionale dell'ambiente - Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - spese d'investimento - con la denominazione «Contributi per la realizzazione di interventi di risparmio energetico nel settore ambientale» è iscritto lo stanziamento di lire 2.897.324.400 per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2727 (2.1.232.3.08.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 22 - Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione «Contributi agli enti locali e loro consorzi, alle imprese singole od associate ed ai consorzi o società di imprese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, preferibilmente integrati con reti di teleriscaldamento - fondi statali» e con lo stanziamento di lire 2.897.324.400 per l'anno 2001.

Art. 5

- Nell'unità previsionale di base 2.3.1029 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è iscritto lo stanziamento di lire 482.887.400 per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 668 (2.3.2) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 24 - Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per interventi di promozione e diffusione di sistemi di riscal-

damento e condizionamento e di componenti elettrici ad alta efficienza nel settore abitativo, negli uffici e negli edifici pubblici» e con lo stanziamento di lire 482.887.400 per l'anno 2001.

Art. 6

- Nell'unità previsionale di base 4.3.24.2.86 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, è iscritto lo stanziamento di lire 482.887.400 per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3216 (2.1.232.3.07.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 24 - Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Contributi agli enti locali e loro consorzi, alle imprese singole od associate ed ai consorzi o società di imprese per interventi di promozione e diffusione di sistemi di riscaldamento e condizionamento e di componenti elettrici ad alta efficienza nel settore abitativo, negli uffici e negli edifici pubblici - fondi statali» e con lo stanziamento di lire 482.887.400 per l'anno 2001.

Art. 7

- Nell'unità previsionale di base 2.3.1467 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, al Titolo II - Categoria 2.3 - con la denominazione «Assegnazioni dallo Stato vincolate alla realizzazione di interventi di risparmio energetico nel settore industriale» è iscritto lo stanziamento di lire 482.887.400 per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 449 (2.3.2), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 62 - Direzione regionale dell'industria - Servizio delle ristrutturazioni aziendali - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per l'uso efficiente dei combustibili nell'industria» e con lo stanziamento di lire 482.887.400 per l'anno 2001.

Art. 8

- Nell'unità previsionale di base 4.3.62.2.88 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è iscritto lo stanziamento di lire 482.887.400 per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 7666 (2.1.243.3.10.28), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 62 - Direzione regionale dell'industria - Servizio delle ristrutturazioni aziendali - con la denominazione «Contributi alle imprese singole od associate ed ai consorzi o società di imprese industriali per l'uso efficiente dei

combustibili nell'industria - fondi statali» e con lo stanziamento di lire 482.887.400 per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 settembre 2001

TONDO

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 24.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 ottobre 2001, n. 49/SG/RAG.

Iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, degli stanziamenti relativi alle assegnazioni statali e comunitarie e al cofinanziamento regionale in conformità al piano finanziario allegato al complemento di programmazione del DOCUP 2000-2006 - SFOP - ex articolo 2, Regolamento (CE) del Consiglio europeo n. 1263/1999 del 21 giugno 1999, provvedendo, relativamente alla quota regionale, mediante prelevamento dal «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili al finanziamento comunitario» del precitato stato di previsione della spesa.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 2 del regolamento (CE) del Consiglio europeo n. 1263/1999 del 21 giugno 1999 relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) che indica le finalità specifiche delle azioni strutturali nel settore della pesca;

VISTA la Decisione della Commissione europea del 23 gennaio 2001 n. C(2001)45 di approvazione del documento unico di programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali comunitari nel settore della pesca per le regioni fuori obiettivo 1 in Italia;

VISTA la deliberazione n. 2597 della Giunta regionale della seduta del 3 agosto 2001 che ha approvato il piano finanziario allegato al complemento di programmazione del DOCUP 2000-2006 modificato come indicato dalla nota del Ministero delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - prot. n. 260257 e visto che tale piano finanziario per il periodo 2000-2006 determina la misura di compartecipazione rispettivamente comunitaria, statale e regionale per gli anni dal 2001 al 2006 come di seguito indicato:

annualità	Partecipaz. comunitaria	Stato	Regione	Totale
2000				
2001	1.598.759.000	1.719.059.000	736.751.000	4.054.569.000
2002	1.165.944.000	1.251.820.000	536.500.000	2.954.264.000
2003	1.091.746.000	1.148.868.000	492.372.000	2.732.986.000
2004	1.280.862.000	1.413.264.000	605.685.000	3.299.811.000
2005	747.516.000	768.641.000	329.418.000	1.845.575.000
2006	826.903.000	824.212.000	353.234.000	2.004.349.000
Totale	6.711.730.000	7.125.864.000	3.053.960.000	16.891.554.000

VISTA la delibera della Giunta regionale 2411 del 20 luglio 2001, registrata alla Corte dei conti il 14 settembre 2001 Registro 1, foglio 369 che, nel ripartire lo stanziamento del Fondo iscritto sull'unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - capitolo 9600 ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, ha riservato una quota di lire 800 milioni per il cofinanziamento regionale del DOCUP di cui in premessa;

RITENUTO di iscrivere le risorse del DOCUP citato relativamente all'intera estensione temporale ai sensi dell'articolo 23, comma 6 bis, della legge regionale 16 aprile 1999 n. 7, come inserito dall'articolo 8, comma 58, della legge regionale 26 febbraio 2001;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 non esistono le appropriate unità previsionali di base e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi i pertinenti capitoli di entrata e spesa su cui iscrivere le quote di compartecipazione comunitaria, statale e regionale e ritenuto pertanto di provvedere alla loro istituzione, cumulando in spesa su di un unico capitolo le tre quote in ragione di esigenze operative strettamente legate alla velocizzazione della spesa, ritenendo assicurate le condizioni necessarie alla gestione delle quote vincolate comunitaria e statale nell'ambito del complessivo sistema di rendicontazione degli interventi;

CONSIDERATO che la citata deliberazione della Giunta regionale al quattordicesimo capoverso indica la Direzione regionale dell'industria come responsabile dell'attuazione del programma e che per tali interventi, in base all'articolo 158, lettera b), della deliberazione della Giunta regionale della seduta del 20 aprile 2001, n. 1282, è competente per materia il Servizio degli interventi settoriali della medesima Direzione;

VISTO l'articolo 23, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999 n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 13.837.596.000, suddiviso in ragione di lire

3.317.818.000 per l'anno 2001, lire 2.417.764.000 per l'anno 2002, lire 2.240.615.000 per l'anno 2003, lire 2.694.126.000 per l'anno 2004, lire 1.516.157.000 per l'anno 2005 e lire 1.651.116.000 per l'anno 2006 - con lo stanziamento complessivo di lire 7.976.197.000 relativo alle quote degli anni dal 2001 al 2003 - a carico dell'unità previsionale di base 2.3.3018 di nuova istituzione al Titolo II - categoria 2.3 - Rubrica n. 62 - con la denominazione «Programma operativo pesca 2000-2006», con riferimento ai capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 62 - Servizio degli interventi settoriali - 790 (2.3.1) con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per l'attuazione del DOCUP 2000-2006 relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca» per lire 1.719.059.000 per l'anno 2001, lire 1.251.820.000 per l'anno 2002, lire 1.148.868.000 per l'anno 2003, lire 1.413.264.000 per l'anno 2004, lire 768.641.000 per l'anno 2005 e lire 824.212.000 per l'anno 2006 e 791 (2.3.3) con la denominazione «Acquisizione di fondi dalla Unione Europea per l'attuazione del DOCUP 2000-2006 relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca» per lire 1.598.759.000 per l'anno 2001, lire 1.165.944.000 per l'anno 2002, lire 1.091.746.000 per l'anno 2003, lire 1.280.862.000 per l'anno 2004, lire 747.516.000 per l'anno 2005 e lire 826.903.000 per l'anno 2006. Le quote relative agli anni successivi al 2003 affluiscono alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi;

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 16.891.555.000 suddiviso in ragione di lire 4.054.569.000 per l'anno 2001, lire 2.954.264.000 per l'anno 2002, lire 2.732.986.000 per l'anno 2003, lire 3.299.811.000 per l'anno 2004, lire 1.845.575.000 per l'anno 2005 e lire 2.004.349.000 per l'anno 2006 con lo stanziamento complessivo di lire 9.741.820.000 relativo alle quote degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 30.2.62.2.3019 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione alla Funzione-obiettivo n. 30 - Programma 30.2 - Rubrica n. 62 - spese d'investimento - con la denominazione «Programma operativo pesca 2000-2006» con riferimento al capitolo 8245 (2.1.243.5.10.14) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 62 - Servizio degli interventi settoriali - con la denominazione «Contributi per interventi nell'ambito del DOCUP 2000 - 2006 relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca». Le quote relative agli anni successivi al 2003 affluiscono alla corrispondente unità previsionale di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi;

3. In relazione al disposto di cui ai precedenti articoli, gli stanziamenti delle seguenti unità previsionale

di base dell'entrata e rispettivamente della spesa sono ridotti, con riferimento ai pertinenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, degli importi per annualità a fianco di ciascuna indicati:

a) U.P.B 2.3.843 - capitolo 179 e U.P.B. 55.2.8.2.9 - capitolo 9710 partita n. 1 del prospetto D/2 - lire 1.719.059.000 per l'anno 2001, lire 1.251.820.000 per l'anno 2002, lire 1.148.868.000 per l'anno 2003;

b) U.P.B 2.3.843 - capitolo 182 e U.P.B. 55.2.8.2.9 - capitolo 9710 partita n. 2 del prospetto D/2 - lire 1.598.759.000 per l'anno 2001, lire 1.165.944.000 per l'anno 2002, lire 1.091.746.000 per l'anno 2003;

4. Dalla unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario», è prelevato l'importo complessivo di lire 3.053.959.000, suddiviso in ragione di lire 736.751.000 per l'anno 2001, lire 536.500.000 per l'anno 2002, lire 492.372.000 per l'anno 2003, lire 605.685.000 per l'anno 2004, lire 329.418.000 per l'anno 2005 e lire 353.234.000 per l'anno 2006. I prelevamenti per gli anni successivi al 2003 gravano sulla corrispondente unità previsionale di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi;

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 4 ottobre 2001

TONDO

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 8 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 41*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 ottobre 2001, n. 50/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 12.1.41.1.229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4583 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilancio medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 317 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 20.763.110 per l'anno 2001, per il pagamento dei contributi previsti dall'articolo 27, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a favore dei titolari di patenti di guida, speciali, con incapacità

motorie permanenti, per le spese relative alla modifica agli strumenti di guida.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministero della sanità - Dipartimento della previsione, con decreto del Dirigente generale del 20 dicembre 2000, ha impegnato in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 20.763.110 per l'anno 2000, da destinare al pagamento dei contributi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a favore dei titolari di patenti di guida speciali, con incapacità motorie permanenti, per le spese relative alla modifica agli strumenti di guida;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale la predetta somma di lire 20.763.110 per le finalità in premessa indicate;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.429 dell'entrata e 12.1.41.1.229 della spesa, mentre nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi non esistono i pertinenti capitoli di entrata e spesa su cui iscrivere la predetta somma e ritenuto pertanto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 17 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

1. Nell'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 317 (2.3.1) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione «Acquisizione di fondi per interventi a favore delle persone handicappate» è iscritto l'importo di lire 20.763.110 per l'anno 2001.

2. Nell'unità previsionale di base 12.1.41.1.229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4583 (1.1.157.2.08.08) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione «Erogazione alle Aziende per i servizi sanitari di somme da destinare ai titolari di patente A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, quale contribuzione alla spesa per la modifica degli strumenti di guida» è iscritto l'importo di lire 20.763.110 per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 18 ottobre 2001

TONDO

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 13 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 60*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 novembre 2001, n. 0451/Pres.

Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 45 della legge regionale 30/1984, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 2/1992. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi alle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi per l'acquisizione dei servizi destinati ad elevare il livello qualitativo dei prodotti e ad aumentare la produttività, oppure a migliorare l'organizzazione aziendale;

VISTO il proprio decreto n. 0297/Pres. del 1° settembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1995, Registro 2, foglio 127, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione diretto a disciplinare le modalità di accesso ai contributi previsti dalla normativa sopraindicata;

CONSIDERATO che la legge regionale 30/1984 Capo IX si rivolge alle imprese industriali e che tra queste sono comprese a norma dell'articolo 2195 del Codice civile oltre alle attività produttrici di beni anche quelle dirette alla produzione di servizi;

RITENUTO necessario individuare nell'ambito delle imprese di servizio quelle la cui attività è più strettamente connessa all'attività industriale produttiva e ciò a similitudine di quanto già accolto dall'Unione Europea nel Regolamento di esecuzione del DOCUP obiettivo 2 1997-1999 decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0185/1998 o di quanto recepito nelle direttive per l'utilizzo della provvista della legge regionale n. 26/1995, D.G.R. n. 1758/1997, D.G.R. n. 1760/1997 e D.G.R. n. 830/1998 in modo da raggiungere una sempre maggior omogeneizzazione tra gli strumenti agevolativi;

RITENUTA l'opportunità, al fine di dare una risposta più tempestiva alle richieste di contributo di adottare la procedura valutativa a sportello disciplinata

dall'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, al posto di quella a bando;

RITENUTO di riconoscere alle consulenze rivolte all'ottenimento di una certificazione di conformità maggiore valenza a confronto di quelle che si concretizzano nella sola consulenza;

ATTESO che la normativa regionale di intervento a favore delle piccole e medie imprese deve uniformarsi alle disposizioni emanate dalla Commissione della Comunità europea;

VISTO il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

RITENUTO necessario riformare l'attuale disciplina ed adottare un nuovo Regolamento di esecuzione per l'accesso ai contributi di cui alla sopracitata legge regionale n. 30/1984 e successive modifiche;

RITENUTO, inoltre, di dover stabilire nel Regolamento stesso l'entità massima della spesa ammissibile, così come prescritto dall'articolo 45 della citata legge n. 30/1984, sostituito dall'articolo 19 della legge regionale n. 2 del 1992;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale dell'industria;

SENTITA la II Commissione consiliare permanente la quale nella seduta del 25 settembre 2001 dopo approfondito esame ha espresso parere favorevole sul medesimo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3750 dell'8 novembre 2001;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 27 novembre 2001

TONDO

Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, a favore delle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi per l'acquisizione di servizi destinati:

- a) ad elevare il livello qualitativo dei prodotti;
- b) ad aumentare la produttività aziendale;
- c) a migliorare l'organizzazione aziendale, anche attraverso la realizzazione ed il potenziamento dei sistemi informativi.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Possono accedere ai benefici le piccole e medie imprese, non artigiane, che svolgono attività estrattiva, di trasformazione o produzione di beni e delle costruzioni, secondo la classificazione ISTAT '91 sezioni C, D, E ed F, e le piccole e medie imprese di servizio, costituite sotto forma di società, che rientrano nelle classi e categorie di cui all'allegata tabella A, nonché i consorzi tra dette imprese aventi attività e sede nel territorio regionale, la cui maggioranza sia costituita da PMI aventi attività in Regione.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della citata legge regionale n. 2 del 20 gennaio 1992 per piccole e medie imprese industriali e di servizio si intendono le imprese che rientrano nei parametri dimensionali indicati dalla vigente normativa regionale.

3. Per le imprese appartenenti a settori specifici, quali la siderurgia, la cantieristica navale, l'industria automobilistica e delle fibre sintetiche valgono le limitazioni poste dalla vigente normativa comunitaria.

Art. 3

(Programmi ammissibili)

1. I finanziamenti sono concessi per la realizzazione delle seguenti tipologie di programma:

- A) Applicazione di metodologie per le quali sia previsto il rilascio, da parte di un organismo indipendente, della certificazione di conformità alla normativa europea, nazionale o a norme tecniche non disciplinate dal diritto comunitario quali:

- 1) Sistema di Gestione Ambientale;
 - 2) Sistema Qualità;
 - 3) Sistemi finalizzati all'assegnazione di un marchio di qualità del prodotto;
 - 4) altri Sistemi.
- B) Acquisizione di servizi destinati al miglioramento dell'organizzazione aziendale e/o aumento della produttività in tema di:
- 1) Pianificazione strategica e assetti societari;
 - 2) Organizzazione, finanza e controllo;
 - 3) Revisione e certificazione del bilancio (limitatamente al primo bilancio certificato);
 - 4) Definizione di sistemi informativi e informatici;
 - 5) Tecnologie telematiche e siti web;
 - 6) Problematiche ambientali;
 - 7) Fattibilità di nuovi investimenti;
 - 8) Innovazione tecnologica;
 - 9) Aumento della produttività mediante l'introduzione di metodologie e tecniche per la riduzione dei tempi e dei costi;
 - 10) Ogni altra consulenza che contribuisca alla crescita dell'impresa.
- C) Realizzazione e potenziamento di sistemi informativi (software) connessi all'acquisizione dei servizi di consulenza di cui ai precedenti punti A e B.

2. Sono ammissibili solo programmi avviati a realizzazione dopo la presentazione della domanda. Per data di avvio si intende la data di emissione della prima fattura.

3. Non sono ammissibili programmi relativi a servizi continuativi o periodici e quelli connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

4. Non sono ammissibili programmi di spesa per i quali l'impresa abbia ottenuto altre pubbliche provvidenze.

Art. 4

(Presentazione domande)

1. Le domande, da redigersi in bollo, sottoscritte dal legale rappresentante, vanno presentate alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale dell'industria - Trieste.

2. Formano oggetto di preventivi separati i programmi che prevedono tipologie di intervento di cui alle lettere A, B e C indicate al precedente articolo 3.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi del ri-

chiedente relativi all'iscrizione al registro delle imprese, i codici di classificazione (ISTAT) dell'attività svolta e la sede dell'investimento.

4. Le domande vanno corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'investimento programmato, con l'indicazione della spesa preventivata, degli obiettivi specifici che l'impresa intende raggiungere ed in quali tempi;
- b) nota di presentazione, con indicate le caratteristiche professionali, del soggetto o dei soggetti consulenti cui l'impresa intende affidare l'esecuzione del progetto;
- c) dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, con la quale l'impresa si impegna ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti, nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante attestante il rispetto dei limiti dimensionali;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante attestante che per il medesimo programma di spesa sono o meno state richieste o concesse altre pubbliche provvidenze, in conto capitale o in conto interessi, a valere su leggi regionali, statali o comunitarie.

Art. 5

(Istruttoria delle domande e concessione del contributo)

1. Il procedimento istruttorio segue la procedura valutativa a sportello disciplinata dal Capo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Le domande, pervenute fino a dieci giorni antecedenti la data della riunione, sono sottoposte all'esame dal Comitato tecnico consultivo per la politica industriale previsto dall'articolo 43 della legge regionale 2/1992.

3. Le domande che hanno ottenuto il parere favorevole del Comitato tecnico consultivo sono soddisfatte con la concessione del contributo secondo l'ordine cronologico delle sedute del Comitato e secondo l'ordine di arrivo attestato dal numero di protocollo attribuito dalla Direzione regionale dell'industria.

4. Le domande per le quali sono richieste integrazioni o chiarimenti sono esaminate dal Comitato tecnico consultivo per la politica industriale nella seduta successiva alla data di arrivo delle integrazioni e chiari-

menti chiesti purchè detta documentazione pervenga alla Direzione cinque giorni antecedenti la data fissata per la riunione dell'organo tecnico.

5. Il contributo può essere concesso fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile per le tipologie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera A).

6. Il contributo può essere concesso fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile per le tipologie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera B).

7. Il contributo può essere concesso fino al 15% a favore delle piccole imprese e fino al 7,5% a favore delle medie imprese della spesa ritenuta ammissibile per le tipologie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera C).

Sono fatte salve le maggiorazioni previste per le PMI insediate nelle zone coperte dalla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato che istituisce la Comunità europea.

8. Le domande positivamente valutate dal Comitato e non soddisfatte per carenza di fondi sono le prime ad essere contribuite con le ulteriori disponibilità finanziarie, secondo l'ordine di protocollo di cui al comma 4.

Art. 6

(Ammissibilità delle spese)

1. Per le tipologie di programma A e B sono ammissibili le spese relative alle consulenze fornite da soggetti esterni all'organizzazione aziendale e le spese connesse con l'acquisizione della certificazione.

2. Spese antecedenti la data di presentazione della domanda, ivi compresi gli anticipi, non sono ammesse alla contribuzione.

3. Le spese si intendono al netto dell'I.V.A.

4. Non sono ammesse le spese relative all'acquisto di beni materiali.

5. Non sono ammessi i costi interni e le spese per corsi di formazione ad eccezione delle attività limitate all'informazione e all'aggiornamento del personale sulle tematiche relative ai servizi acquisiti.

6. Non sono ammesse le spese per consulenze che si riferiscono all'ordinaria gestione aziendale né quelle successive alla prima quando la consulenza presenti carattere ricorrente.

7. Non sono ammesse le spese relative agli interventi di mantenimento della certificazione e di ordinaria manutenzione.

Art. 7

(Entità massima della spesa ammissibile)

1. La misura massima della spesa ammissibile a contributo, per soggetto e per anno finanziario, è fissata

in lire 251.700.000 (duecentocinquantunmilionisettecentomila) ovvero a 130.000 (centotrentamila) euro.

Art. 8

(Anticipazione del contributo)

1. Per contributi pari o superiori a lire 60.000.000, ovvero a 31.000 euro, le imprese possono chiedere l'erogazione in via anticipata del contributo ai sensi dell'articolo 39, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. L'erogazione in via anticipata, pari al 40% del contributo, può essere disposta, su richiesta dell'impresa a programma avviato, certificato da apposita dichiarazione.

3. Il saldo viene erogato ad avvenuta realizzazione del programma.

Art. 9

(Realizzazione dei programmi e rendicontazione della spesa)

1. I programmi ammessi devono essere conclusi nei termini fissati con il decreto di concessione.

2. E' ammessa, previa richiesta motivata, una sola proroga della durata di anni uno.

3. Entro la data fissata l'impresa deve presentare:

- a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentate, contenente l'elencazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute dall'azienda per la realizzazione del programma ammesso a contributo, attestante che gli originali delle fatture o altra equipollente documentazione elencata sono stati annullati ai fini dell'incentivo, che gli importi esposti sono stati pagati per l'ammontare indicato e che sulle stesse spese non sono state concesse altre pubbliche provvidenze, in conto capitale o in conto interessi, a valere su leggi regionali, statali o comunitarie;
- b) una relazione sull'attività svolta.

4. Eventuali variazioni in diminuzione del costo sostenuto rispetto alla spesa ammessa, purchè contenute nel limite del 20%, comportano una conseguente proporzionale riduzione del contributo.

5. Eventuali variazioni in diminuzione del costo sostenuto rispetto la spesa ammessa, in misura superiore al 20%, comportano una conseguente proporzionale riduzione del contributo, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di conformità dell'intervento realizzato alle finalità della legge incentivante.

Art. 10

(Arrotondamenti)

1. L'ammontare del contributo nelle fasi dell'impegno e dell'erogazione viene arrotondato per difetto alle lire 1.000 o all'unità di euro inferiore.

2. La liquidazione del contributo in euro, laddove l'impegno di spesa sia avvenuta in lire è arrotondata all'unità di euro inferiore.

Art. 11

(Rinvio alla normativa europea)

1. Il regime d'aiuto disciplinato dal presente Regolamento rispetta le condizioni poste dal Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001.

Art. 12

(Limitazioni)

1. Non possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5 comma 7 le imprese la cui attività sia connessa alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Art. 13

(Norma transitoria)

1. Le limitazioni poste dall'articolo 2, comma 1, non si applicano alle domande pervenute prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente Regolamento.

2. Le domande di contributo pervenute successivamente al 2 aprile 2001 seguono la procedura di cui all'articolo 5.

Art. 14

(Abrogazione Regolamento)

1. E' abrogato il Regolamento di esecuzione concernente le modalità di accesso ai contributi ex articolo 45 della legge regionale 30/1984, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 2/1992, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 settembre 1995, n. 0297/Pres.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 si applica alle domande pervenute entro il 2 aprile 2001.

3. La consuntivazione delle domande di cui al com-

ma 2 può avvenire secondo la procedura di cui all'articolo 9 commi 3, 4 e 5 del presente Regolamento.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Tabella A.

72.20	Fornitura di software e consulenza informatica
72.60.1	Servizi di telematica, robotica, eidomatica
73.10	Ricerca applicata e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
74.12.2	Attività delle società di certificazione dei bilanci
74.20	Attività in materia di architettura, in ingegneria ed altre attività tecniche
74.30	Collaudi e analisi tecniche
74.70	Servizi di pulizia e disinfestazione
74.82	Attività di imballaggio, confezionamento
90.00.1	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
90.00.2	Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini
93.01.1	Servizi di lavanderia

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. 0466/Pres.

Regolamento di esecuzione relativo alle modalità procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999. Approvazione modifica termini allegato B.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decisione n. C (97) 3744 del 18 dicembre 1997, e successive modifiche, la Commissione europea ha approvato il Documento unico di programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia ammissibili all'obiettivo 2 per il triennio 1997-1999;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, commi da 1 a 20, che contiene le disposizioni per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1997-1999;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0185/Pres. del 22 maggio 1998, registrato alla

Corte dei conti il 25 giugno 1998, Registro 1, foglio 290, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione relativo alle modalità procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal succitato DOCUP, come disposto dall'articolo 14, comma 5, della menzionata legge regionale 3/1998;

VISTI i successivi decreti del Presidente della Giunta regionale n.ri. 0271/Pres. del 13 luglio 1998 e 0152/Pres. del 12 maggio 1999, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 31 luglio 1998, Registro 1, foglio 378 e il 16 giugno 1999, Registro 1, foglio 238, con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al suddetto Regolamento di esecuzione;

TENUTO CONTO che il punto «Obblighi dei beneficiari e rendicontazione», di cui all'allegato B del succitato Regolamento, prevede, per ciascuna azione del DOCUP, l'indicazione della data entro la quale i soggetti beneficiari delle diverse azioni sono tenuti a presentare la documentazione finale di spesa e ad ultimare i lavori;

VISTA la nota prot. n. EST/15371-A/5/F del 15 ottobre 2001 con la quale la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, in relazione a specifiche esigenze rappresentate da alcuni soggetti beneficiari degli interventi, ha richiesto alla Direzione regionale degli affari europei di modificare il testo dell'Allegato B del succitato Regolamento, come segue:

Asse 3, azione 3.2 «Riqualificazione urbana e valorizzazione ambientale», misura sub a) «Interventi di riqualificazione urbana», punto 3 «Obblighi dei beneficiari e rendicontazione», il quarto capoverso «Al fine di consentire l'espletamento delle procedure amministrative entro il 31 dicembre 2001, il rendiconto finale di spesa dovrà essere presentato alla Regione entro il 30 settembre 2001 e contenere tutti gli elementi oggetto dell'intervento programmato, con il dettaglio dei costi sostenuti» va sostituito come segue: «Al fine di consentire l'espletamento delle procedure amministrative di rendicontazione alla Commissione europea, gli Enti beneficiari dovranno produrre, entro il 31 marzo 2002, il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione delle opere ammesse a contributo assieme a tutta la documentazione che dettaglia i costi sostenuti. Il certificato di ultimazione dei lavori deve essere emesso entro il 31 dicembre 2001 e vengono riconosciute le spese ammissibili sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre 2001».

VISTE le note prot. n. VTP/5606/TM-AE.8 del 30 ottobre 2001 e prot. n. VTP/5849/TM-AE.8 del 13 novembre 2001 con le quali la Direzione regionale della viabilità e trasporti, in relazione a specifiche esigenze rappresentate da alcuni soggetti beneficiari degli interventi, ha richiesto alla Direzione regionale degli affari europei di modificare i termini di presentazione della

documentazione finale di spesa quietanzata, di cui all'Allegato B del succitato Regolamento, come segue:

Asse 3, Azione 3.1 «Sistemi intermodali», punto 3 «Obblighi dei beneficiari e rendicontazione», quarto capoverso, le parole «il rendiconto finale di spesa dovrà essere presentato alla Regione entro il 30 settembre 2001» vanno sostituite con le parole «il rendiconto finale di spesa dovrà essere presentato alla Regione entro il 30 novembre 2001»;

Asse 3, Azione 3.3 «Sviluppo telematico per il trasporto integrato di persone», punto 3 «Obblighi del beneficiario», quarto capoverso, le parole «il rendiconto finale di spesa dovrà essere presentato alla Regione entro il 30 settembre 2001» vanno sostituite con le parole «il rendiconto finale di spesa dovrà essere presentato alla Regione entro il 30 novembre 2001»;

PRESO ATTO, conseguentemente, dell'opportunità di modificare detti termini secondo le indicazioni pervenute dalle succitate Direzioni, in relazione alle motivazioni dalle stesse addotte e al fine di massimizzare la spesa rendicontabile alla Commissione europea nell'ambito del Programma in oggetto, apportando le conseguenti modifiche al testo relativo all'Allegato B del summenzionato Regolamento di esecuzione;

TENUTO CONTO che tali proroghe non pregiudicano i termini di esecuzione del Programma, né quelli di rendicontazione alla Commissione europea fissati dalla decisione comunitaria di approvazione del DOCUP;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 4020 del 20 novembre 2001;

DECRETA

Sono approvate le sottoelencate modifiche all'Allegato B del Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0185/Pres. del 22 maggio 1998, e successive modifiche e integrazioni, come citato in premessa, relativo alle modalità procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999:

Asse 3, Azione 3.1 «Sistemi intermodali», punto 3 «Obblighi dei beneficiari e rendicontazione», quarto capoverso, le parole «il rendiconto finale di spesa dovrà essere presentato alla Regione entro il 30 settembre 2001» vanno sostituite con le parole «il rendiconto finale di spesa dovrà essere presentato alla Regione entro il 30 novembre 2001»;

Asse 3, azione 3.2 «Riqualificazione urbana e valorizzazione ambientale», misura sub a) «Interventi di riqualificazione urbana», punto 3 «Obblighi dei beneficiari e rendicontazione», il quarto capoverso «Al fine di consentire l'espletamento delle procedure amministrative

trative entro il 31 dicembre 2001, il rendiconto finale di spesa dovrà essere presentato alla Regione entro il 30 settembre 2001 e contenere tutti gli elementi oggetto dell'intervento programmato, con il dettaglio dei costi sostenuti» va sostituito come segue: «Al fine di consentire l'espletamento delle procedure amministrative di rendicontazione alla Commissione europea, gli Enti beneficiari dovranno produrre, entro il 31 marzo 2002, il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione delle opere ammesse a contributo assieme a tutta la documentazione che dettaglia i costi sostenuti. Il certificato di ultimazione dei lavori deve essere emesso entro il 31 dicembre 2001 e vengono riconosciute le spese ammissibili sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre 2001».

Asse 3, Azione 3.3 «Sviluppo telematico per il trasporto integrato di persone», punto 3 «Obblighi del beneficiario», quarto capoverso, le parole «il rendiconto finale di spesa dovrà essere presentato alla Regione entro il 30 settembre 2001» vanno sostituite con le parole «il rendiconto finale di spesa dovrà essere presentato alla Regione entro il 30 novembre 2001».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le suindicate disposizioni con modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 dicembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. 0468/Pres.

Regolamento disciplinante il rilascio degli estratti tavolari, delle certificazioni, delle copie autentiche nonché le modalità di tenuta del Registro delle relative richieste. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1971, n. 234, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari», con il quale, fra l'altro, sono state trasferite alla Regione stessa le relative potestà amministrative;

VISTO il R.D. 28 marzo 1928, n. 499, ed in particolare l'articolo 7 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al medesimo decreto;

VISTO il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 10 aprile 1975, n. 0915/Pres., disciplinante i tipi e le modalità di rilascio

degli estratti tavolari, delle certificazioni e delle copie autentiche;

RAVVISATA l'opportunità di modificare la normativa regolamentare di cui sopra al fine di semplificare le procedure di rilascio e compilazione delle attestazioni tavolari;

VISTE le leggi regionali 20 giugno 1983, n. 59, 10 luglio 1987, n. 20 e 19 febbraio 1990, n. 8, e loro successive modificazioni ed integrazioni, che autorizzano, fra l'altro, l'introduzione di procedure automatizzate nella tenuta del Libro fondiario;

RILEVATA l'opportunità, nell'ottica del graduale sviluppo dell'informatizzazione nel sistema del Libro fondiario, di adottare procedure automatizzate nella tenuta del registro di richiesta degli estratti tavolari, delle certificazioni e delle copie autentiche;

VISTO il nuovo testo regolamentare predisposto dal Servizio del Libro fondiario;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 4081 del 27 novembre 2001;

DECRETA

E' approvato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'allegato Regolamento disciplinante il rilascio degli estratti tavolari, delle certificazioni, delle copie autentiche, nonché le modalità di tenuta del registro delle relative richieste.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Le relative disposizioni entreranno in vigore il giorno della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 dicembre 2001

TONDO

Regolamento disciplinante il rilascio degli estratti tavolari, delle certificazioni, delle copie autentiche, nonché le modalità di tenuta del registro delle relative richieste.

Art. 1

(Accesso, consultazione e rilascio di estratti, certificazioni e copie autentiche)

1. Il libro fondiario, costituito dal libro maestro e dalla collezione dei documenti, è pubblico.

2. Chiunque, nell'orario di apertura degli Uffici tavolari e loro sezioni, può consultarlo, estrarne perso-

nalmente copia, ottenerne copie ed estratti autenticati anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e meccanici, nonché, può chiedere il rilascio di certificazioni direttamente desumibili dai libri maestri e dai documenti.

Art. 2

(Modalità di tenuta del registro informatizzato di richiesta degli estratti, delle certificazioni e delle copie autentiche)

1. Le richieste di estratti e di copie autentiche possono essere formulate verbalmente o per iscritto ai competenti Uffici tavolari e loro sezioni; quelle finalizzate al rilascio delle certificazioni sono redatte esclusivamente per iscritto.

2. Dette richieste sono inserite in un apposito registro tenuto a livello informatico e, secondo la rispettiva tipologia, devono riportare le indicazioni sotto elencate:

- La data della richiesta.
- Il nome del richiedente.
- Il numero della partita tavolare interessata.
- Il Giornal Numero.

3. Se la richiesta concerne dati parziali di una partita tavolare, o singoli atti documentali deve indicare altresì:

- Il numero del corpo tavolare.
- Il numero di particella.
- Il nominativo del soggetto iscritto.
- Il tipo del documento (decreto, contratto, domanda, etc.).

4. Ai fini dell'eventuale esenzione dall'imposta di bollo il richiedente deve indicare la specifica normativa di riferimento.

5. Le richieste di cui al primo comma, in caso di mancato funzionamento del sistema informatizzato, vengono riportate su di un registro provvisorio, in dotazione a ciascun Ufficio tavolare o sezione staccata, recante numerazione progressiva. Alla riattivazione del sistema le informazioni contenute nel registro provvisorio vengono inserite - nel più breve tempo possibile - nel registro tenuto a livello informatico.

Art. 3

(Tipologia e contenuto degli estratti tavolari)

1. Gli estratti tavolari sono di due tipi:

- a) attuale - riportante le sole iscrizioni relative allo stato tavolare in vigore al momento del rilascio;
- b) storico - riportante tutte le iscrizioni - fatta ecce-

zione per quelle di cui al successivo comma 3. - comprese quelle cancellate.

2. Sia gli estratti di tipo attuale che di tipo storico - riferibili anche al contenuto parziale di una partita tavolare - possono essere eseguiti per «esteso» riportando alla lettera le iscrizioni così come esposte nel libro maestro, oppure, per «sommario» riportando le iscrizioni in modo sintetico.

3. Nelle copie e negli estratti autenticati non vanno menzionate le iscrizioni non rinnovate ai sensi dell'articolo 7 della legge generale sui libri fondiari allegata al R.D. 28 marzo 1929 n. 499; per gli estratti devono essere osservate, altresì, le norme di cui all'articolo 116 della legge medesima e quelle di cui al paragrafo 27 della legge 25 luglio 1871, in Bollettino delle leggi imperiali. n. 96, sulla procedura di regolazione.

4. Gli estratti, le certificazioni e le copie autentiche devono riportare l'indicazione della data del rilascio e, in caso di esenzione dall'imposta di bollo, degli estremi normativi di riferimento. Gli estratti tavolari devono riportare, altresì, l'indicazione della tipologia e della modalità di esecuzione.

5. Gli estratti tavolari possono essere, a discrezione dell'ufficio, rinnovati mediante aggiornamento eseguito in calce al precedente estratto, con l'osservanza delle norme sul bollo. Gli estratti tavolari, negli uffici tavolari dotati di strumentazione idonea all'elaborazione informatica delle immagini, possono essere, altresì, ottenuti mediante fotoreproduzione o scansione delle pagine del Libro maestro.

Art. 4

(Copie autentiche)

1. Le copie autentiche, anche parziali, di atti conservati presso gli Uffici tavolari e loro sezioni, devono essere rilasciate riportando gli estremi di individuazione dell'originale.

Art. 5

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 10 aprile 1975, n. 0915.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. 0470/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 commi da 4 a 14 della legge regionale 4/2001 del 26 febbraio 2001. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 5, commi dal 4 al 14 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001) che autorizza l'Amministrazione regionale a costituire presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria nella forma della gestione fuori bilancio per la concessione di garanzie integrative di quella ipotecaria a favore di banche convenzionate che accordano a soggetti privati mutui fondiari per l'acquisto, la costruzione o il recupero di immobili ad uso residenziale, limitatamente alla prima casa;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», il cui articolo 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

RITENUTO pertanto di adottare il Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi previsti dall'articolo 5, commi da 24 a 28, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 4000 del 20 novembre 2001;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 - commi da 4 a 14 - della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2001», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 dicembre 2001

TONDO

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 commi da 4 a 14 della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2001.

Art. 1

(Definizioni)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5, commi dal 4 al 14 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001).

2. Nel presente Regolamento l'espressione:

«Fondo»: indica il Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale istituito ai sensi dell'articolo 5, commi dal 4 al 14, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

«Mediocredito», indica il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., banca che amministra mediante i propri organi sociali il Fondo.

«Banca convenzionata», indica il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea, convenzionato con il Mediocredito.

«Garanzia integrativa», indica la garanzia integrativa di quella ipotecaria, così come definita dalla sezione II del capitolo 1 - Titolo V delle istruzioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia con circolare n. 229 del 21 aprile 1999, pubblicata nel Supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 119 del 24 maggio 1999.

«Mutui fondiari», indica operazioni di credito a rimborso rateale perfezionate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

«Prima casa», indica la prima abitazione in proprietà.

«Uso residenziale», indica che l'immobile è adibito ad uso abitativo.

Art. 2

(Requisiti dei soggetti richiedenti)

1. L'intervento del Fondo può essere richiesto da persone maggiorenni in possesso dei seguenti requisiti con riferimento alla data della domanda:

- a) essere residenti nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- b) non essere proprietari, o nudi proprietari, di altra abitazione.

2. I soggetti titolari della domanda devono, a suo tempo, risultare unici proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento, nonché unici intestatari del mutuo fondiario garantito dal Fondo.

Art. 3

(Tipologia degli interventi)

1. I mutui fondiari per i quali è richiesta la garanzia integrativa del Fondo devono essere finalizzati all'acquisto, alla costruzione o al recupero di immobili ad uso residenziale, limitatamente alla prima casa, ubicati nel territorio regionale.

2. Per acquisto si intende l'acquisizione, mediante un contratto di compravendita, della proprietà di un immobile. In tal caso, il contratto di compravendita deve intervenire in data successiva alla presentazione della domanda. L'intervento non deve riguardare l'acquisto di sole quote di alloggio, né l'acquisizione tra soci, ovvero tra coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado, né l'acquisto della nuda proprietà, né l'acquisto di alloggi non completati, fermo restando che, al momento del rilascio della garanzia, l'immobile deve possedere i requisiti per essere abitato.

3. Per costruzione si intende la realizzazione di una nuova unità immobiliare. In tal caso l'inizio dei lavori deve intervenire in data successiva alla presentazione della domanda. Ai fini della concessione della garanzia, la piena proprietà dell'area o la titolarità del diritto di superficie, sulla quale insiste l'intervento, deve risultare in capo al/i richiedente/i, titolare/i della concessione ad edificare. La concessione edilizia deve risultare in capo al/i richiedente/i.

4. Per recupero si intendono i soli interventi di restauro (articolo 69 della legge regionale n. 52/1991), di conservazione tipologica (articolo 70 della legge regionale n. 52/1991) e di risanamento conservativo (articolo 71 della legge regionale n. 52/1991). L'inizio dei lavori deve intervenire in data successiva alla presentazione della domanda. Ai fini della concessione della garanzia la proprietà dell'immobile deve risultare in capo al/i richiedente/i.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4 tra i soggetti richiedenti la garanzia e gli esecutori dei lavori non devono sussistere rapporti di società, coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado.

Art. 4

(Forma ed entità della garanzia)

1. L'intervento del Fondo consiste nel rilascio di una garanzia fideiussoria a primo rischio decrescente a favore della banca convenzionata e nell'interesse dei soggetti richiedenti.

2. La garanzia può essere concessa in misura non

superiore al 20% del valore dei beni ipotecati e solo relativamente alla parte di mutuo eccedente l'80% del valore dei beni stessi. L'importo massimo della garanzia fideiussoria è di euro 30.000.

3. La fideiussione è rilasciata a primo rischio decrescente. L'importo originario viene gradualmente ridotto mediante successive decurtazioni d'importo corrispondente all'ammontare delle prime quote di capitale pagate, in ordine di tempo, così come previste dal piano di ammortamento del mutuo.

4. Nei limiti del valore tempo per tempo in essere, la garanzia copre fino al 100 per cento della perdita definitiva subita dalla banca convenzionata per capitale, interessi contrattuali e di mora.

5. Nel caso di erogazione parziale o di riduzione del mutuo il valore della garanzia è commisurato proporzionalmente alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del mutuo.

6. La garanzia è cumulabile, sullo stesso mutuo, con eventuali altre agevolazioni richieste e/o ottenute a valere su leggi regionali o nazionali.

Art. 5

(Modalità di richiesta dell'intervento del Fondo)

1. La domanda di rilascio della garanzia deve essere inoltrata al Mediocredito, dalla banca convenzionata con lo stesso ed accordataria del mutuo fondiario, utilizzando i moduli di cui agli Allegati 1 e 1AN. La domanda, compilata in ogni sua parte, è sottoscritta congiuntamente dalla banca convenzionata e dai soggetti richiedenti.

2. La domanda è inoltrata al Mediocredito dalla banca convenzionata unitamente alla comunicazione di avvenuto affidamento ai soggetti richiedenti del mutuo fondiario oggetto della garanzia; la domanda deve essere trasmessa al Mediocredito entro i quindici giorni successivi.

Art. 6

(Ammissione della domanda)

1. Ad ogni domanda pervenuta, il Mediocredito assegna un numero identificativo progressivo. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda il Mediocredito comunica ai soggetti richiedenti e alla banca convenzionata, in forma scritta, utilizzando il modulo di cui all'Allegato 2, il numero identificativo assegnato e l'unità organizzativa competente per l'istruttoria.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, nel rispetto dell'ordine dato dal numero identificativo progressivo, il Mediocredito svolge l'istruttoria volta all'accertamento dei requisiti

soggettivi dei richiedenti e di quelli oggettivi relativi al mutuo e all'immobile oggetto di intervento sulla base dei dati contenuti nel modulo di domanda e dei relativi allegati presentati e si esprime sull'ammissibilità della domanda, che peraltro è subordinata alla disponibilità finanziaria del Fondo, utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 al presente Regolamento, ovvero sui motivi che hanno indotto a ritenerla inammissibile.

3. Il Mediocredito in fase di accertamento dei requisiti può richiedere ai soggetti richiedenti e/o alla banca convenzionata, nei termini dell'istruttoria di cui al precedente comma 2 e fissando un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, il completamento, la rettifica o l'integrazione di dati, informazioni e quant'altra documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. In tali casi, i termini d'istruttoria di cui al comma 2 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data in cui i dati, le informazioni, le dichiarazioni ovvero i chiarimenti richiesti, sono ricevuti dal Mediocredito.

4. Decorso inutilmente il termine perentorio fissato per i chiarimenti richiesti il Mediocredito procede all'archiviazione della domanda dandone formale comunicazione scritta motivata ai soggetti richiedenti e alla banca convenzionata.

Art. 7

(Rilascio e permanenza della garanzia)

1. La stipula del contratto di mutuo fondiario deve avvenire successivamente al ricevimento della comunicazione di ammissione dell'operazione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 6-comma 2. Il mutuo deve essere perfezionato secondo le caratteristiche specificate al successivo articolo 11.

2. Entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, la banca convenzionata, utilizzando i moduli di cui agli Allegati 4 e 4AN, comunica al Mediocredito l'avvenuto perfezionamento del mutuo fondiario e richiede la concessione ed il rilascio definitivi della garanzia.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 2, il Mediocredito verifica la permanenza dei requisiti di ammissibilità e procede alla concessione della garanzia che si perfeziona con l'emissione della fideiussione a favore della banca convenzionata e nell'interesse dei soggetti richiedenti secondo lo schema di cui all'Allegato 5, trasmettendo entro 15 giorni l'originale del titolo alla banca convenzionata e informando contestualmente i soggetti richiedenti. Il Mediocredito può richiedere ai soggetti richiedenti e/o alla banca convenzionata, nei termini dell'istruttoria di cui al precedente comma 2 e fissando un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, il completamento, la rettifica o l'integrazione di dati, informazioni e quant'altra documentazione necessaria ai fini dell'is-

truttoria. In tali casi, i termini d'istruttoria di cui al comma 2 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data in cui i dati, le informazioni, le dichiarazioni ovvero i chiarimenti richiesti, sono ricevuti dal Mediocredito.

4. Entro quindici giorni dal ricevimento della garanzia fideiussoria, la banca convenzionata conferma al Mediocredito l'avvenuta acquisizione della stessa utilizzando il modulo di cui all'Allegato 6.

5. Entro quindici giorni dall'avvenuta erogazione parziale o totale del mutuo, la banca convenzionata, mediante il modulo di cui all'Allegato 7, informa il Mediocredito sull'avvenuto utilizzo del mutuo.

Art. 8

(Estinzione della garanzia)

1. La garanzia si estingue naturalmente ad avvenuto pagamento delle quote capitali delle prime rate del mutuo, così come previste dal piano di ammortamento contrattuale e fino a concorrenza dell'importo della fideiussione rilasciata dal Fondo. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata coperta dalla garanzia del Fondo senza che la banca convenzionata abbia comunicato al Mediocredito situazioni di inadempimento, la garanzia del Fondo risulta definitivamente estinta.

2. La garanzia si estingue anticipatamente a seguito dell'estinzione anticipata del mutuo fondiario correlato, anche parziale se d'entità pari o superiore al residuo valore della garanzia stessa alla data di estinzione del mutuo. In tali casi la banca convenzionata comunica l'evento al Mediocredito entro quindici giorni dall'estinzione totale o parziale del mutuo.

Art. 9

(Obblighi del Mediocredito)

1. Nel rispetto dei disposti dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, tutte le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aventi sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea, possono convenzionarsi con il Mediocredito per la presentazione delle domande di ottenimento della garanzia di cui al presente Regolamento.

2. Il Mediocredito, entro 15 giorni dalla notifica dell'esecutività del decreto regionale di approvazione della convenzione di cui all'articolo 5, comma 12, della legge regionale 4/2001, provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione apposito avviso ed a darne opportuna pubblicità al fine di rendere nota alle Banche che ne fossero interessate la possibilità di convenzionamento di cui al precedente comma 1.

3. Il Mediocredito predispone idonei supporti informativi finalizzati a consentire, tempo per tempo, l'esatta determinazione degli impegni assunti dal Fondo mediante il rilascio delle garanzie.

Art. 10

(Obblighi della banca convenzionata)

1. La valutazione del grado di solvibilità dei soggetti richiedenti la garanzia, intesa come capacità nel tempo di onorare puntualmente gli impegni finanziari derivanti dalle rate di mutuo, risulta esclusiva competenza della banca convenzionata. A tal fine la banca convenzionata acquisisce e conserva idonea documentazione utile all'assunzione delle determinazioni di affidabilità.

2. I mutui possono essere perfezionati a tasso fisso o indicizzato. I tassi applicati ai mutui a tasso fisso non possono eccedere il tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario-edilizio vigente alla data di perfezionamento. I mutui a tasso indicizzato devono prevedere una maggiorazione contenuta entro il limite massimo di 100 basis point rispetto al parametro preso a riferimento, tasso base, costituito dall'indicatore Euribor a 3 o 6 mesi.

Art. 11

(Caratteristiche dei mutui)

1. I contratti di mutuo devono essere perfezionati con atto pubblico ed indicare esplicitamente la natura fondiaria dell'operazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 385/1993 e la presenza della garanzia integrativa rilasciata dal Fondo con gli obblighi di cui al successivo articolo 13.

2. I mutui garantiti dalle fidejussioni rilasciate dal Fondo non possono superare il valore dei beni ipotecati, devono avere una durata compresa tra i quindici ed i trent'anni e devono essere perfezionati in Euro.

3. L'erogazione a saldo dei mutui deve avvenire entro 2 anni, nel caso di interventi di acquisto, ovvero entro 3 anni nel caso di costruzione o recupero, dalla data di ricevimento, da parte dei soggetti richiedenti, della comunicazione relativa all'ammissione della domanda all'agevolazione di cui al presente Regolamento. I termini suddetti possono essere prorogati o rideterminati dal Mediocredito su richiesta motivata degli interessati per ragioni obiettive indipendenti dalla loro volontà.

Art. 12

(Inadempimenti)

1. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, della rata del mutuo da parte dei soggetti debitori, la banca convenzionata comunica al Mediocredito, entro

trenta giorni dalla data di scadenza della rata, lo stato arretrato dell'operazione. Ad avvenuta regolarizzazione della posizione la banca convenzionata informa il Mediocredito. La banca convenzionata trasmette periodicamente al Mediocredito, ovvero a sua richiesta, l'estratto conto aggiornato della posizione dei soggetti debitori relativamente alle rate di mutuo insolute.

2. Nel caso in cui la banca convenzionata, tenuto conto delle previsioni contrattuali, decida per la messa in mora dei soggetti debitori, con la revoca del fido e la decadenza dal beneficio del termine, copia della lettera ingiuntiva inviata è trasmessa contestualmente al Mediocredito.

3. La banca convenzionata comunica tempestivamente al Mediocredito ogni informazione o evento avente significato sull'andamento del rapporto di mutuo.

4. La banca convenzionata comunica tempestivamente al Mediocredito ogni variazione contrattuale relativa al mutuo che abbia significato nel rapporto di garanzia entro trenta giorni dal verificarsi della variazione.

Art. 13

(Obblighi dei beneficiari)

1. I soggetti beneficiari della garanzia hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporta l'estinzione della garanzia.

3. E' ammesso il subentro solo a favore di soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, e in tali casi gli obblighi si trasferiscono al soggetto subentrante.

4. I soggetti beneficiari della garanzia sono tenuti, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000, ad attestare annualmente il rispetto degli obblighi mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Art. 14

(Attivazione del Fondo)

1. La banca convenzionata che intraprenda azioni esecutive a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti dei soggetti debitori, informa tempestivamente il Mediocredito dell'avvio delle azioni di recupero, trasmettendo, entro quindici giorni, copia della richiesta rivolta al tribunale per l'emissione del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto.

2. Trascorsi i termini previsti dall'atto di precetto, senza che i soggetti debitori abbiano saldato le loro obbligazioni, la banca convenzionata richiede al Mediocredito la liquidazione di un acconto sulla futura perdi-

ta in relazione al valore della garanzia rilasciata dal Fondo.

3. Il Mediocredito verifica i documenti trasmessi, il valore della garanzia e le condizioni di efficacia. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, il Mediocredito attinge alle disponibilità del Fondo e liquida alla banca convenzionata un acconto sulla futura perdita pari al 90% del valore residuo della garanzia.

4. A conclusione della procedura esecutiva con l'avvenuta vendita dell'immobile e l'incasso della quota di sua spettanza del valore realizzato, la banca convenzionata, entro quindici giorni dall'avvenuto incasso, comunica al Mediocredito l'entità della perdita effettivamente subita e richiede la definitiva escussione della garanzia.

5. Il Mediocredito, tenuto conto dell'acconto già liquidato, determina l'entità dell'importo residuo spettante alla banca convenzionata, attinge alle disponibilità del Fondo e liquida l'importo alla banca convenzionata stessa. Qualora l'acconto già liquidato sia superiore alla perdita subita, la banca convenzionata, con valuta pari a quella dell'incasso di cui al comma precedente, ne restituisce l'eccedenza al Mediocredito che provvede a riaccreditarla nel conto acceso a nome del Fondo.

Art. 15

(Inefficacia della garanzia)

1. La garanzia del Fondo è inefficace nei seguenti casi:

- a) la garanzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti che le banche avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
- b) non sia stato acquisito il benessere del Mediocredito per la proroga dei termini di utilizzo del mutuo di cui all'articolo 11 - comma 3;
- c) non sia stato rispettato l'obbligo di informazione del Mediocredito previsto all'articolo 12 - commi 3 e 4;
- d) la comunicazione al Mediocredito, da parte della Banca convenzionata, relativamente a situazioni di inadempimento dei soggetti debitori non sia avvenuta nei termini di cui all'articolo 12 - comma 1;
- e) la comunicazione al Mediocredito da parte della Banca convenzionata relativamente alla messa in mora dei debitori, ovvero dell'avvio delle azioni esecutive, non sia avvenuta nei termini di cui agli articoli 12 - comma 2 - e 14 - comma 1;
- f) la perdita sia stata causata da inosservanza, negligenza o mancato adempimento, da parte della Ban-

ca convenzionata, delle azioni, cautele e garanzie per il recupero del credito;

- g) inosservanza degli obblighi posti a carico dei soggetti richiedenti così come indicati all'articolo 13.

Art. 16

(Termini)

1. Tutti i termini di scadenza che cadono in un giorno non lavorativo si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo. I termini espressi in giorni sono computati come giorni di calendario.

Art. 17

(Disponibilità del Fondo)

1. Il Mediocredito comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, a cura della Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui domande non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Mediocredito comunica la data dalla quale è possibile presentare le domande, con avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, a cura della Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 dicembre 2001, n. 0473/Pres.

Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e Capriva - Soc. Coop. a r.l. - Approvazione modifiche statutarie a seguito della conversione del capitale sociale in euro.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871;

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 ed in particolare l'articolo 17;

VISTA la nota della «Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e Capriva - Società cooperativa a responsabilità limitata» del 19 ottobre 2001, con la quale la stessa ha chiesto di modificare il proprio Statuto, limitatamente all'articolo 20 riguardante il capitale sociale;

VISTO l'allegato verbale della seduta del Consiglio di amministrazione dell'11 ottobre 2001, rogito del dott. Giacomo Vittorio Busilacchio, notaio in Cormons n. 85.735 rep. n. 10.496 Racc. registrato a Gorizia il 17 ottobre 2001, al n. 573/E - Mod. 1/E Vol. 19, nella quale si è deliberata la conversione del capitale sociale in euro, secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

VISTA la nota prot. n. FIN. 19393/III/D-1/5/21 di data 29 ottobre 2001 con la quale la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del credito ha chiesto alla Banca d'Italia - filiale di Gorizia, il parere di cui all'articolo 3 del D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871, raccordato al decreto legislativo n. 385/1993;

VISTA la nota prot. n. 3709 del 5 novembre 2001, della Filiale di Gorizia della Banca d'Italia, con la quale, al riguardo, di comunica che l'Istituto esprime parere favorevole ai fini di vigilanza ai sensi dell'articolo 159, 2° comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3876 del 20 novembre 2001;

VISTA la nuova formulazione del testo dell'articolo 20 dello Statuto della «Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico, Farra e Capriva - Società cooperativa a responsabilità limitata», sul quale è stato espresso parere vincolante da parte della Banca d'Italia;

DECRETA

- E' approvato l'articolo 20 dello Statuto della «Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico, Farra e Capriva - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Gorizia, frazione Lucinico, nel testo che assume il seguente integrale nuovo tenore:

«Art. 20

Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di euro cinque virgola sedici (euro 5,16) ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.»

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 dicembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 dicembre 2001, n. 0474/Pres.

Legge regionale 17/1990, articoli 3 e 12 - Calendario dei turni festivi e predomenicali dei distributori dei carburanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 2002.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1990, n. 20, il quale prevede che la Regione stabilisce con legge i criteri di indirizzo per la fissazione degli orari di apertura e chiusura e delle turnazioni degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti;

VISTI gli articoli 3 e 12 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 17, che disciplinano la determinazione annuale del calendario dei turni di servizio festivi e predomenicali dei distributori stradali di carburanti;

RITENUTO di assicurare un razionale servizio di distribuzione dei carburanti e di garantirne l'esercizio durante i giorni festivi e predomenicali, mediante turnazione non inferiore al 25% degli impianti in attività in ciascuna provincia;

VISTO il calendario di turnazione per l'anno 2002 formulato, previa consultazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei gestori e delle organizzazioni delle campagne petrolifere, concessionarie, ad opera delle Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;

ATTESO che, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Gorizia, al fine di garantire la massima diffusione del servizio, ha segnalato una diversa turnazione dei distributori di carburante nel Comune di Grado;

RICHIAMATI:

- lo Statuto di autonomia;
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;
- la legge regionale 7 maggio 1990, n. 20;
- la legge regionale 23 aprile 1990, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 4175 dell'11 dicembre 2001;

DECRETA

I turni di servizio festivi e predomenicali dei distributori stradali di carburanti operanti nell'ambito delle distinte province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2002, sono stabiliti in conformità ai calendari allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 dicembre 2001

TONDO

**Provincia di Gorizia
Turnazioni anno 2002**

Turno «A»

Gennaio 6	Luglio 28
Febbraio 3	Agosto 18
Marzo 3 - 31	Settembre 15
Aprile 21	Ottobre 13
Maggio 5	Novembre 3
Giugno 2 - 30	Dicembre 1 - 25

Turno «B»

Gennaio 13	Luglio 7
Febbraio 10	Agosto 4 - 25
Marzo 10	Settembre 22
Aprile 1 - 25	Ottobre 20
Maggio 12	Novembre 10
Giugno 9	Dicembre 8 - 26

Turno «C»

Gennaio 20	Luglio 14
Febbraio 17	Agosto 11
Marzo 17	Settembre 1 - 29
Aprile 7 - 28	Ottobre 27
Maggio 19	Novembre 17
Giugno 16	Dicembre 15 - 29

Turno «D»

Gennaio 1 - 27	Luglio 21
Febbraio 24	Agosto 15
Marzo 24	Settembre 8
Aprile 14	Ottobre 6
Maggio 1 - 26	Novembre 1 - 24
Giugno 23	Dicembre 22

**Provincia di Gorizia
Turnazioni anno 2002**

**Comune di Grado
dall'1 gennaio al 31 maggio
dall'1 ottobre al 31 dicembre
turni 33%**

Turno «A»

Gennaio 6 - 27	Ottobre 20
Febbraio 17	Novembre 3 - 24
Marzo 10 - 31	Dicembre 15 - 26
Aprile 14 - 28	
Maggio 12	

Turno «B»

Gennaio 13	Ottobre 6 - 27
Febbraio 3 - 24	Novembre 10
Marzo 17	Dicembre 1 - 22 - 29
Aprile 1 - 21	
Maggio 1 - 19	

Turno «C»

Gennaio 1 - 20	Ottobre 13
Febbraio 10	Novembre 1 - 17
Marzo 3 - 24	Dicembre 8 - 25
Aprile 7 - 25	
Maggio 5 - 26	

**Comune di Grado
dall'1 giugno al 30 settembre
Turni 50%**

Turno «A»

Giugno 2 - 16 - 30
Luglio 14 - 28
Agosto 11 - 18
Settembre 1 - 15 - 29

Turno «B»

Giugno 9 - 23
Luglio 7 - 21
Agosto 4 - 15 - 25
Settembre 8 - 22

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

**Provincia di Pordenone
Turnazioni 2002**

Turno A	Turno B	Turno C	Turno D
Gen. 6	Gen. 13	Gen. 20	Gen. 1-27
Feb. 3	Feb. 10	Feb. 17	Feb. 24

Mar. 3-31	Mar. 10	Mar. 17	Mar. 24
Apr. 21	Apr. 1-25	Apr. 7-28	Apr. 14
Mag. 5	Mag. 12	Mag. 19	Mag. 1-26
Giu. 2-30	Giu. 9	Giu. 16	Giu. 23
Lug. 28	Lug. 7	Lug. 14	Lug. 21
Ago. 18	Ago. 4-25	Ago. 11	Ago. 15
Set. 15	Set. 22	Set. 1-29	Set. 8
Ott. 13	Ott. 20	Ott. 27	Ott. 6
Nov. 3	Nov. 10	Nov. 17	Nov. 1-24
Dic. 1-25	Dic. 8-26	Dic. 15-29	Dic. 22

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

**Calendario dei turni festivi e predomenicali
dei distributori di carburante
Anno 2002**

Provincia di Trieste

1 Gennaio	Turno C	7 Luglio	Turno A
6 Gennaio	Turno D	14 Luglio	Turno B
13 Gennaio	Turno A	21 Luglio	Turno C
20 Gennaio	Turno B	28 Luglio	Turno D
27 Gennaio	Turno C		
		4 Agosto	Turno A
3 Febbraio	Turno D	11 Agosto	Turno B
10 Febbraio	Turno A	15 Agosto	Turno C
17 Febbraio	Turno B	18 Agosto	Turno D
24 Febbraio	Turno C	25 Agosto	Turno A
3 Marzo	Turno D	1 Settembre	Turno B
10 Marzo	Turno A	8 Settembre	Turno C
17 Marzo	Turno B	15 Settembre	Turno D
24 Marzo	Turno C	22 Settembre	Turno A
31 Marzo	Turno D	29 Settembre	Turno B
1 Aprile	Turno A	6 Ottobre	Turno C
7 Aprile	Turno B	13 Ottobre	Turno D
14 Aprile	Turno C	20 Ottobre	Turno A
21 Aprile	Turno D	27 Ottobre	Turno B
25 Aprile	Turno A		
28 Aprile	Turno B		
		1 Novembre	Turno C
		3 Novembre	Turno D
1 Maggio	Turno C	10 Novembre	Turno A
5 Maggio	Turno D	17 Novembre	Turno B
12 Maggio	Turno A	24 Novembre	Turno C
19 Maggio	Turno B		
26 Maggio	Turno C		
		1 Dicembre	Turno D
		8 Dicembre	Turno A
2 Giugno	Turno D	15 Dicembre	Turno B
9 Giugno	Turno A	22 Dicembre	Turno C
16 Giugno	Turno B	25 Dicembre	Turno D
23 Giugno	Turno C	26 Dicembre	Turno A
30 Giugno	Turno D	29 Dicembre	Turno B

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

**Provincia di Udine
Turnazioni Anno 2002**

A	B	C	D
		1-gen	6-gen
13-gen	20-gen	27-gen	3-gen
10-feb	17-feb	24-feb	3-mar
10-mar	17-mar	24-mar	31-mar
1-apr	7-apr	14-apr	21-apr
25-apr	28-apr	1-mag	5-mag
12-mag	19-mag	26-mag	2-giu
9-giu	16-giu	23-giu	30-giu
7-lug	14-lug	21-lug	28-lug
4-ago	11-ago	15-ago	18-ago
25-ago	1-set	8-set	15-set
22-set	29-set	6-ott	13-ott
20-ott	27-ott	1-nov	3-nov
10-nov	17-nov	24-nov	1-dic
8-dic	15-dic	22-dic	25-dic
26-dic	29-dic		

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 dicembre 2001, n. 0475/Pres.

**Legge regionale 7/2000, articolo 19, comma 6.
Approvazione Accordo di programma tra la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Comunità montana della Carnia e il Sindaco del Comune di Rigolato per la costruzione di immobili da adibire ad attività produttive.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993 n. 50, che autorizza il Presidente della Giunta regionale a promuovere, con le Comunità montane, la stipula di accordi di programma per l'esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate per insediamenti produttivi, compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, il cui comma 6 disciplina i modi di formazione ed approvazione degli accordi di programma;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1183 del 13 aprile 2001 registrata alla Corte dei conti il 6 giugno 2001, Registro 1, foglio 210, di approvazione del programma della Direzione regionale dell'industria per l'anno 2001 nella quale si sottolinea l'attenta considerazione che va rivolta in zona montana alle attività produttive non solo manifatturiere ma anche a quelle attività che rivitalizzino altri aspetti dell'economia montana valorizzandone le risorse materiali e umane e si stabiliscono altresì i criteri assunti al fine della stipu-

la degli accordi di programma, che riconoscono priorità ai progetti presentati dalle Comunità montane che, in base ai dati desunti dal 13° censimento generale, presentano il maggior numero di residenti disoccupati ed in cerca di prima occupazione nei Comuni totalmente montani;

CONSIDERATO che la Comunità montana della Carnia ha approvato con delibera del Consiglio direttivo n. 74 del 5 febbraio 2001, un quadro di interventi che accanto alla costruzione di capannoni per attività industriali pone delle iniziative produttive zootecniche quale elemento caratterizzante di un'economia rispettosa dei territori e delle peculiarità territoriali delle zone montane;

VISTA la deliberazione n. 3111 del 2 ottobre 2001, registrata alla Corte dei conti in data 13 novembre 2001, Registro 2, foglio 61, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione a stipulare ed approvare l'accordo di programma tra la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Comunità Montana della Carnia ed il Comune di Rigolato, secondo il testo allegato alla deliberazione medesima ed ha altresì demandato alla Direzione regionale dell'industria l'attuazione degli atti necessari conseguenti all'approvazione dell'accordo, compresa la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il relativo accordo di programma, stipulato in data 6 dicembre 2001 in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la suddetta deliberazione;

PRESO ATTO che la spesa complessiva a carico della Regione risulta pari a lire 4.000 milioni;

RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto accordo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 7/2000;

DECRETA

Art. 1

E' approvato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 7/2000, l'accordo di programma stipulato in data 6 dicembre 2001 tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Comunità montana della Carnia ed il Comune di Rigolato, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Art. 2

All'attuazione dell'accordo provvederà la Direzione regionale dell'industria che curerà altresì la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 13 dicembre 2001

TONDO

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Comunità montana della Carnia

ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

LA REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
E LA COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 che autorizza la Regione a promuovere e l'attuazione di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell'occupazione nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna;

CONSIDERATO inoltre che l'articolo 8 della suddetta legge autorizza altresì le Comunità Montane alla realizzazione di immobili di dare in locazione;

CONSIDERATO che le iniziative progettuali oggetto di finanziamento ai sensi della suddetta normativa non riguardano esclusivamente l'attività manifatturiera ma, accanto a questa, anche iniziative produttive finalizzate allo sviluppo ed alla rivitalizzazione di altri aspetti dell'economia montana;

VISTA la D.G.R. n. 1183 del 13 aprile 2001 di approvazione del programma della Direzione regionale dell'industria per l'anno 2001 nella quale si sottolinea l'attenta considerazione che va rivolta in zona montana alle attività produttive non solo manifatturiere ma anche a quelle attività che rivitalizzino altri aspetti dell'economia montana valorizzandone le risorse materiali e umane e si stabiliscono altresì i criteri assunti al fine della stipula degli accordi di programma, che riconoscono priorità ai progetti presentati dalle Comunità montane che, in base ai dati desunti dal 13° censimento generale, presentano il maggior numero di residenti disoccupati ed in cerca di prima occupazione nei Comuni totalmente montani;

CONSIDERATO che la legge regionale n. 50/1993 persegue le finalità dello sviluppo economico e del riequilibrio territoriale dell'area montana promuovendo la nascita di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell'occupazione nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna, cogliendo tutte le opportunità presenti su scala locale e offerte dell'ambiente naturale, valorizzando le peculiarità di quel sistema produttivo con promozione di forme di lavoro tradizionali ma in via di progressivo abbandono, anche attraverso l'offerta di strutture che favoriscano la rinascita di tali opportunità occupazionali;

CONSIDERATO che la Comunità montana della Carnia ha approvato con delibera n. 74 del 5 febbraio

2001 un quadro d'interventi che accanto alla costruzione di capannoni per attività industriali pone delle iniziative produttive zootecniche quale elemento caratterizzante di un'economia rispettosa dei territori e delle peculiarità territoriali delle zone montane;

VISTA la relazione della Comunità montana inviata con nota del 13 luglio 2001 nella quale sono descritti gli interventi da realizzarsi nell'anno 2001-2002 al fine di incrementare l'attività produttiva del territorio della Carnia, nell'ottica del rilancio dell'economia montana e in contesto di integrazione con altri settori quali quello turistico, artigianale ed agricolo;

CONSTATATO che le iniziative previste, qui di seguito elencate prevedono una spesa complessiva di lire 4.000 milioni:

1) Comune di Rigolato; costruzione di un capannone ad uso industriale	lire 1.400.000.000
2) Comune di Sauris; costruzione di una stalla per vacche da latte e di un mini-caseificio per la trasformazione e vendita del prodotto	lire 800.000.000
3) Comune di Ravascletto: costituzione di una stalla per vacche da latte	lire 800.000.000
4) Comune di Sutrio: costituzione di una stalla per vacche da latte, di un fienile con impianto di essiccazione del foraggio e di una stalla per capre da latte	lire 1.000.000.000
spesa complessiva	lire 4.000.000.000

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 50/1993, stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

1. L'Amministrazione regionale provvederà, in attuazione al disposto dell'articolo 8 della legge regionale 50/93 a finanziare il programma d'investimento previsto dalla Comunità montana della Carnia diretto alla costruzione di immobili da adibire ad attività produttive che comporta una spesa complessiva a carico della Regione di lire 4.000.000.000.

2. La Comunità montana della Carnia si impegna a realizzare le opere in proprio o affidando in concessione l'esecuzione delle stesse, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 50/1993;

3. La Comunità montana della Carnia si impegna a completare sul proprio territorio il quadro d'interventi concordato e di seguito specificati:

1) Comune di Rigolato; costruzione di un capannone ad uso industriale	lire 1.400.000.000
---	--------------------

2) Comune di Sauris; costruzione di una stalla per vacche da latte e di un mini-caseificio per la trasformazione e vendita del prodotto	lire 800.000.000
---	------------------

3) Comune di Ravascletto: costituzione di una stalla per vacche da latte	lire 800.000.000
--	------------------

4) Comune di Sutrio: costituzione di una stalla per vacche da latte, di un fienile con impianto di essiccazione del foraggio e di una stalla per capre da latte	lire 1.000.000.000
---	--------------------

spesa complessiva	lire 4.000.000.000
-------------------	--------------------

In considerazione della particolare situazione di fatto esistente (proprietà del terreno del Comune di Rigolato) interviene all'accordo di programma il Sindaco del Comune di Rigolato, limitatamente all'iniziativa n. 1 consistente nella costruzione del capannone industriale che comporta una spesa complessiva di lire 1.400 milioni. Con esclusivo riferimento all'iniziativa suddetta il Comune di Rigolato è tenuto al rispetto degli stessi obblighi e impegni che con il presente accordo assume la Comunità montana della Carnia relativamente alle altre iniziative.

4. La Comunità montana della Carnia si impegna a completare sul proprio territorio gli interventi concordati facendosi carico di ogni ulteriore onere al contributo regionale concesso.

5. La Comunità montana beneficiaria è autorizzata ad utilizzare le economie contributive, eventualmente conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammesse a finanziamento, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini alla stessa iniziativa e con la medesima localizzazione. Per lavori affini si devono intendere quelli che rientrano nella tipologia delle opere inizialmente ammesse a contribuzione e che, comunque, siano comprese tra quelle ammissibili ai sensi della legge regionale che ha finanziato l'intervento principale.

6. La Comunità montana della Carnia si impegna a cedere in locazione gli immobili realizzati e a mantenere la destinazione di tutte le opere contribuite per anni cinque dalla loro completa realizzazione, diversamente la Comunità montana è tenuta alla restituzione delle somme percepite per la realizzazione delle iniziative distolte dalla destinazione di cui sopra.

7. In caso di mancata realizzazione degli interventi programmati o nel caso in cui per l'insorgere di difficoltà non attualmente prevedibili gli interventi medesimi non possano essere realizzati così come previsto, la questione verrà sottoposta all'attenzione delle parti contraenti per un'eventuale revisione dell'accordo stesso o per la restituzione degli importi erogati.

8. Per l'erogazione del contributo, per la realizza-

zione delle opere progettate dalla Comunità montana e per la rendicontazione delle spese si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e relative disposizioni attuative.

Trieste, 6 dicembre 2001

Il Presidente della Comunità montana della Carnia:
(firma illeggibile)

Il Presidente della Giunta Regionale:
dott. Renzo Tondo

Il Sindaco del Comune di Rigolato:
(firma illeggibile)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 dicembre 2001, n. 0476/PRES.

Nomina del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che:

- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 053/Pres. del 19 febbraio 1997, è stato nominato Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Trieste il dott. Gino Tosolini;
- in data 20 febbraio 1997 è stato stipulato il contratto n. 590/AP disciplinante il rapporto di lavoro relativo all'incarico di Direttore generale;
- con nota del 15 settembre 2001 il dott. Tosolini ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Direttore generale;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, occorre provvedere alla nomina del nuovo Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» in modo da consentire la sostituzione del Direttore dimissionario;

PRESO ATTO che l'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti»:

- è caratterizzata da complessità di relazioni interne ed esterne e, in quanto ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione, da notevole complessità organizzativa;
- insiste su un territorio che presenta una forte concentrazione della popolazione nell'area metropolitana del capoluogo di provincia;
- è caratterizzata dalla presenza della Facoltà di Medicina dell'Università degli studi di Trieste, con la

quale deve essere integrata in attuazione del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

- coesiste, nel medesimo territorio, con l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» e con l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo», con i quali si deve rapportare in vista del raggiungimento dei livelli assistenziali da garantire, complessivamente, a livello provinciale. Peraltro, nei confronti dell'azienda sanitaria, il ruolo svolto dall'azienda ospedaliera è da ricondurre al modello tipico che intercorre tra produttore (azienda ospedaliera) e acquirente (azienda per i servizi sanitari) di servizi;
- deve razionalizzare l'organizzazione interna allineandosi a quanto stabilito dalla pianificazione regionale sull'assistenza ospedaliera;
- deve costituire il punto di riferimento per le funzioni di alta specialità per l'intero bacino provinciale;
- deve raccordare l'assistenza, operando, a tale scopo, in collaborazione con l'azienda territoriale per ridurre il tasso di ospedalizzazione e per integrare l'assistenza ospedaliera con quella distrettuale residenziale al fine di assicurare agli utenti una risposta adeguata per obiettivi di salute;

ATTESO che le caratteristiche sopra esposte denotano una situazione di alta complessità dell'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti», dal che deriva l'esigenza di affidarne la gestione ad un Direttore generale che presenti le seguenti caratteristiche professionali ed attitudinali: abbia sviluppato significative esperienze professionali in materia di pianificazione strategica per un rigoroso approccio gestionale alla strutturazione dell'assetto organizzativo aziendale, nonché possieda conoscenze ed esperienze professionali atte a governare rapporti interni ed esterni e la relativa integrazione dei processi assistenziali;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1242 del 5 maggio 2000 con la quale è stato approvato un elenco alfabetico di 68 nominativi riconosciuti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992;

PRESO ATTO che:

- già rivestono l'incarico di Direttore generale presso le aziende sanitarie regionali i dott.ri: Gianbattista Baratti, Paolo Basaglia, Gilberto Bragonzi, Giuseppe Caroli, Giulio De Antoni, Roberto Ferri, Franco Zigrino;
- il nuovo Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» deve essere scelto tra i rimanenti 61 nominativi di cui all'elenco indicato innanzi;

RITENUTO che il soggetto che presenta il profilo di managerialità più adeguatamente convergente sia in relazione alle connotazioni specifiche dell'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti», sia in relazione ai requisiti attitudinali e di esperienze e conoscenze professiona-

li sopra delineati, risulta essere il dott. Marino Nicolai, in quanto:

- possiede un curriculum ricco, coerente e ben finalizzato;
- ha maturato una lunga esperienza professionale in ambienti organizzativi del settore sanitario caratterizzati da significativa complessità;
- ha esteso il proprio ruolo professionale ad ambiti di natura tecnico gestionale ricoprendo:
 - l'incarico di amministratore straordinario dell'U.S.L. n. 2 - area di Massa Carrara;
 - l'incarico di Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. A tale Azienda, che coincide territorialmente con l'intera Provincia, fanno capo 13 presidi ospedalieri;
- la sua professionalità si è sviluppata nel settore sanitario, caratterizzandosi con l'autonomia gestionale e la diretta responsabilità delle risorse;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 517/1999, con nota n. 33022 del 13 novembre 2001 dell'Università degli studi di Trieste, è stata formalizzata l'intesa con l'Amministrazione regionale per la nomina del dott. Marino Nicolai quale Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti»;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992 il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato e può avere una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, al termine dei quali si risolve, salva la possibilità di rinnovo;

ATTESO che:

- con deliberazione giuntale n. 4089 del 27 novembre 2001 è stato approvato lo schema tipo di contratto dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali;
- con deliberazione giuntale n. 3017 del 14 settembre 2001 è stato determinato il trattamento economico spettante ai Direttori generali;

VISTO l'articolo 3 bis, comma 5, decreto legislativo n. 502/1992, in base al quale, all'atto della nomina di ciascun Direttore generale, si definiscono e si assegnano gli obiettivi e le azioni da perseguire durante l'espletamento del mandato;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4244 dell'11 dicembre 2001;

DECRETA

1. ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, e per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, il dott.

Marino Nicolai, è nominato Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Trieste;

2. l'incarico conferito con il presente provvedimento verrà formalizzato con la stipulazione, tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e il dott. Marino Nicolai, di un contratto di diritto privato redatto secondo lo schema - tipo allegato alla deliberazione giuntale n. 4089 del 27 novembre 2001;

3. il rapporto di lavoro del Direttore generale, costituito e disciplinato con il contratto di cui sub 2), avrà durata triennale, decorrerà dal 1° gennaio 2002, previa sottoscrizione del contratto di cui sopra, e si risolverà alla scadenza del termine, salva la possibilità di rinnovo;

4. gli obiettivi e le azioni da attuare durante l'espletamento del mandato sono quelli definiti in sede di programmazione regionale, pluriennale ed annuale, per l'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Trieste. Il Direttore generale è responsabile, in termini qualitativi, quantitativi, economici e finanziari, della realizzazione degli obiettivi e delle azioni predette;

5. il trattamento economico del Direttore generale è regolamentato dal D.P.C.M. n. 502/1995, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla deliberazione giuntale n. 3017 del 14 settembre 2001;

6. la valutazione dell'attività del Direttore generale, sia ai fini della determinazione della quota integrativa al trattamento economico annuo, sia ai fini della conferma o revoca del contratto ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, verrà effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 13 dicembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 dicembre 2001, n. 0477/Pres.

Legge regionale 49/1991 - Comitato regionale di controllo. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 0246/Pres. del 29 luglio 1999, con il quale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni, era stato ricostituito il Comitato regionale di controllo, chiamandovi a far parte, fra gli altri e in qualità di Presidente, l'avv. Giovanni Vio, in possesso di uno dei requisiti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 11 della citata legge regio-

nale 49/1991, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

VISTA la nota del 7 giugno 2001, con la quale l'avv. Giovanni Vio ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente del Comitato regionale di controllo e da componente dello stesso Comitato;

VISTA, altresì, la nota 12 novembre 2001, n. 8/7156-01, con cui il Segretario Generale del Consiglio regionale ha comunicato che, nella seduta n. 303 dell'8 novembre 2001, il Consiglio regionale ha eletto componente del Comitato regionale di controllo, in sostituzione dell'avv. Giovanni Vio, l'avv. Raffaele Esti, in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d), della legge regionale 49/1991;

VISTO il verbale della menzionata seduta del Consiglio regionale n. 303 dell'8 novembre 2001, approvato il 27 novembre 2001;

VISTO l'articolo 18 della citata legge regionale 49/1991;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

RITENUTO di provvedere in conformità;

DECRETA

- L'avv. Raffaele Esti, nato a Napoli il 14 giugno 1939 e residente a Trieste, via Picciola n. 6, con domicilio presso lo studio legale di Trieste, via Cicerone n. 4, è nominato componente del Comitato regionale di controllo, in sostituzione dell'avv. Giovanni Vio, dimissionario.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 13 dicembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 dicembre 2001, n. 0478/Pres.

Commissione provinciale per l'assicurazione dei pescatori di mestiere in acque interne nella Provincia di Gorizia. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 368/Pres. del 19 novembre 1999 con il quale veniva ricostituita la Commissione provinciale di Gorizia per l'Assicurazione dei pescatori di mestiere in acque interne;

RILEVATO che detta Commissione è venuta a scade-

VISTE le designazioni delle Organizzazioni sindacali e degli Uffici interessati;

VISTA la legge 13 marzo 1958, n. 250 concernente le previdenze a favore dei pescatori di mestiere della piccola pesca marittima e delle acque interne ed in particolare l'articolo 3 sulla costituzione delle Commissioni provinciali per l'assicurazione dei pescatori di mestiere delle acque interne;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTO l'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione nei Comitati di nomina regionale;

VISTO lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

VISTO l'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 riguardante il trasferimento delle attribuzioni in materia di pesca alle Regioni;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 concernente la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 concernente disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000;

VISTA la nota n. 1671/EE.RR./A-27-D del 29 dicembre 2000, della Segreteria generale - Servizio della vigilanza sugli enti, relativa alle competenze in materia di pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 4185 dell'11 dicembre 2001;

DECRETA

E' ricostituita la Commissione provinciale per l'assicurazione dei pescatori di mestiere in acque interne della Provincia di Gorizia nelle persone dei signori:

1. Buttignon Silvano - Presidente

residente a Starazano in via Fratelli Fontanot, 14/4, delegato dal Presidente dell'Amministrazione provinciale di Gorizia;

2. Jacopini Giuseppe - Componente

c/o Direzione provinciale del lavoro di Gorizia - via Goldoni 6, delegato dal Direttore della Direzione prov.le del lavoro di Gorizia;

3. Osgnach Renato - Componente

residente a San Pietro al Natisone in via Podrecca 3,

Direttore sostituto dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Gorizia;

4. Salvatore Gioacchino - Componente

c/o C.I.S.L. - via Manzoni 5 - Gorizia, rappresentante della C.I.S.L.

5. Bagolin Renato - Componente

residente a San Canzian d'Isonzo in via Rebez 27 - Pieris, rappresentante della C.G.I.L.;

6. Bellini Franco - Componente

residente a Gorizia in corso Italia 263, rappresentante della U.I.L.;

7. Anaclerio Andrea - Componente

residente a Gorizia in via Randaccio 5, rappresentante dell'Unione prov.le cooperative di Gorizia;

8. Bevilacqua Walter - Componente

residente a San Pietro al Natisone in Località Cedron, rappresentante della Lega delle cooperative del Friuli-Venezia Giulia;

9. Ferrara Luigi - Componente

residente a Gorizia in via Cipriani 28/a, rappresentante dell'I.N.P.S.;

La Commissione ha sede presso l'Amministrazione provinciale di Gorizia e dura in carica un biennio dalla data del presente decreto che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 13 dicembre 2001

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
26 settembre 2001, n. 84/RAG.

Rideterminazione di stanziamenti di alcune unità previsionali di spesa e di corrispondenti di entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001, con riferimento a vari capitoli di spesa ed entrata dei documenti tecnici allegati ai bilanci medesimi, per l'assestamento di un mutuo contratto secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 129, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1998, n. 366.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1998, n. 366, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2001, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 129, della legge regionale 26 febbraio

2001, n. 4, un mutuo della durata di anni quattordici per la concessione, alle Amministrazioni provinciali e comunali richiedenti, di contributi a favore della mobilità ciclistica e per la realizzazione di percorsi ciclabili integrati, il cui ammontare è presuntivamente indicato nella somma di lire 5.000 milioni o nel diverso importo compatibile con il costo annuo dell'ammortamento del mutuo non superiore a lire 570.213.000, corrispondenti al contributo statale annuo di cui all'articolo 11 della citata legge 366/1998;

VISTO che, a seguito della stipulazione con la Banca OPI S.p.A., in data 1 agosto 2001, del contratto menzionato in premessa, l'importo effettivamente concesso a titolo di mutuo ammonta a complessive lire 5.482.453.040, da rimborsare con rate semestrali a far data dal 31 dicembre 2001 fino al 30 giugno 2015, e che la somma risulta compatibile con il summenzionato contributo annuale dello Stato;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'assestamento degli stanziamenti iscritti a bilancio in conformità al piano di ammortamento previsto nel suddetto contratto di mutuo, in particolare con slittamento di una rata all'anno 2015 in relazione alla decorrenza dell'ammortamento a partire dal secondo semestre 2001;

VISTO il piano di ammortamento del mutuo stipulato con la Banca OPI S.p.A. per la spesa complessiva di lire 7.982.981.999, suddivisa in quota capitale ed interessi come di seguito indicato:

a) relativamente alla quota capitale:

1)	lire	131.555.150	per l'anno	2001;
2)	lire	274.267.201	per l'anno	2002;
3)	lire	289.845.578	per l'anno	2003;
4)	lire	306.308.807	per l'anno	2004;
5)	lire	323.707.147	per l'anno	2005;
6)	lire	342.093.712	per l'anno	2006;
7)	lire	361.524.635	per l'anno	2007;
8)	lire	382.059.235	per l'anno	2008;
9)	lire	403.760.199	per l'anno	2009;
10)	lire	426.693.778	per l'anno	2010;
11)	lire	450.929.985	per l'anno	2011;
12)	lire	476.542.808	per l'anno	2012;
13)	lire	503.610.439	per l'anno	2013;
14)	lire	532.215.513	per l'anno	2014;
15)	lire	277.338.853	per l'anno	2015;

per un ammontare complessivo di lire 5.482.453.040;

b) relativamente alla quota interessi:

1)	lire	153.551.350	per l'anno	2001;
2)	lire	295.945.799	per l'anno	2002;
3)	lire	280.367.422	per l'anno	2003;
4)	lire	263.904.193	per l'anno	2004;
5)	lire	246.505.853	per l'anno	2005;
6)	lire	228.119.288	per l'anno	2006;
7)	lire	208.688.365	per l'anno	2007;

8)	lire	188.153.765	per l'anno	2008;
9)	lire	166.452.801	per l'anno	2009;
10)	lire	143.519.222	per l'anno	2010;
11)	lire	119.283.015	per l'anno	2011;
12)	lire	93.670.192	per l'anno	2012;
13)	lire	66.602.561	per l'anno	2013;
14)	lire	37.997.487	per l'anno	2014;
15)	lire	7.767.646	per l'anno	2015;

per un ammontare complessivo di lire 2.500.528.959;

VISTO che a fronte di detto mutuo risultano iscritti nel bilancio regionale - nelle unità previsionali di base 53.2.9.3.706 e 53.2.9.1.701 dello stato di previsione della spesa, con riferimento ai capitoli 1585 e 1566 dell'allegato documento tecnico - ai sensi dell'articolo 5, comma 134, della citata legge regionale 4/2001, i seguenti stanziamenti, per un ammontare complessivo di lire 7.982.982.000, suddiviso in quota capitale ed in quota interessi come di seguito indicato:

a) relativamente alla quota capitale:

1)	lire	221.724.694	per l'anno	2001;
2)	lire	237.245.422	per l'anno	2002;
3)	lire	253.852.602	per l'anno	2003;
4)	lire	271.622.285	per l'anno	2004;
5)	lire	290.635.844	per l'anno	2005;
6)	lire	310.980.354	per l'anno	2006;
7)	lire	332.748.978	per l'anno	2007;
8)	lire	356.041.406	per l'anno	2008;
9)	lire	380.964.304	per l'anno	2009;
10)	lire	407.631.806	per l'anno	2010;
11)	lire	436.166.032	per l'anno	2011;
12)	lire	466.697.655	per l'anno	2012;
13)	lire	499.366.490	per l'anno	2013;
14)	lire	534.322.128	per l'anno	2014;

per un ammontare complessivo di lire 5.000 milioni;

b) relativamente alla quota interessi:

1)	lire	348.488.306	per l'anno	2001;
2)	lire	332.967.578	per l'anno	2002;
3)	lire	316.360.398	per l'anno	2003;
4)	lire	298.590.715	per l'anno	2004;
5)	lire	279.577.156	per l'anno	2005;
6)	lire	259.232.646	per l'anno	2006;
7)	lire	237.464.022	per l'anno	2007;
8)	lire	214.171.594	per l'anno	2008;
9)	lire	189.248.696	per l'anno	2009;
10)	lire	162.581.194	per l'anno	2010;
11)	lire	134.046.968	per l'anno	2011;
12)	lire	103.515.345	per l'anno	2012;
13)	lire	70.846.510	per l'anno	2013;
14)	lire	35.890.872	per l'anno	2014;

per un ammontare complessivo di lire 2.982.982.000;

VISTO che, come previsto dall'articolo 5, comma 135, della citata legge regionale 2/2000, si rende neces-

sario l'assestamento dei dati di bilancio previsti dagli stanziamenti delle citate unità previsionali di base 53.2.9.3.706 e 53.2.9.1.701, con riferimento ai capitoli 1585 e 1566, e ritenuto di provvedervi;

RITENUTO altresì di provvedere all'assestamento degli stanziamenti dell'unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata 5.1.582 - con riferimento al capitolo 482, concernente il ricavo del mutuo - e dell'unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa 10.1.25.2.2102 - con riferimento al capitolo 3999, concernente le spese per la realizzazione dell'intervento;

VISTO l'articolo 14, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO l'articolo 26, comma 1 lettera c) della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1585 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ridotto di complessive lire 17.154.789, con una diminuzione di lire 90.169.544 per l'anno 2001 ed un incremento di lire 37.021.779 per l'anno 2002 e di lire 35.992.976 per l'anno 2003. Per l'anno 2015 è autorizzata la quota di lire 277.338.853. Le quote autorizzate per gli anni dal 2004 al 2014, facenti carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati, sono variate dei seguenti ammontari:

1)	lire	34.686.522	per l'anno	2004;
2)	lire	33.071.303	per l'anno	2005;
3)	lire	31.113.358	per l'anno	2006;
4)	lire	28.775.657	per l'anno	2007;
5)	lire	26.017.829	per l'anno	2008;
6)	lire	22.795.895	per l'anno	2009;
7)	lire	19.061.972	per l'anno	2010;
8)	lire	14.763.953	per l'anno	2011;
9)	lire	9.845.153	per l'anno	2012;
10)	lire	4.243.949	per l'anno	2013;
11)	lire	-2.106.615	per l'anno	2014;

Art. 2

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 53.2.9.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1566 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ridotto di lire 267.951.711, suddivise in ragione di lire 194.936.956 per l'anno 2001,

di lire 37.021.779 per l'anno 2002 e di lire 35.992.976 per l'anno 2003. Per l'anno 2015 è autorizzata la quota di lire 7.767.646. Le quote autorizzate per gli anni dal 2004 al 2014, facenti carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati, sono variate dei seguenti ammontari:

1)	lire	-34.686.522	per l'anno	2004;
2)	lire	-33.071.303	per l'anno	2005;
3)	lire	-31.113.358	per l'anno	2006;
4)	lire	-28.775.657	per l'anno	2007;
5)	lire	-26.017.829	per l'anno	2008;
6)	lire	-22.795.895	per l'anno	2009;
7)	lire	-19.061.972	per l'anno	2010;
8)	lire	-14.763.953	per l'anno	2011;
9)	lire	-9.845.153	per l'anno	2012;
10)	lire	-4.243.949	per l'anno	2013;
11)	lire	2.106.615	per l'anno	2014;

Art. 3

Gli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 delle unità previsionali di base 5.1.582 dello stato di previsione della entrata e 10.1.25.2.2102 dello stato di previsione della spesa, con riferimento ai capitoli 482 e, rispettivamente, 3999 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono elevati di lire 482.453.040.

Art. 4

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 2.3.1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1004, è ridotto di lire 285.106.500. E' altresì prevista l'entrata di lire 285.106.499 a carico della medesima unità previsionale di base, con riferimento al capitolo 1004, per l'anno 2015.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 settembre 2001

ARDUINI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 18 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 18*

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
2 ottobre 2001, n. 85/RAG.

Storno nell'ambito dell'unità previsionale di base 27.1.64.1.478 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dell'importo di lire 300

milioni per l'anno 2001 dal capitolo 9088 al capitolo 9081 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 2935 del 14 settembre 2001, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno dell'importo di lire 300.000.000 per l'anno 2001 all'interno dell'unità previsionale di base 27.1.64.1.478 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dal capitolo 9088 al capitolo 9081 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

DECRETA

- Sul capitolo 9081 «Concorso nelle spese di primo impianto, avvio e funzionamento della Società per azioni associata alla network con sede a New York dell'Associazione dei World Trade Centers (WTCA)» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001 è iscritto lo stanziamento di lire 300.000.000 per l'anno 2001 mediante storno del medesimo importo dal capitolo 9088 del medesimo stato di previsione della spesa nell'ambito dell'unità previsionale di base 27.1.64.1.478 del bilancio citato.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale per la comunicazione alla Commissione consiliare competente.

Trieste, 2 ottobre 2001

ARDUINI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 18 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 14*

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
2 ottobre 2001, n. 86/RAG.

Istituzione «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2000 dell'unità previsionale di base 3.6.1052 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi del capitolo 463, per l'accertamento di recuperi di somme erogate dall'Amministrazione regionale su capitoli di spesa relativi ad interventi del Servizio autonomo dell'immigrazione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che, in relazione all'accertamento di recuperi di somme erogate dall'Amministrazione regionale su capitoli di spesa relativi ad interventi del Servizio autonomo dell'immigrazione, dei quali è già in corso l'afflusso al bilancio regionale e per l'acquisizione dei quali non esiste nè l'appropriata unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 nè l'appropriato capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

RITENUTO pertanto necessario istituire, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 e in quello del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, le appropriate unità previsionali di base e rispettivamente capitolo per far fronte alle esigenze di cui sopra;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è istituita «per memoria» al Titolo III - Categoria 3.6 - l'unità previsionale di base 3.6.1052 «Recupero di somme erogate per interventi del Servizio autonomo dell'immigrazione e relativi interessi».

Art. 2

Nello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001, alla Rubrica 17 - Servizio autonomo dell'immigrazione - è istituito «per memoria», nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.6.1052 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, il capitolo 463 (3.6.1.) con la denominazione «Recupero di somme erogate su capitoli di spesa e relativi interessi».

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 ottobre 2001

ARDUINI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
4 ottobre 2001, n. 89/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 609.339.203 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.714, con riferimento al capitolo 9682 «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamate dai creditori».

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di riscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo lire 609.339.203 per l'anno 2001:

Unità previsionale di base	Capitolo	Importo
1.3.1.1.12	50	206.856.701
31.1.13.1.634	920	211.081.650
20.1.43.1.334	5807	91.848.997
30.3.43.1.599	5910	10.950.705
30.3.43.1.599	5911	43.802.816
30.3.43.1.599	5912	44.798.334

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di lire 609.339.203 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.714 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9682 «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2001:

Unità previsionale di base	Capitolo	Importo
1.3.1.1.12	50	206.856.701
31.1.13.1.634	920	211.081.650
20.1.43.1.334	5807	91.848.997
30.3.43.1.599	5910	10.950.705
30.3.43.1.599	5911	43.802.816
30.3.43.1.599	5912	44.798.334

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9682 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di lire 609.339.203 per l'anno 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 4 ottobre 2001

ARDUINI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 23*

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA
REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI
PERTINENZE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ANNO 2001

Decr. D'imp.	creditore	Importo	Capitolo
743/1986	Insiel - Informatica per il sistema degli Enti locali S.p.A. - Trieste	206.856.701	50
20/1997	Direttore del Servizio benzine a prezzo ridotto	211.081.600	920
135/1994	Centro di formazione professionale CNOS-FAP Bearzi - Udine	38.014.908	5807
264/1995	Centro di formazione professionale CNOS-FAP Bearzi - Udine	53.834.089	5807

216/1995	Centro di formazione professionale CNOS-FAP Bearzi - Udine	4.214.674	5910
264/1995	Centro di formazione professionale CNOS-FAP Bearzi - Udine	6.736.031	5910
216/1995	Centro di formazione professionale CNOS-FAP Bearzi - Udine	16.858.694	5911
264/1995	Centro di formazione professionale CNOS-FAP Bearzi - Udine	26.944.122	5911
216/1995	Centro di formazione professionale CNOS-FAP Bearzi - Udine	17.241.846	5912
264/1995	Centro di formazione professionale CNOS-FAP Bearzi - Udine	27.556.488	5912
Totale		609.339.203	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
5 ottobre 2001, n. 90/RAG.

Storno nell'ambito dell'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dell'importo di lire 500 milioni per l'anno 2001 dal capitolo 5800 al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 2643 del 3 agosto 2001, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno dell'importo di lire 500.000.000 per l'anno 2001 all'interno dell'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dal capitolo 5800 al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

DECRETA

Sul capitolo 5807 «Contributi e finanziamenti per la formazione professionale» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

pluriennale per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001 è iscritto lo stanziamento di lire 500.000.000 per l'anno 2001 mediante storno del medesimo importo dal capitolo 5800 del medesimo stato di previsione della spesa nell'ambito dell'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 del bilancio citato.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale per la comunicazione alla Commissione consiliare competente.

Trieste, 5 ottobre 2001

ARDUINI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 8 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 42*

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
11 ottobre 2001, n. 91/RAG.

Storno nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dell'importo di lire 150 milioni per l'anno 2001 dal capitolo 1467 al capitolo 1453 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 3109 del 2 ottobre 2001, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno di lire 150 milioni dall'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 1467 all'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 con riferimento al capitolo 1453 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi entrambi iscritti nell'elenco delle spese di funzionamento (Elenco n. 3);

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 1453 «Spese per il funzionamento della biblioteca, acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni, anche su supporto meccanografico» (Spesa di funzionamento) dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci citati, è iscritto l'importo di lire 150 milioni mediante pre-

levamento di pari importo dall'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 con riferimento al capitolo 1467 «Spese per il corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni, buffetterie e casermaggio del personale forestale, nonché per i pagamenti di cui all'articolo 15ter, comma 2, della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3» (Spesa di funzionamento) dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 11 ottobre 2001

ARDUINI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia-Giulia, Registro 2, foglio 56*

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
15 ottobre 2001, n. 92/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 52.3.9.1.671 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1452 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dello stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2001, mediante prelevamento dello stesso importo dall'unità previsione di base 55.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine».

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 3108 del 2 ottobre 2001, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il prelevamento di lire 200.000.000 dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9680 - «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'iscrizione di tale importo sull'unità previsionale di base 52.3.9.1.671 con riferimento al capitolo 1452 (spesa obbligatoria e di funzionamento) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468,

VISTO l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Sull'unità previsionale di base 52.3.9.1.671 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1452 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto lo stanziamento di lire 200.000.000.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di lire 200.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 ottobre 2001

ARDUINI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 55*

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
15 ottobre 2001, n. 93/RAG.

Istituzione «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001 dell'unità previsionale di base 3.6.1054 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi del capitolo 464, per l'accertamento di recuperi di somme erogate dall'Amministrazione regionale su capitoli di spesa relativi ad interventi della Direzione regionale per le autonomie locali.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che, in relazione all'accertamento di recuperi di somme erogate dall'Amministrazione regionale su capitoli di spesa relativi ad interventi della Direzione regionale per le autonomie locali, dei quali è già in corso l'afflusso al bilancio regionale e per l'acquisizione dei quali non esiste nè l'appropriata unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 nè l'appropriato capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

RITENUTO pertanto necessario istituire, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni

2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 e in quello del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gli appropriati unità previsionale di base e rispettivamente capitolo per far fronte alle esigenze di cui sopra;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è istituita «per memoria» al Titolo III Categoria 3.6 - l'unità previsionale di base 3.6.1054 «Recupero di somme erogate sui capitoli di spesa di competenza del Servizio elettorale e relativi interessi».

Art. 2

Nello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001, alla Rubrica 10 - Direzione regionale per le autonomie locali - è istituito «per memoria», nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.6.1054 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, il capitolo 464 (3.6.1.) con la denominazione «Recupero di somme erogate sui capitoli di spesa al fine di poter introitare i rimborsi di spese per le consultazioni elettorali e referendarie anticipate dall'amministrazione regionale».

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 ottobre 2001

ARDUINI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 58*

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
22 ottobre 2001, n. 94/RAG.

Rideterminazione di stanziamenti di alcune unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento a vari capitoli di spesa ed entrata del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per l'assestamento di un mutuo contratto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 4/2001, secondo le finalità previste dall'articolo 101, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che, in relazione al disposto di cui all'articolo 101, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante concessione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di un contributo annuo di lire 25.000 milioni - sino al raggiungimento dell'importo di lire 200 miliardi - a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali per l'adeguamento delle risorse attribuite a copertura del maggior fabbisogno della spesa sanitaria, con l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, l'Amministrazione regionale è stata autorizzata a stipulare nell'anno 2001 un mutuo decennale dell'ammontare presuntivo di lire 185.000 milioni o del diverso importo compatibile con il costo annuo degli oneri di ammortamento non superiore all'ammontare del suddetto contributo annuo di lire 25.000 milioni, con onere per otto anni a carico del bilancio statale e per gli ultimi due anni a carico del bilancio regionale;

PREMESSO altresì che, ai sensi del precitato articolo 4, comma 1, della legge regionale 4/2001, la Regione è divenuta in data 5 ottobre 2001 alla stipula con la Banca popolare Friuladria S.p.A. di un contratto di mutuo, Repertorio n. 7414, dell'ammontare di lire 191.057.735.796, con oneri di ammortamento, comprensivi degli oneri di preammortamento capitalizzati, per complessive lire 24.999.999.998 annue, così ripartiti fra capitale ed interessi:

a) quota capitale:

- lire	14.978.549.454	per l'anno	2002;
- lire	15.772.412.575	per l'anno	2003;
- lire	16.608.350.443	per l'anno	2004;
- lire	17.488.593.015	per l'anno	2005;
- lire	18.415.488.445	per l'anno	2006;
- lire	19.391.509.333	per l'anno	2007;
- lire	20.419.259.328	per l'anno	2008;
- lire	21.501.480.072	per l'anno	2009;
- lire	22.641.058.516	per l'anno	2010;
- lire	23.841.034.615	per l'anno	2011;

b) quota interessi comprensiva degli oneri di preammortamento capitalizzati:

- lire	10.021.450.544	per l'anno	2002;
- lire	9.227.587.423	per l'anno	2003;
- lire	8.391.649.555	per l'anno	2004;
- lire	7.511.406.983	per l'anno	2005;
- lire	6.584.511.553	per l'anno	2006;
- lire	5.608.490.665	per l'anno	2007;
- lire	4.580.740.670	per l'anno	2008;
- lire	3.498.519.926	per l'anno	2009;
- lire	2.358.941.482	per l'anno	2010;
- lire	1.158.965.383	per l'anno	2011;

VISTO che a fronte dell'autorizzazione di cui al precitato articolo 4, comma 1, della legge regionale 4/2001 risultano già iscritti nel bilancio regionale i seguenti importi nelle unità previsionali di base/capitoli del bilancio/documento tecnico a fianco di ciascun importo indicati:

a) lire 185.000 milioni per l'anno 2001 quale ricavo presunto del mutuo autorizzato - unità previsionale di base 5.1.582/capitolo 1630 dell'entrata;

b) lire 185.000 milioni per l'anno 2001 quale spesa autorizzata per la copertura del maggior fabbisogno di spesa sanitaria - unità previsionale di base 12.1.41.1.220/capitolo 4352 della spesa;

c) lire 25.000 milioni annui per otto anni a decorrere dal 2002 quale contributo annuo statale a copertura degli oneri di ammortamento del mutuo - unità previsionale di base 2.3.433/capitolo 455 dell'entrata;

d) complessive lire 250.000 milioni quali oneri di ammortamento del mutuo, suddivise in ragione di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2011, così ripartite fra la quota capitale e la quota interessi per gli anni dal 2002 al 2011, delle quali lire 200.000 milioni a fronte dell'assegnazione statale di cui alla lettera c) e 50.000 milioni a fronte di entrate regionali a pareggio nel quadro complessivo del bilancio:

1) quota capitale - unità previsionale di base 53.2.9.3.706/capitolo 1586:

- lire	14.035.572.270	per l'anno	2002;
- lire	14.877.706.607	per l'anno	2003;
- lire	15.770.369.003	per l'anno	2004;
- lire	16.716.591.143	per l'anno	2005;
- lire	17.719.586.612	per l'anno	2006;
- lire	18.782.761.808	per l'anno	2007;
- lire	19.909.727.517	per l'anno	2008;
- lire	21.104.311.168	per l'anno	2009;
- lire	22.370.569.838	per l'anno	2010;
- lire	23.712.804.034	per l'anno	2011;

2) quota interessi - unità previsionale di base 53.2.9.1.701/capitolo 1568:

- lire	10.964.427.730	per l'anno	2002;
- lire	10.122.293.393	per l'anno	2003;
- lire	9.229.630.997	per l'anno	2004;
- lire	8.283.408.857	per l'anno	2005;
- lire	7.280.413.388	per l'anno	2006;
- lire	6.217.238.192	per l'anno	2007;
- lire	5.090.272.483	per l'anno	2008;
- lire	3.895.688.832	per l'anno	2009;
- lire	2.629.430.162	per l'anno	2010;
- lire	1.287.195.966	per l'anno	2011;

RAVVISATA la necessità di provvedere, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale 4/2001, all'asestamento dei surrichiamati dati contabili di bilancio in conformità al maggior importo del ricavo del mutuo effettivamente stipulato ed al relativo piano di ammortamento;

RITENUTO pertanto di incrementare lo stanziamento delle unità previsionali di base 5.1.582/capitolo 1630 dell'entrata e 12.1.41.1.220/capitolo 4352 della spesa dell'importo di lire 6.057.735.796 per l'anno 2001, corrispondente alla differenza tra lo stanziamento previsto e l'ammontare del mutuo effettivamente stipulato e di asestare i dati contabili relativi all'ammortamento del mutuo con le seguenti variazioni per gli anni dal 2002 al 2011 - corrispondenti alla differenza fra gli stanziamenti previsti e l'ammontare degli oneri derivanti dal relativo piano di ammortamento - sulle pertinenti unità previsionali di base/capitoli di seguito indicate, in aumento relativamente alla quota per capitale e in diminuzione relativamente alla quota per interessi:

a) quota capitale - unità previsionale di base 53.2.9.3.706/capitolo 1586 ed unità previsionali di base/capitoli corrispondenti per gli anni successivi al 2003:

+ lire	942.977.184	per l'anno	2002;
+ lire	894.705.968	per l'anno	2003;
+ lire	837.981.440	per l'anno	2004;
+ lire	772.001.872	per l'anno	2005;
+ lire	695.901.833	per l'anno	2006;
+ lire	608.747.525	per l'anno	2007;
+ lire	509.531.811	per l'anno	2008;
+ lire	397.168.904	per l'anno	2009;
+ lire	270.488.678	per l'anno	2010;
+ lire	128.230.581	per l'anno	2011;

b) quota interessi - unità previsionale di base 53.2.9.1.701/capitolo 1568 ed unità previsionali di base/capitoli corrispondenti per gli anni successivi al 2003:

- lire	942.977.186	per l'anno	2002;
- lire	894.705.970	per l'anno	2003;
- lire	837.981.442	per l'anno	2004;
- lire	772.001.874	per l'anno	2005;
- lire	695.901.835	per l'anno	2006;
- lire	608.747.527	per l'anno	2007;
- lire	509.531.813	per l'anno	2008;
- lire	397.168.906	per l'anno	2009;
- lire	270.488.680	per l'anno	2010;
- lire	128.230.583	per l'anno	2011;

RITENUTO altresì di adeguare le annualità del contributo statale per gli anni dal 2002 al 2009, iscritte a copertura degli oneri di ammortamento del mutuo sull'unità previsionale di base 2.3.433/capitolo 455

dell'entrata e sulle unità previsionali di base/capitoli corrispondenti per gli anni successivi al 2003, in relazione alla minor spesa complessiva di lire 16 per gli anni medesimi derivante dal piano di ammortamento del mutuo stipulato e suddivisa in ragione di lire 2 per ciascuna annualità, mentre la minore spesa complessiva di lire 4 interessante gli anni 2010 e 2011 - annualità con onere a carico del bilancio regionale - suddivisa in ragione di lire 2 per ciascun anno, resta assorbita nel quadro complessivo del bilancio a riduzione della rigidità per gli anni medesimi;

VISTO l'articolo 14, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/1999;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1630 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 6.057.735.796 per l'anno 2001.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4352 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 6.057.735.796 per l'anno 2001.

Art. 3

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 2.3.433 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 455 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ridotto di complessive lire 4, suddivise in ragione di lire 2 per ciascuno degli anni 2002 e 2003. Le annualità iscritte per gli anni dal 2004 al 2009 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi sono ridotte di complessive lire 12, suddivise in ragione di lire 2 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2009.

Art. 4

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1586 del

documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è elevato di complessive lire 1.837.683.152, suddivise in ragione di lire 942.977.184 per l'anno 2002 e di lire 894.705.968 per l'anno 2003. Le quote iscritte per gli anni dal 2004 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi sono elevate di complessive lire 4.220.052.644, così suddivise:

a)	lire	837.981.440	per l'anno	2004;
b)	lire	772.001.872	per l'anno	2005;
c)	lire	695.901.833	per l'anno	2006;
d)	lire	608.747.525	per l'anno	2007;
e)	lire	509.531.811	per l'anno	2008;
f)	lire	397.168.904	per l'anno	2009;
g)	lire	270.488.678	per l'anno	2010;
h)	lire	128.230.581	per l'anno	2011.

Art. 5

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 53.2.9.3.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1568 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ridotto di complessive lire 1.837.683.156, suddivise in ragione di lire 942.977.186 per l'anno 2002 e di lire 894.705.970 per l'anno 2003. Le quote iscritte per gli anni dal 2004 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi sono ridotte di complessive lire 4.220.052.660, così suddivise:

a)	lire	837.981.442	per l'anno	2004;
b)	lire	772.001.874	per l'anno	2005;
c)	lire	695.901.835	per l'anno	2006;
d)	lire	608.747.527	per l'anno	2007;
e)	lire	509.531.813	per l'anno	2008;
f)	lire	397.168.906	per l'anno	2009;
g)	lire	270.488.680	per l'anno	2010;
h)	lire	128.230.583	per l'anno	2011.

Art. 6

La minore spesa complessiva di lire 4, suddivisa in ragione di lire 2 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 - annualità con onere a carico del bilancio regionale - resta assorbita nel quadro complessivo del bilancio a riduzione della rigidità per gli anni medesimi.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 22 ottobre 2001

ARDUINI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
23 ottobre 2001, n. 95/RAG.

Storno nell'ambito dell'unità previsionale di base 25.2.63.2.353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dell'importo di lire 800 milioni per l'anno 2001 del capitolo 8740 al capitolo 8741 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 3207 del 2 ottobre 2001, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno dell'importo di lire 800.000.000 per l'anno 2001 all'interno dell'unità previsionale di base 25.2.63.2.353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dal capitolo 8740 al capitolo 8741 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

DECRETA

Sul capitolo 8741 «Contributi in conto interessi al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate a favore di imprese artigiane, di cooperative artigiane e di consorzi fra imprese artigiane, per acquisto, costruzione e ammodernamento laboratori, consolidamento strutture aziendali, acquisto macchinari ed attrezzature» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001 è iscritto lo stanziamento di lire 800.000.000 per l'anno 2001 mediante storno del medesimo importo dal capitolo 8740 del medesimo stato di previsione della spesa nell'ambito dell'unità previsionale di base 25.2.63.2.353 del bilancio citato.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale per la comunicazione alla Commissione consiliare competente.

Trieste, 23 ottobre 2001

ARDUINI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
24 ottobre 2001, n. 96/RAG.

Storno nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dell'importo complessivo di lire 600 milioni per l'anno 2001 dai capitoli 1454 e 1455 al capitolo 1459 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 3273 del 12 ottobre 2001, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno di complessive lire 600 milioni all'interno dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento, per lire 200 milioni al capitolo 1454 e per lire 400 milioni al capitolo 1455 con impinguamento, per l'intero importo di lire 600 milioni, del capitolo 1459 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi tutti iscritti nell'elenco delle spese di funzionamento (Elenco n. 3);

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 1459 «Spese per la pulizia, l'illuminazione ed il riscaldamento degli stabili e degli Uffici regionali» (Spesa di funzionamento) dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci citati, è iscritto l'importo di lire 600 milioni mediante prelevamento dall'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 rispettivamente degli importi di lire 200 milioni e di lire 400 milioni, con riferimento ai capitoli 1454 «Spese postali e telegrafiche, per l'uso di telex, nonché spese relative alle notifiche» (Spesa di funzionamento) e 1455 «Spese per l'uso degli impianti telefonici» (Spesa di funzionamento) dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 24 ottobre 2001

ARDUINI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 53*

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
30 ottobre 2001, n. 97/RAG.

Storno nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dell'importo di lire 200 milioni per l'anno 2001 dal capitolo 400 al capitolo 404 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 3267 del 12 ottobre 2001, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno dell'importo di lire 200.000.000 per l'anno 2001 all'interno dell'unità previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dal capitolo 400 al capitolo 404 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

DECRETA

Sul capitolo 404 «Spese per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001 è iscritto lo stanziamento di lire 200.000.000 per l'anno 2001 mediante storno del medesimo importo dal capitolo 400 del medesimo stato di previsione della spesa nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.3.3.1.53 del bilancio citato.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale per la comunicazione alla Commissione consiliare competente.

Trieste, 30 ottobre 2001

ARDUINI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 9 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 47*

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
30 ottobre 2001, n. 98/RAG.

Storno nell'ambito dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dell'importo di lire 350

milioni per l'anno 2001 dal capitolo 9210 al capitolo 9211 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 3331 del 12 ottobre 2001, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno dell'importo di lire 350.000.000 per l'anno 2001 all'interno dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dal capitolo 9210 al capitolo 9211 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

DECRETA

Sul capitolo 9211 «Contributo annuale alle Aziende di promozione turistica per il funzionamento e le attività istituzionali» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001 è iscritto lo stanziamento di lire 350.000.000 per l'anno 2001 mediante storno del medesimo importo dal capitolo 9210 del medesimo stato di previsione della spesa nell'ambito dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.501 del bilancio citato.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale per la comunicazione alla Commissione consiliare competente.

Trieste, 30 ottobre 2001

ARDUINI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 13 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 59*

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
7 novembre 2001, n. 102/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 10.2.25.2.190 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3770 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo di lire 210.799.888 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che l'importo corrispondente all'impegno riportato nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa è stato reclamato dal creditore;

RAVVISATA la necessità di riscrivere l'importo di lire 210.799.888 per l'anno 2001 nell'unità previsionale di base 10.2.25.2.190 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3770 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere di lire 210.799.888 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 10.2.25.2.190 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo di lire 210.799.888 per l'anno 2001.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di lire 210.799.888 per l'anno 2001; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 17/RAG del 6 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 novembre 2001

ARDUINI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 9 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 48*

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA
REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI
PERTINENZE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ANNO 2001

Decr. D'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
233/1992	Intervento diretto	210.799.888	3770
	Totale	210.799.888	

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AMBIENTE 10 dicembre 2001, n. AMB/
1024-UD/ESR/2680. (Estratto).

Decreto legislativo n. 22/1997 - legge regionale n. 13/1998. Revoca dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali a seguito dell'archiviazione della domanda di iscrizione all'Albo smaltitori per la mancata presentazione, entro i termini fissati, della richiesta di adeguamento dell'istanza medesima a quanto disposto dal D.M. 406/1998. Società Merlino Guido & C. S.n.c. di Merlino Luciano e Mauro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1055-UD/ESR/2680 del 31 agosto 1994 successivamente prorogato e modificato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e n. AMB/1020-UD/ESR/2680 del 16 agosto 1995, con i quali, la Società Merlino Guido & C. S.n.c. di Merlino Luciano e Mauro con sede in Comune di Buttrio (Udine), via Lippe, 4, è

stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 62.000 tonnellate;

VISTA la nota prot. n. 19677 del 25 agosto 2000, con la quale la C.C.I.A.A. di Trieste, sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nel precisare che è giacente, presso la sezione stessa, l'istanza dell'1 dicembre 1994 riguardante l'iscrizione della Società Merlino Guido & C. S.n.c. di Merlino Luciano e Mauro alla categoria 3 «raccolta e trasporto conto terzi di rifiuti speciali non tossico nocivi» di cui al D.M. 324/1991, ha chiesto alla Società di comunicare, per iscritto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della nota medesima, se intenda adeguare la predetta istanza a quanto disposto dal D.M. 406/1998;

VISTA la nota prot. n. 27371 del 17 novembre 2000, con la quale la C.C.I.A.A. di Trieste, sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ha comunicato alla Società Merlino Guido & C. S.n.c. di Merlino Luciano e Mauro che, essendo la succitata nota del 25 agosto 2000 rimasta senza risposta, la sezione regionale medesima ha disposto, nella seduta del 10 novembre 2000, l'archiviazione dell'istanza di iscrizione all'Albo smaltitori;

(omissis)

CONSIDERATO che la Società Merlino Guido & C. S.n.c. di Merlino Luciano e Mauro con sede in Buttrio (Udine), via Lippe, 4, è comunque iscritta con il n. TS/381/S del 28 febbraio 2000 (procedure semplificate), all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, per la categoria 2 «Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 22/1997, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo»;

(omissis)

DECRETA

Articolo unico

- E' revocata l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1055-UD/ESR/2680 del 31 agosto 1994 successivamente prorogata e modificata con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e n. AMB/1020-UD/ESR/2680 del 16 agosto 1995, con effetto dal 10 novembre 2000, data di

archiviazione dell'istanza di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

(omissis)

Trieste, 10 dicembre 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 10 dicembre 2001, n. AMB/1025-PN/ESR/1556. (Estratto).

Decreto legislativo n. 22/1997 - legge regionale n. 13/1998. Revoca dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali a seguito dell'archiviazione della domanda di iscrizione all'Albo smaltitori per la mancata presentazione, entro i termini fissati, della richiesta di adeguamento dell'istanza medesima a quanto disposto dal D.M. 406/1998. Ditta Ius Luigi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1154-PN/ESR/1556 del 3 ottobre 1994 successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la Ditta Ius Luigi con sede in Comune di Zoppola (Pordenone), via San Marco, 124, fraz. Castions, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 7980 tonnellate;

VISTA la nota prot. n. 19135 del 17 agosto 2000, con la quale la C.C.I.A.A. di Trieste, sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nel precisare che è giacente, presso la sezione stessa, l'istanza del 29 novembre 1994 riguardante l'iscrizione della Ditta Ius Luigi alla categoria 3 classe D «raccolta e trasporto conto terzi di rifiuti speciali non tossico nocivi» di cui al D.M. 324/1991, ha chiesto alla Ditta di comunicare, per iscritto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della nota medesima, se intenda adeguare la predetta istanza a quanto disposto dal D.M. 406/1998;

VISTA la nota prot. n. 22912 del 4 ottobre 2000, con la quale la C.C.I.A.A. di Trieste, sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ha comunicato alla Ditta Ius Luigi che, essendo la succitata nota del 17 agosto 2000 rimasta senza risposta, la sezione regionale medesima ha disposto, nella seduta del 3 ottobre 2000, l'archiviazione dell'istanza di iscrizione all'Albo smaltitori;

(omissis)

DECRETA

Articolo Unico

- E' revocata l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1154-PN/ESR/1556 del 3 ottobre 1994 successivamente prorogata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dal 3 ottobre 2000, data di archiviazione dell'istanza di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

(omissis)

Trieste, 10 dicembre 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 10 dicembre 2001, n. AMB/1026-UD/ESR/2554. (Estratto).

Decreto legislativo n. 22/1997 - legge regionale n. 13/1998. Revoca dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali a seguito dell'archiviazione della domanda di iscrizione all'Albo smaltitori per la mancata presentazione, entro i termini fissati, della richiesta di adeguamento dell'istanza medesima a quanto disposto dal D.M. 406/1998. Ditta Speranza Stefano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1453-UD/ESR/2554 del 21 novembre 1994 successivamente modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1443-UD/ESR/2554 del 7 novembre 1995, con i quali, la Ditta Speranza Stefano con sede in Comune di Udine, via Modica, 18, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 600 tonnellate;

VISTA la nota prot. n. 2272 del 24 gennaio 2001, con la quale la C.C.I.A.A. di Trieste, sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nel precisare che è giacente, presso la sezione stessa, l'istanza del 24 settembre 1994 riguardante l'iscrizione della Ditta Speranza Stefano alla categoria 3 «raccolta e trasporto conto terzi di rifiuti speciali non tossico nocivi» di cui al D.M. 324/1991, ha chiesto alla Ditta di comunicare, per iscritto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della nota medesima, se intenda adeguare la predetta istanza a quanto disposto dal D.M. 406/1998;

VISTA la nota prot. n. 13573 del 4 maggio 2001, con la quale la C.C.I.A.A. di Trieste, sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ha comunicato alla Ditta Speranza Stefano che, essendo la succitata nota del 24 gennaio 2001 rimasta senza risposta, la sezione regionale medesima ha disposto, nella seduta del 3 maggio 2001, l'archiviazione dell'istanza di iscrizione all'Albo smaltitori;

(omissis)

DECRETA

Articolo Unico

- E' revocata l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1453-UD/ESR/2554 del 21 novembre 1994 successivamente modificata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1443-UD/ESR/2554 del 7 novembre 1995, con effetto dal 3 maggio 2001, data di archiviazione dell'istanza di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

(omissis)

Trieste, 10 dicembre 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AMBIENTE 10 dicembre 2001, n. AMB/
1027-UD/ESR/2640. (Estratto).

Decreto legislativo n. 22/1997 - legge regionale n. 13/1998. Revoca dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali a seguito dell'archiviazione della domanda di iscrizione all'Albo smaltitori per la mancata presentazione, entro i termini fissati, della richiesta di adeguamento dell'istanza medesima a quanto disposto dal D.M. 406/1998. Ditta Corradini Francesco.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1012-UD/ESR/2640 del 24 agosto 1994 successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/

28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la Ditta Corradini Francesco con sede in Comune di San Vito al Torre (Udine), via Remis, 10, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 6000 tonnellate;

VISTA la nota prot. n. 19600 del 24 agosto 2000, con la quale la C.C.I.A.A. di Trieste, sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nel precisare che è giacente, presso la sezione stessa, l'istanza del 2 dicembre 1994 riguardante l'iscrizione della Ditta Corradini Francesco alla categoria 3 «raccolta e trasporto conto terzi di rifiuti speciali non tossico nocivi», alla categoria 9 «stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossici e nocivi» e alla categoria 10 «cernita di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossici e nocivi» di cui al D.M. 324/1991, ha comunicato che a seguito del decreto legislativo 22/1997 non sono più soggette all'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti quelle che gestiscono impianti di propria titolarità e ha chiesto alla Ditta di comunicare, per iscritto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della nota medesima, se intenda adeguare la predetta istanza a quanto disposto dal D.M. 406/1998;

VISTA la nota prot. n. 27504 del 20 novembre 2000, con la quale la C.C.I.A.A. di Trieste, sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ha comunicato alla Ditta Corradini Francesco che, essendo la succitata nota del 24 agosto 2000 rimasta senza risposta, la sezione regionale medesima ha disposto, nella seduta del 10 novembre 2000, l'archiviazione dell'istanza di iscrizione all'Albo smaltitori;

(omissis)

DECRETA

Articolo Unico

- E' revocata l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1012-UD/ESR/2640 del 24 agosto 1994 successivamente prorogata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dal 10 novembre 2000, data di archiviazione dell'istanza di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

(omissis)

Trieste, 10 dicembre 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 10 dicembre 2001, n. AMB/1028-TS/ESR/1345. (Estratto).

Decreto legislativo n. 22/1997 - legge regionale n. 13/1998. Revoca dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali a seguito dell'archiviazione della domanda di iscrizione all'Albo smaltitori per la mancata presentazione, entro i termini fissati, della richiesta di adeguamento dell'istanza medesima a quanto disposto dal D.M. 406/1998. Società Ecogest S.r.l.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/971-TS/ESR/1345 dell'11 agosto 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la Società Ecogest S.r.l. con sede in Comune di Trieste, via del Follatoio, 3, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 100 tonnellate;

VISTA la nota prot. n. 19140 del 17 agosto 2000, con la quale la C.C.I.A.A. di Trieste, sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nel precisare che è giacente, presso la sezione stessa, l'istanza dell'1 dicembre 1994 riguardante l'iscrizione della Società Ecogest S.r.l. alle categorie 3, 4, 5, 9 e 10 di cui al D.M. 324/1991, ha chiesto alla Società di comunicare, per iscritto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della nota medesima, se intenda adeguare la predetta istanza a quanto disposto dal D.M. 406/1998;

VISTA la nota prot. n. 22914 del 4 ottobre 2000, con la quale la C.C.I.A.A. di Trieste, sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ha comunicato alla Società Ecogest S.r.l. che, essendo la succitata nota del 17 agosto 2000 rimasta senza risposta, la sezione regionale medesima ha disposto, nella seduta del 3 ottobre 2000, l'archiviazione dell'istanza di iscrizione all'Albo smaltitori;

(omissis)

DECRETA

Articolo Unico

- E' revocata l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/971-TS/ESR/1345 dell'11 agosto 1994, successivamente prorogata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dal 3 ottobre 2000, data di archiviazione dell'istanza di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

(omissis)

Trieste, 10 dicembre 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 10 dicembre 2001, n. AMB/1029-UD/ESR/2592. (Estratto).

Decreto legislativo n. 22/1997 - legge regionale n. 13/1998. Revoca dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali a seguito dell'archiviazione della domanda di iscrizione all'Albo smaltitori per la mancata presentazione, entro i termini fissati, della richiesta di adeguamento dell'istanza medesima a quanto disposto dal D.M. 406/1998. Ditta C.A.R.A.M. - Commerciale Automezzi e Ricambi Auto Metalli di Battel Franco.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 no-

vembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1010-UD/ESR/2592 del 24 agosto 1994 successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/ 28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la Ditta C.A.R.A.M. - Commerciale Automezzi e Ricambi Auto Metalli di Battel Franco con sede in Comune di Campofornido (Udine), via Adriatica, 71, fraz. Basaldella, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 260 tonnellate;

VISTA la nota prot. n. 19599 del 24 agosto 2000, con la quale la C.C.I.A.A. di Trieste, sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nel precisare che è giacente, presso la sezione stessa, l'istanza del 30 novembre 1994 riguardante l'iscrizione della Ditta C.A.R.A.M. - Commerciale Automezzi e Ricambi Auto Metalli di Battel Franco alla categoria 3 «raccolta e trasporto conto terzi di rifiuti speciali non tossico nocivi» e alla categoria 10 «cernita di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossici e nocivi» di cui al D.M. 324/1991, ha chiesto alla Ditta di comunicare, per iscritto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della nota medesima, se intenda adeguare la predetta istanza a quanto disposto dal D.M. 406/1998;

VISTA la nota prot. n. 27369 del 17 novembre 2000, con la quale la C.C.I.A.A. di Trieste, sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ha comunicato alla Ditta C.A.R.A.M. - Commerciale Automezzi e Ricambi Auto Metalli di Battel Franco che, essendo la succitata nota del 24 agosto 2000 rimasta senza risposta, la sezione regionale medesima ha disposto, nella seduta del 10 novembre 2000, l'archiviazione dell'istanza di iscrizione all'Albo smaltitori;

(omissis)

DECRETA

Articolo Unico

- E' revocata l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1010-UD/ESR/2592 del 24 agosto 1994 succes-

sivamente prorogata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dal 10 novembre 2000, data di archiviazione dell'istanza di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

(omissis)

Trieste, 10 dicembre 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 10 dicembre 2001, n. AMB/1030/PN/ESR/1514. (Estratto).

Decreto legislativo n. 22/1997 - legge regionale n. 13/1998. Revoca dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali a seguito dell'archiviazione della domanda di iscrizione all'Albo smaltitori per la mancata presentazione, entro i termini fissati, della richiesta di adeguamento dell'istanza medesima a quanto disposto dal D.M. 406/1998. Società F.Ili Bortuzzo S.n.c.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonché il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/108-PN/ESR/1514 dell'8 febbraio 1995, con il quale, la Società F.Ili Bortuzzo S.n.c. con sede in Comune di Spilimbergo (Pordenone), via Spilimbergo, 15, fraz. Barbeano, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di ri-

futi speciali, per una quantità massima annua di 2000 tonnellate;

VISTA la nota prot. n. 19681 del 24 agosto 2000, con la quale la C.C.I.A.A. di Trieste, sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nel precisare che è giacente, presso la sezione stessa, l'istanza del 10 agosto 1994 riguardante l'iscrizione della Società F.Ili Bortuzzo S.n.c. alla categoria 3 «raccolta e trasporto conto terzi di rifiuti speciali non tossico nocivi» di cui al D.M. 324/1991, ha chiesto alla Società di comunicare, per iscritto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della nota medesima, se intenda adeguare la predetta istanza a quanto disposto dal D.M. 406/1998;

VISTA la nota prot. n. 27370 del 17 novembre 2000, con la quale la C.C.I.A.A. di Trieste, sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ha comunicato alla Società F.Ili Bortuzzo S.n.c. che, essendo la succitata nota del 24 agosto 2000 rimasta senza risposta, la sezione regionale medesima ha disposto, nella seduta del 10 novembre 2000, l'archiviazione dell'istanza di iscrizione all'Albo smaltitori;

(omissis)

DECRETA

Articolo Unico

- E' revocata l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/108-PN/ESR/1514 dell'8 febbraio 1995, con effetto dal 10 novembre 2000, data di archiviazione dell'istanza di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

(omissis)

Trieste, 10 dicembre 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 10 dicembre 2001, n. 443-D.3.0.

Determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, re-

cante il «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2001, n. 10;

VISTO in particolare l'articolo 5 della citata legge regionale 7/2000, il quale prevede che con decreto del Direttore regionale venga determinato per ciascun tipo di procedimento amministrativo il termine entro il quale esso deve essere concluso, ivi compreso quello necessario per l'espletamento dei controlli interni sugli atti previsti dalla normativa vigente, qualora non sia già direttamente disposto per legge o Regolamento;

ATTESO che ai sensi degli articoli 40, comma 1 e 41, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, il termine per il controllo interno ed il visto di ragioneria è fissato in trenta giorni;

PRESO ATTO che a norma dell'articolo 7 della citata legge regionale 7/2000 i termini per la conclusione dei singoli procedimenti possono essere sospesi per le motivazioni individuate alle lettere dalla a) alla g) del medesimo articolo;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 luglio 1995, n. 0226/Pres. concernente «Determinazione termini procedimenti di competenza del Servizio del trasporto pubblico locale e del Servizio del trasporto merci della Direzione regionale della viabilità e trasporti in esecuzione dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 29/1992», come integrato con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio 1998, n. 010/Pres. nella parte relativa al Servizio del trasporto pubblico locale;

RITENUTO di procedere alla sostituzione dei succitati provvedimenti secondo le disposizioni in materia contenute nella legge regionale 7/2000, individuando contestualmente per tutte le fattispecie procedurali di competenza della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, come attribuibili alle singole Unità organizzative della stessa, i termini entro i quali concludere i procedimenti amministrativi e precisando che, qualora i termini riportati siano già direttamente disposti per legge o Regolamento, si intende automaticamente recepita ogni eventuale modifica ad essi apportata con specifiche disposizioni successive;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 7/2000 sono determinati come dall'allegato prospetto organico, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, i termini entro i quali debbano essere conclusi i procedimenti amministrativi di competenza della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, in relazione alle unità organizzative della stessa ivi indicate.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 7/2000 il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 dicembre 2001

ZOLLIA

Allegato

DIREZIONE REGIONALE DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

**Prospetto organico di
individuazione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi.**Unità organizzativa - **Servizio della viabilità**

PROCEDIMENTI	Norma di riferimento	Termini delle strutture interessate			
		Unità organizzativa	Segr. Gen. Giunta	Ragioneria generale	Termine complessivo
1 Contributi per la sensibilizzazione al trasporto stradale	L.R. 10.4.1972, n. 18, art. 1, comma 1, lett.a)	180	60	30	270
2 Contributi a favore delle Province per la realizzazione di piste ciclabili di interesse regionale	L.R. 21.4.1993, n. 14, art. 7 bis	240		30	270
3 Contributi statali a favore dei Comuni per la realizzazione di piste ciclabili nelle aree urbane	L. 19.10.1998, n. 366 L. 28.6.1991, n. 208	240		30	270
4 Contributi a favore delle Province di Udine e Pordenone per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di interesse turistico	L.R. 26.2.2001, n. 4, art. 6, comma 141	180	60	30	270
5 Contributi a favore delle Province per gestione e manutenzione di opere stradali ed autostradali	L.R. 28.4.1994, n. 5, art. 66, commi 3 e 4	90	60	30	180

Unità organizzativa - **Servizio del Trasporto pubblico locale**

1 Modificazione ed integrazione del Piano regionale per il trasporto pubblico locale a seguito della stipulazione di nuovi protocolli d'intesa con le Province	L.R. 7.5.1997, n. 20, art. 10, comma 5	60	60	30	150
--	--	----	----	----	-----

PROCEDIMENTI	Norma di riferimento	Termini delle strutture interessate			
		Unità organizzativa	Segr. Gen. Giunta	Ragioneria generale	Termine complessivo
2 Assegnazione alle Province dei finanziamenti destinati alla copertura degli impegni assunti dalle stesse con le aziende mediante contratti di servizio	L.R. 7.5.1997, n. 20, art. 16, comma 4	60	60	30	150
3 Approvazione di titoli di viaggio agevolati per gli appartenenti a categorie protette e benemerite	L.R. 7.5.1997, n. 20, art. 20, comma 3	30	60	30	120
4 Concessione alle Province di finanziamenti per infrastrutture al servizio del TPL	L.R. 7.5.1997, n. 20, art. 27, comma 1	90	60	30	180
5 Concessione alle Province di finanziamenti per l'acquisto di nuovi scuolabus	L.R. 7.5.1997, n. 20, art. 29, comma 1	60	60	30	150
6 Contributi a privati per acquisto di veicoli elettrici	L.R. 13.11.1995, n. 43, art. 4	180	60	30	270
7 Contributi a favore di enti pubblici per acquisto di veicoli elettrici e realizzazione relative infrastrutture	L.R. 13.11.1995, n. 43, art. 5	180	60	30	270
8 Contributi per la realizzazione di progetti di mobilità e trasporto	L.R. 13.11.1995, n. 43, art. 6	200	60	30	290
9 Contributi a favore di aziende di trasporto pubblico locale per integrazione parco rotabile con veicoli elettrici	L.R. 13.11.1995, n. 43, art. 7	180	60	30	270
10 Approvazione Regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale)	L.R. 5.8.1996, n. 27, art. 4	200	60		260

PROCEDIMENTI	Norma di riferimento	Termini delle strutture interessate			
		Unità organizzativa	Segr. Gen. Giunta	Ragioneria generale	Termine complessivo
11 Assegnazione di contributi per l'istituzione, potenziamento ed il riassetto dei servizi di trasporto passeggeri marittimi, lagunari, fluviali	L.R. 23.7.1990, n. 30, art. 1	180	60	30	270
12 Contributi alle aziende concessionarie dei servizi internazionali	L.R. 14.12.1979, n. 72	390	60	30	480
13 Autorizzazioni per operazioni preliminari in fondi altrui per impianti a fune	L.R. 24.3.1981, n. 15, art. 6	120			120
14 Rilascio concessione per la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti a fune	L.R. 24.3.1981, n. 15, art. 7	120	60		180
15 Modifica della concessione per impianti a fune	L.R. 24.3.1981, n. 15, art. 8	120	60		180
16 Rinnovo della concessione per impianti a fune	L.R. 24.3.1981, n. 15, art. 11	120	60		180
17 Approvazione progetti di impianti a fune	L.R. 24.3.1981, n. 15, art. 14	200			200
18 Autorizzazione all'esercizio di impianti a fune	L.R. 24.3.1981, n. 15, art. 15	90			90
19 Approvazione del regolamento di esercizio	L.R. 24.3.1981, n. 15, art. 18	60			60
20 Autorizzazione per l'apprestamento e modifica delle piste da sci	L.R. 24.3.1981, n. 15, art. 26 quater	120			120

Unità organizzativa - Servizio del trasporto merci

1 Contributi all'Autorità portuale di Trieste per attività istituzionali	L. 28.1.1994, n. 84, art. 6	300		30	330
2 Contributi all'Autorità portuale di Trieste a fronte di mutui per investimenti	L.R. 9.12.1991, n. 57, art. 5	300	60	30	390

PROCEDIMENTI	Norma di riferimento	Termini delle strutture interessate			
		Unità organizzativa	Segr. Gen. Giunta	Ragioneria generale	Termine complessivo
3 Contributi al Consorzio industriale di Monfalcone a fronte di mutui per investimenti	L.R. 9.12.1991, n. 57, art. 5	300	60	30	390
4 Contributi al Consorzio industriale Aussa-Corno a fronte di mutui per investimenti	L.R. 9.12.1991, n. 57, art. 5	300	60	30	390
5 Contributi all'Azienda speciale per il porto di Monfalcone in conto capitale	L.R. 14.08.1987, n. 22, art. 31, comma 7	300		30	330
6 Contributi pluriennali all'Azienda speciale per il porto di Monfalcone per lavori di escavazione e nuova darsena	L.R. 12.2.1998, n. 3, art. 9, comma 33 L.R. 22.2.2000, n. 2, art. 4, comma 82	300	60	30	390
7 Contributi all'Interporto di Cervignano del Friuli a fronte di mutui per investimenti	L.R. 5.2.1992, n. 4, art. 25, comma 1	300	60	30	390
8 Contributi al Centro Commerciale all'ingrosso di Pordenone a fronte di mutui per investimenti	L.R. 5.2.1992, n. 4, art. 25, comma 9	300	60	30	390
9 Contributi pluriennali alla Terminal Intermodale di Trieste-Ferneti SpA	L.R. 26.2.2001, n. 4, art. 5, comma 121	300	60	30	390
10 Finanziamento all'Aeroporto Friuli-Venezia Giulia SpA	L.R. 15.2.1999, n. 4, art. 5, comma 67	300		30	330
11 Contributo per il Centro polifunzionale annesso all'Aeroporto Friuli-Venezia Giulia SpA	L.R. 22.2.2000, n. 2, art. 4, comma 1	300		30	330
12 Rimborso oneri relativi alla liberalizzazione di tratti autostradali	L.R. 22.2.2000, n. 2, art. 4, comma 101	300	60	30	390
13 Finanziamento annuale al Consorzio universitario IMO - IMA di Trieste	L.R. 26.9.1995, n. 39, art. 57, commi 2 e 3	300		30	330

PROCEDIMENTI	Norma di riferimento	Termini delle strutture interessate			
		Unità organizzativa	Segr. Gen. Giunta	Ragioneria generale	Termine complessivo
14 Contributo annuale all'AIOM di Trieste	L.R. 14.8.1987, n. 22, art. 29	300	60	30	390
15 Contributi a favore dell'ISTIEE con sede in Trieste	L.R. 20.5.1986, n. 22, art. 8, comma 2	300	60	30	390

Unità organizzativa - **Servizio del demanio marittimo, fluviale e lacuale**

I procedimenti istruttori individuati, già attribuiti alle Capitanerie di Porto fino a 7.09.2001, sono stati attribuiti al Servizio del demanio marittimo, fluviale e lacuale istituito in data 24.10.2001. I termini sottoriportati corrispondono a quelli previsti dalla normativa statale di settore (D.M. 765/94), nelle more dell'adozione di specifica disciplina regionale e integrate per le esigenze proprie del trasferimento.

PROCEDIMENTI	Norma di riferimento	Termini delle strutture interessate			
		Unità organizzativa	Segr. Gen. Giunta	Ragioneria generale	Termine complessivo
1 Rilascio di concessione di beni demaniali marittimi	Art. 36, comma 1 Cod. Nav.; Art. 1, comma 2, L. 494/93 come sost. da art. 10 della L. 88/01	300			300
2 Rilascio della concessione provvisoria	Art. 10 Reg. Cod. Nav.	Rilasciata d'ufficio nei limiti previsti dalla legge entro la data di scadenza del provvedimento originario			
*3 Rinnovo automatico di concessione di beni demaniali marittimi. (*vedi nota)	Art. 01, comma 2, L. 494/93 come sost. da art. 10 della L. 88/01	100			100
4 Rilascio di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione	Art. 37 Cod. Nav.	300			300
5 Rilascio di concessione di beni demaniali marittimi a seguito di licitazione privata	Art. 37, 2° comma, Cod. Nav.	300			300
6 Variazioni al contenuto della concessione di beni demaniali marittimi	Art. 24 Reg. Cod. Nav.	300			300

PROCEDIMENTI	Norma di riferimento	Termini delle strutture interessate			
		Unità organizzativa	Segr. Gen. Giunta	Ragioneria generale	Termine complessivo
7 Anticipata occupazione di zone demaniali marittime	Art. 39 Cod. Nav.	130			130
8 Riduzione del canone ove l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi	Art. 40 Cod. Nav.	200			200
9 Autorizzazione a costituire ipoteca sulle opere costruite dal concessionario sui beni demaniali	Art. 41 Cod. Nav.	70			70
10 Revoca parziale o totale di concessione demaniale marittima	Art. 42 Cod. Nav.	120			120
11 Subingresso nella concessione demaniale marittima	Art. 48 Cod. Nav.	120			120
12 Assunzione dei provvedimenti di autotutela	Art. 54-55 Cod. Nav.	300			300

* Nella fase del passaggio delle competenze dalla Capitaneria di porto al Servizio del demanio marittimo, fluviale e lacuale, stante la molteplicità delle domande e le difficoltà operative, si ritiene di fissare i termini per il rinnovo automatico delle concessioni, limitatamente a quelle in scadenza al 31.12.01, in giorni 300 dalla scadenza medesima, con rilascio di provvedimento provvisorio entro il 31.12.01 a garanzia della continuità operativa.

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 novembre 2001, n. 4108. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Aviano (Pordenone). Autorizzazione alla costituzione di un diritto di superficie riguardante terreni soggetti ad uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. E' autorizzata la costituzione, da parte del Comune di Aviano (Pordenone), di un diritto di superficie su un'area di proprietà comunale presuntivamente gravata da uso civico, per il prezzo di lire 21.250/mq., così individuata e distinta al catasto:

mapp. 3/d del Foglio n. 1 del Comune censuario di Aviano, della superficie di mq. 5000.

2. Di prescrivere che la presente autorizzazione decada, qualora entro un anno dalla sua comunicazione al Comune di Aviano (Pordenone), la medesima Amministrazione comunale non realizzi la costituzione del diritto di superficie prevista.

3. Di prescrivere che il Comune di Aviano (Pordenone) dia tempestiva comunicazione della esecuzione degli adempimenti autorizzati con la presente deliberazione al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici ed alla Direzione regionale per le autonomie locali.

4. Di prescrivere che la somma che il Comune di Aviano ricaverà dalla costituzione del diritto di superficie di cui alla presente delibera sia investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune di Aviano con vincolo a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinata, occorrendo, ad opere di carattere permanente di interesse generale della collettività di Aviano.

5. Di precisare che il presente procedimento attiene alla sola materia degli usi civici, ferma restando l'applicazione delle norme in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente, cui sono preposti altri uffici ed Amministrazioni, e l'acquisizione e osservanza di ogni altra autorizzazione eventualmente prevista da tali norme.

6. (omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

2002

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA,
DELLA COOPERAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento di sezione nel Registro regionale delle cooperative della società «Pianeta Natura Piccola Società Cooperativa a r.l.» di Tolmezzo.

Con decreto assessorile del 19 settembre 2001, la società «Pianeta Natura Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Tolmezzo, è stata trasferita dalla sezione produzione e lavoro alla sezione miste, mantenendo invariato il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative.

Trasferimento di sezione nel Registro regionale delle cooperative della società «La Nuova Terra Piccola Società Cooperativa a r.l.» di Vito d'Asio.

Con decreto assessorile del 5 dicembre 2001, la società «La Nuova Terra Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Vito d'Asio, è stata trasferita dalla sezione miste alla sezione agricoltura, mantenendo invariato il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative.

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Arterga. Avviso di approvazione della variante n. 1 bis al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 52 del 26 novembre 2001 il Comune di Arterga ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 1bis al Piano regolatore generale comunale visto il parere n. 171/1-T/01 del 17 settembre 2001 del Comitato Tecnico Regionale e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Azzano Decimo. Avviso di approvazione della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 68 dell'8 ottobre 2001 il Comune di Azzano Decimo ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale modificato in seguito all'accoglimento dell'opposizione presentata e prendendo atto che non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune Brugnera. Avviso di approvazione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 97 del 29 novembre 2001 il Comune di Brugnera ha preso atto che, in ordine alla variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32, comma 5 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Corno di Rosazzo. Avviso di adozione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 68 del 26 novembre 2001 il Comune di Corno di Rosazzo ha adottato la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Fiume Veneto. Avviso di approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 67 del 29 novembre 2001 il Comune di Fiume Veneto ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni.

Comune di Fiume Veneto. Avviso di approvazione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 68 del 29 novembre 2001 il Comune di Fiume Veneto ha approvato, ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni.

Comune di Pinzano al Tagliamento. Avviso di adozione della variante n. 3 generale al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 13 del 25 aprile 2001 il Comune di Pinzano al Tagliamento ha adottato la variante n. 3 generale al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 generale al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI GRADO

(Gorizia)

Avviso di asta pubblica per l'appalto della fornitura di un'autovettura per il servizio di Polizia municipale.

È indetta asta pubblica per l'appalto della fornitura di un'autovettura per il servizio di Polizia municipale.

Prezzo a base d'asta: euro 19.367,13, IVA esclusa.

Criterio di aggiudicazione: offerta più bassa rispetto al prezzo a base d'appalto, ai sensi dell'articolo 73, lettera c) del R.D. 827/1924.

L'offerta deve pervenire all'ufficio protocollo entro le ore 13.00 del giorno 30 gennaio 2002, pena l'esclusione.

Informazioni, chiarimenti e copia del bando integrale potranno essere richiesti al Servizio di polizia municipale - Tel. 0431/80100 o visionati sul sito: www.comune.grado.go.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Alide Dovier

COMUNE DI PAVIA DI UDINE

(Udine)

Avviso di gara d'appalto per la fornitura di arredo scolastico per le scuole comunali.

Si rende noto che il Comune di Pavia di Udine indice per il giorno 9 gennaio 2002 un pubblico incanto per l'appalto della fornitura di arredo scolastico per le scuole comunali, per un importo a base d'asta di euro 22.341,93 (lire 43.260.000) IVA esclusa.

Le offerte in busta sigillata dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 12.00 dell'8 gennaio 2002.

Per il ritiro del relativo bando di gara d'appalto gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio tecnico comunale (Tel. 0432/675480, Fax 0432/675813) da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12.30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
E TECNICO MANUTENTIVO: arch. Lucio Pozzetto

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO

(Gorizia)

Avviso di gara esperita per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria per il quinquennio 1° gennaio 2002-31 dicembre 2006.

Ai sensi dell'articolo 8 - comma 3, decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, si rende noto che l'aggiudicazione del servizio di tesoreria per il quinquennio 1° gennaio 2002-31 dicembre 2006 è stato aggiudicato alla Banca Popolare Friuladria, che lo eserciterà nei suoi locali siti in Staranzano.

Gli Istituti di credito partecipanti all'asta del giorno 28 novembre 2001 e le modalità di aggiudicazione sono indicati nell'avviso integrale di gara esperita esposto all'Albo pretorio.

San Canzian d'Isonzo, lì 12 dicembre 2001

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'U.O.:

Annarita Govetto

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

(Udine)

Avviso di gara esperita per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'impresa comunale nella pubblicità e dei diritti nelle pubbliche affissioni.

1. *Amministrazione aggiudicatrice:* Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine), piazza del Municipio n. 1 - telefono 0431/620397.

2. *Oggetto ed importo dell'appalto:* Affidamento in concessione servizio di accertamento e riscossione pubbliche affissioni e pubblicità affine per anni due a decorrere dal 1° gennaio 2002. Aggio a base d'asta 40%, sul gettito complessivo a favore del concessionario. Minimo garantito annuo a favore del Comune - euro 26.000.

3. *Procedura di aggiudicazione:* asta pubblica.

4. *Data determinazione di aggiudicazione:* 29 novembre 2001.

5. *Criterio di aggiudicazione:* Minore aggio offerto.

6. *Numero offerte ricevute:* n. 1 (una).

7. *Ditta aggiudicataria:* Ditta A.I.P.A. S.p.A. - Agenzia Italiana per Pubbliche Amministrazioni - con sede legale in Milano - piazza Giovine Italia n. 5 e sede amministrativa in via Cechov n. 50.

8. Data di spedizione del presente avviso: 12 dicembre 2001.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
Marcello Mele

AC.E.G.A.S. S.p.A.
Trieste

Aggiornamento tariffe idriche 2001, pubblicate dall'AC.E.G.A.S. S.p.A., concessionaria del Comune di Trieste del servizio idrico integrato e conformemente alla Deliberazione del CIPE del 4 aprile 2001, n. 52. Comune di Trieste - periodo 1° luglio 2001-30 giugno 2002.

Servizio Acquedotto

Descrizione Tariffe	Tariffa 1 luglio 2001 lire/mc	Tariffa 1 luglio 2001 euro/mc
A Tariffe per tutti gli usi:		
1. Tariffa agevolata - per consumi solo domestici fino a 8 mc mensili	519	0,2680411
2. Tariffa base - per consumi solo domestici oltre 8 mc mensili e, per gli altri usi, fino ai quantitativi mensili contrattualmente impegnati	993	0,5128417
3. Tariffe di eccedenza - per consumi eccedenti i quantitativi contrattualmente impegnati e fino a una volta e mezzo detti quantitativi mensili	1981	1,0231011
4. Per consumi eccedenti compresi tra una volta e mezzo e due volte I quantitativi impegnati mensili	2966	1,5318112
5. Per consumi oltre due volte I quantitativi impegnati mensili	3949	2,0394883
B Tariffe per usi agricoli		
1. Per consumi fino a 40 mc mensili per utenza agricola	519	0,2680411
2. Per consumi oltre 40 mc mensili per utenza agricola	993	0,5128417
C Tariffe uso allevamento		
1. Per l'intero consumo	501	0,2587449
D Tariffe alternative		
1. Consumi fino a 8 mc mensili	993	0,5128417
2. Consumi oltre 8 mc mensili	1981	1,0231011
E Tariffe per usi industriali		
1. Fino a 250.000 mc/anno	993	0,5128417
2. Da 250.001 a 400.000 mc/anno	935	0,4828872
3. Da 400.001 a 3.000.000 mc/anno	300	0,1549371
4. Oltre 3.000.001 mc/anno	342	0,1766283

F Tariffe subdistributori

1. Tariffa agevolata - per consumi solo domestici fino a 8 mc mensili	327	0,1688814
2. Tariffa base - per consumi solo domestici oltre 8 mc mensili e, per gli altri usi, fino ai quantitativi mensili contrattualmente impegnati	624	0,3222691
3. Tariffe di eccedenza - per consumi eccedenti i quantitativi contrattualmente impegnati e fino a una volta e mezzo detti quantitativi mensili	1248	0,6445382
4. Per consumi eccedenti compresi tra una volta e mezzo e due volte i quantitativi impegnati mensili	1869	0,9652579
5. Per consumi oltre due volte i quantitativi impegnati mensili	2487	1,2844283

Servizi fognatura e depurazione

Descrizione Tariffe	Tariffa 1 luglio 2001 lire/mc	Tariffa 1 luglio 2001 euro/mc
A. Usi civili		
1. Tariffa fognatura	203,83	0,1052694
2. Tariffa depurazione	567,53	0,2931048
B. Usi industriali		
1. f2	203,83	0,1052694
2. dv	14,85	0,0076694
3. db	24,75	0,0127823
4. df	9,9	0,0051129
5. da	0	0

L'aumento tariffario viene applicato dal 1° luglio 2001.

Rimangono invariate le vigenti quote di utenza stabilite con il provvedimento CIP 45/1974.

Il canone mensile per impianti anticendio viene aggiornato a lire 5000/mensili corrispondenti a euro 2,5822845/mensili.

DIREZIONE COMMERCIALE: IL DIRETTORE:
Angelo Minighin

Aggiornamento tariffe idriche 2001, pubblicate dall'AC.E.G.A.S. S.p.A., concessionaria del Comune di Trieste del servizio idrico integrato e conformemente alla Deliberazione del CIPE del 4 aprile 2001, n. 52. Comune di Muggia - periodo 1° luglio 2001-30 giugno 2002.

Servizio acquedotto

Descrizione Tariffe	Tariffa 1 luglio 2001 lire/mc	Tariffa 1 luglio 2001 euro/mc
A Tariffe per tutti gli usi:		
1. Tariffa agevolata - per consumi solo domestici con un quantitativo di minimo garantito pari a 80 mc annui	990	0,5112923
2. Tariffa base - per consumi solo domestici oltre 81 mc annui e, per gli altri usi, fino ai quantitativi mensili contrattualmente impegnati.	1486	0,7674550
3. Tariffe di eccedenza - per consumi solo domestici eccedenti i quantitativi contrattualmente impegnati e fino a una volta e mezzo detti quantitativi annui.	1781	0,9198097
4. Per consumi solo domestici oltre una volta e mezzo i quantitativi impegnati annui, e per gli altri usi oltre i quantitativi annui contrattualmente impegnati.	2178	1,1248431
C Tariffe uso allevamento		
1. Per l'intero consumo	742	0,3832110
D Tariffe comunali		
1. Per l'intero consumo	1486	0,7674550

Servizi fognatura e depurazione

Descrizione Tariffe	Tariffa 1 luglio 2001 lire/mc	Tariffa 1 luglio 2001 euro/mc
A. Usi civili		
1. Tariffa fognatura	203,83	0,1052694
2. Tariffa depurazione	567,53	0,2931048

L'aumento tariffario viene applicato dal 1° luglio 2001.

Rimangono invariate le vigenti quote di utenza stabilite con il provvedimento CIP 45/1974.

Il canone mensile per impianti anticendio viene aggiornato a lire 5000/mensili corrispondenti a euro 2,5822845/mensili.

DIREZIONE COMMERCIALE: IL DIRETTORE:
Angelo Minighin

COMUNE DI AZZANO DECIMO
(Pordenone)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata dell'ambito C. 1.4 in frazione di Tiezzo di proprietà della Ditta Nordest S.a.s. ed altri.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e sue successive modifiche ed integrazioni;

AVVERTE

che con deliberazione consiliare n. 82 del 30 novembre 2001, esecutiva a norma di legge, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata dell'ambito C.1.4 in frazione di Tiezzo di proprietà della ditta Nordest S.a.s. ed altri.

Gli elaborati del Piano medesimo saranno depositati nella Segreteria della sede comunale a libera visione del pubblico per la durata di 30 giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili interessati dal P.R.P.C. potranno presentare opposizioni.

Azzano Decimo, 6 dicembre 2001

IL SINDACO:
avv. Paolo Panontin

COMUNE DI CHIUSAFORTE
(Udine)

Modifiche ed integrazione di alcuni articoli dello statuto comunale.

Articolo 2 - Finalità

al comma 3, lett. e) viene aggiunta la frase: «In particolare, il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti»;

allo stesso comma, viene aggiunta la seguente lett. m):

- «salvaguardia degli interessi dei contribuenti anche con l'adeguamento dei propri Regolamenti, relativi all'imposizione tributaria e fiscale, ai principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, di dovere di informazione del contribuente, di conoscenza, di chiarezza e di motivazione degli atti e di semplificazione e tutela dell'integrità patrimoniale.».

- Al Titolo II - Ordinamento strutturale, al Capo I - tra la parola «Organi» e «loro attribuzioni» si aggiunge «Di Governo».

- All'articolo 7 - dopo «Organi» si aggiunge «Di Governo».

Al comma 1 dello stesso articolo, dopo «organi» si aggiunge «di governo».

Al comma 4 dello stesso articolo, si sostituisce «...nella gestione amministrativa» con «nel governo».

- All'articolo 8 - Deliberazioni degli organi collegiali - al 2° comma, tra la parola «verbalizzazione» e le parole «e delle sedute» viene aggiunto «degli atti e».

- L'articolo 10 - convocazione del Consiglio comunale - viene modificato come segue:

1. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tale ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni dalla richiesta e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

2. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune, almeno tre giorni liberi prima della seduta; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può provvedere anche una seconda convocazione, da tenersi nel termine fissato nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il recapito degli avvisi di convocazione del Consiglio contenenti le questioni da trattare può essere effettuato anche mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento; in tal caso, ai fini del rispetto dei termini di cui al precedente comma, fa fede la data di spedizione dell'avviso.

4. Nei casi d'urgenza è sufficiente che gli avvisi di convocazione, contenenti gli argomenti da trattare, siano consegnati almeno 24 ore prima dell'ora fissata per l'adunanza. In questo caso, la discussione di uno o di tutti gli argomenti, e le relative deliberazioni, possono essere rinviate al giorno seguente, ove ciò sia richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti, da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 48 ore prima della seduta, salvo i casi previsti dai precedenti commi 4 e 5, in relazione ai quali la documentazione deve essere messa a disposizione almeno 24 ore prima.

8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

9. La prima convocazione del Consiglio comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco neo-eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

10. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

- All'articolo 12 - Commissioni consiliari - vengono previste anche le Commissioni «Miste» - L'articolo viene quindi così modificato:

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, di studio. Dette commissioni, se composte solo da consiglieri comunali, verranno formate con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi le funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita a Consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.

2. Potranno essere istituite anche Commissioni miste, ossia formate da Consiglieri comunali e da soggetti estranei all'Amministrazione comunale. In attuazione della delibera consiliare di istituzione, la Giunta comunale provvederà alla nomina della Commissione mista, previa designazione dei Consiglieri comunali da parte dei Capigruppo consiliari.

3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate nell'apposito Regolamento di funzionamento del Consiglio. In tale Regolamento verranno anche disciplinate le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni in parola.

4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

- All'articolo 15 - Gruppi consiliari - viene aggiunto il seguente 2° comma:

2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purchè tali gruppi risultino composti da almeno 3 membri.

l'originario 2° comma, diventa 3° comma e viene così modificato:

3. E' istituita, presso il Comune di Chiusaforte, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate nell'articolo 14, comma 3, del presente Statuto, nonchè dall'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La discipli-

na, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

- All'articolo 16 - Sindaco

al 2° comma, dopo la parola «rappresenta» si aggiunge «istituzionalmente»;

al 3° comma, dopo la parola «leggi» viene aggiunto «..., dallo Statuto,...»;

al 4° comma, dopo «enti,» si aggiunge «aziende ed istituzioni».

- All'articolo 17 - Attribuzioni di amministrazione - il 1° comma:

- lett. c), viene così modificato: «convoca i comizi per i referendum previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 267/2000»;

- lett. d) viene così formulato: «esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge»;

- lett. e) viene così formulato: «adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge, con particolare riferimento ai casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. In caso di emergenza che interessi il territorio di più Comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie nel proprio ente fino a quando non intervengano gli altri soggetti competenti a norma di legge»;

- le originarie lett. e), f), g) assumono rispettivamente le lett. f), g), h).

- viene aggiunta la seguente lett. i): «rappresenta l'ente in giudizio».

- L'articolo 23 - Giunta comunale - viene così modificato:

1. La Giunta è organo del Comune, collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza, operando attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.

3. La Giunta, in particolare:

a) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

b) delibera le variazioni di bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario;

c) delibera la costituzione in giudizio, la proposi-

zione delle liti ed autorizza il Sindaco a stare in giudizio.

4. La Giunta collabora inoltre con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e riferisce annualmente al Consiglio stesso sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti di tale organo.

- L'articolo 24 - Composizione della Giunta - viene così modificato:

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori variabile da 2 a 4, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco. Il numero degli Assessori sarà stabilito dal Sindaco.

2. Gli Assessori sono normalmente scelti tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità, compatibilità e candidabilità alla carica di Consigliere comunale ed in possesso di particolare competenza tecnica, amministrativa o professionale. Qualora siano stati nominati Assessori esterni, il Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla loro nomina, procede ad accertare le condizioni di eleggibilità, di compatibilità e di candidabilità degli stessi.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

4. L'Assessore esterno, eventualmente nominato Vice Sindaco, non può presiedere il Consiglio comunale, in luogo del Sindaco.

- Articolo 25 - Nomina degli Assessori -

al 2° comma, dopo la parola «revocati» viene aggiunto» o deceduti».

- Articolo 26 - Funzionamento della Giunta -

il 3° comma viene così modificato: «Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno (arrotondati in eccesso) dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione non s'intende approvata.»

viene aggiunto il seguente 4° comma: «Le sedute della Giunta non sono pubbliche.».

- L'articolo 27 - viene così modificato: «Attività degli Assessori»

1. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e, nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti, presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici, verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali del Comune, approvati dal Consiglio.

2. La loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco.

3. Gli assessori forniscono al Segretario del Comune e ai Funzionari Responsabili dei servizi le direttive per la predisposizione dei programmi e delle iniziative da sottoporre all'esame degli organi di governo.».

- L'articolo 28 - «Partecipazione popolare»

al 1° comma, dopo la parola «...associati,» si aggiunge «... nonchè dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti...».

al 2° comma, viene stralciata la parola «cittadini».

- All'articolo 46 - Forme di gestione dei servizi pubblici -

il 1° comma viene così modificato: «Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.».

- All'articolo 47 - Aziende speciali

viene aggiunto il seguente 4° comma: «Con riferimento all'articolo 114, 3° comma, ultima parte, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni gli Amministratori dell'azienda speciale sono nominati dal Sindaco, a norma del precedente articolo 16, 4° comma, fra persone che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, compatibilità e candidabilità alla carica di Consigliere comunale, siano dotate anche di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. Gli amministratori nominati ai sensi del periodo precedente durano in carica tre anni. Gli amministratori stessi possono essere revocati dal Sindaco, con provvedimento motivato, solo in casi eccezionali, quali esemplificativamente, gravi violazioni di legge, documentata inefficienza, difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione comunale; in particolare, in quest'ultima ipotesi, la difformità deve essere attentamente valutata in relazione all'autonomia gestionale dell'azienda speciale.».

- All'articolo 49 - Istituzioni

viene aggiunto il seguente 6° comma: «Con riferimento all'articolo 114, 3° comma, ultima parte, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni gli Amministratori dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, a norma del precedente articolo 16, 4° comma, fra persone che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, compatibilità e candidabilità alla carica di Consigliere comunale, siano dotate anche di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o privati o per uffici ricoperti. Gli amministratori nominati ai sensi del periodo precedente durano in carica tre anni. Gli amministratori stessi possono essere revocati dal Sindaco, con provvedi-

mento motivato, solo in casi eccezionali, quali esemplificativamente, gravi violazioni di legge, documentata inefficienza, difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione comunale; in particolare, in quest'ultima ipotesi, la difformità deve essere attentamente valutata in relazione all'autonomia gestionale dell'istituzione.».

- L'articolo 50 - Società - viene così modificato:

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione, onde evitare che si verifichino casi di incompatibilità e conflitti tra Amministrazione comunale e società controllata.

5. Il Sindaco, o un suo delegato, partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

6. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della Società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

- L'articolo 53 - Accordi di programma - viene così modificato:

1. Il Comune di Chiusaforte può farsi parte attiva per concludere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Comunità montana, di Province, di Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti, pubblici o privati, o comunque di due o più dei soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

- Articolo 55 - Organizzazione degli uffici e del personale -

al 1° comma, dopo la parola «amministrativa», si aggiunge: «attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi o, in via residuale, al Segretario comunale.».

- Articolo 62 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi -

il 1° comma viene così modificato: «Spettano ai

responsabili le funzioni previste dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni: il regolamento degli uffici e servizi precisa le attività e gli atti rientranti in tali funzioni. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa. I provvedimenti dei Funzionari responsabili dei servizi qualificati come «determinazioni» vengono pubblicati all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, ai soli fini di pubblicità - notizia.»

- L'articolo 65 - Ufficio di indirizzo e di controllo - viene così modificato:

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie di cui agli articoli 242 e 243 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Comune attua i controlli interni previsti dall'articolo 147 dello stesso decreto legislativo n. 267/2000 anche in deroga agli altri principi indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1999 e anche in forma associata con altri Enti pubblici.

- Articolo 73 - Attività finanziaria del Comune -

viene aggiunto il seguente 4° comma: «La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni e disposizioni attuative, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel Funzionario responsabile del servizio.»

- Articolo 78 - Revisore dei conti -

al 2° comma viene aggiunta la seguente frase:

«La revoca dall'ufficio è deliberata dal Consiglio comunale, dopo formale contestazione degli addebiti, da parte del Sindaco all'interessato, al quale è concesso il termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.»

- Articolo 83 - Pareri obbligatori - viene così modificato:

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, applicando le disposizioni di cui all'articolo

16 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge.

In calce allo statuto viene inserito l'indice degli articoli.

Modifiche ed integrazioni apportate con delibera C.C. n. 25 del 25 giugno 2001 (CO.RE.CO. del 24 settembre 2001, numeri 27557/30080-4040), modificata ed integrata con delibera C.C. n. 47 del 14 settembre 2001 - (CO.RE.CO. del 24 settembre 2001, numeri 29721/4041).

COMUNE DI FANNA

(Pordenone)

Avviso di adozione del Piano per insediamenti produttivi da attuarsi tramite P.R.P.C. di iniziativa pubblica alla zona D2 in via Circonvallazione Nuova con variante n. 2 al P.R.G.C.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti del 2° e 3° comma, dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni

RENDE NOTO

Che gli atti del progetto e dei suoi allegati, relativi al Piano per insediamenti produttivi da attuarsi tramite P.R.P.C. di iniziativa pubblica relativo alla zona D2 in via Circonvallazione Nuova con variante n. 2 al P.R.G.C., adottato con delibera del Consiglio comunale n. 33 del 22 ottobre 2001 verranno depositati in libera visione, presso la Segreteria comunale, per 30 (trenta) giorni effettivi, da lunedì a venerdì, durante l'orario di apertura al pubblico, a far luogo dal 10 dicembre 2001.

Entro i suddetti termini chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare osservazioni in carta legale da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'ufficio protocollo del Comune. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni, sulle quali questo Comune si pronuncerà specificatamente.

Fanna, 6 dicembre 2001

IL SINDACO:
Maria Grazia Girolami

COMUNE DI FONTANAFREDDA
(Pordenone)

Avviso di deposito e di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata, denominato «Moras», in località Nave.

IL DIRIGENTE DELLE AREE TECNICHE

VISTA la deliberazione consiliare n. 101 in data 29 novembre 2001 di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata, denominato «Moras» in località Nave;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

RENDE NOTO

Il suddetto Piano, è depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Le osservazioni e le opposizioni potranno essere inoltrate con esposto al Sindaco redatto su carta legale.

Fontanafredda, 17 dicembre 2001

IL DIRIGENTE DELLE AREE TECNICHE:
Antonio Zofrea

Avviso di deposito e di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata, denominato «Il Borgo», in località Nave.

IL DIRIGENTE DELLE AREE TECNICHE

VISTA la deliberazione consiliare n. 102 in data 29 novembre 2001 di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata, denominato «Il Borgo» in località Nave;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

RENDE NOTO

Il suddetto Piano è depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presen-

tare al Comune osservazioni al P.R.P.C. e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Le osservazioni e le opposizioni potranno essere inoltrate con esposto al Sindaco redatto su carta legale.

Fontanafredda, 17 dicembre 2001

IL DIRIGENTE DELLE AREE TECNICHE:
Antonio Zofrea

COMUNE DI GRADO
(Gorizia)

Modifiche ed integrazioni allo Statuto comunale.

(omissis)

All'articolo 2, il comma 2 è abrogato e sostituito con il seguente:

«2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini al di fuori del proprio territorio. Tali interventi saranno comunque attuati nel pieno rispetto della legge in vigore. Inoltre può intraprendere iniziative dirette a favorire il rientro nella comunità dei nativi, dei radicati nel territorio e dei loro discendenti.»

All'articolo 3, il comma 4 è abrogato e sostituito con il seguente:

«4. Nelle cerimonie o nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.»

All'articolo 3, è aggiunto, dopo il comma 4, il seguente:

«5. Il Consiglio può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune ad enti od istituzioni per fini anche non istituzionali, nonché a privati, ove sussista un pubblico interesse.»

All'articolo 4, il comma 1 è abrogato e sostituito con il seguente:

«1. Il Comune di Grado è retto dalle norme del presente Statuto e da quelle regolamentari di attuazione, secondo i principi fissati dalla legge. Esso stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione, le funzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze e per la partecipazione popolare. L'organizzazione della struttura ha la finalità di realizzare l'efficienza degli Uffici e dei Servizi e si basa sui criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli gestionali.

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 4 bis

Pari opportunità

1. In relazione alla situazione degli eletti, per assicurare le pari opportunità tra uomo e donna, è garantita la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, aziende ed istituzioni.

2. Qualora uno dei due sessi non fosse rappresentato nel Consiglio ed il Sindaco decidesse per la nomina di assessori esterni, dovrà garantire la presenza in Giunta del rappresentante del sesso mancante.

3. Nella scelta dei rappresentanti del Comune da nominare o designare negli Enti, aziende ed istituzioni dipendenti sarà garantito il rapporto di 1 a 3 tra i sessi, con riferimento al numero complessivo delle persone da nominare.»

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 6 bis

Tutela del lavoro

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze concorre a garantire l'occupazione ed il diritto al lavoro, come sancito dalla Costituzione.».

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 7 bis

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, assistenziale, associativa, sport, tempo libero, giochi, cultura e spettacolo, istruzione, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.»

All'articolo 8, il comma 2 è abrogato e sostituito con il seguente:

«2. Il Comune partecipa alla formazione di una cultura europeistica che contribuisca, anche attraverso la collaborazione tra Comunità locali, a realizzare l'Europa dei popoli.»

All'articolo 10, il comma 1 è abrogato e sostituito con il seguente:

«1. Il Comune tutela la «lingua» e la cultura gradesi

ed intende valorizzarle favorendone la diffusione, l'uso e lo studio.»

All'articolo 11, il comma 1 è abrogato e sostituito con il seguente:

«1. Il Comune assume particolare impegno al mantenimento ed alla valorizzazione di tutte le attività economiche svolte nel territorio, promuovendo ogni forma di collaborazione con gli Enti pubblici e i privati operanti nei settori.»

All'articolo 12, il comma 1 è abrogato e sostituito con il seguente:

«1. Sono organi del Comune: il Consiglio, il Sindaco, la Giunta.»

All'articolo 13, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati e sostituiti con i seguenti:

«1. Il Consiglio comunale individua ed interpreta gli interessi generali della Comunità, conforma all'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità e trasparenza, assicurandone l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

2. Esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dello Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

All'articolo 13, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«3.bis Il Consiglio definisce gli indirizzi per le nomine e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi espressamente previsti dalla legge. Detti indirizzi hanno validità temporale limitata alla durata in carica dell'organo consiliare che le ha dettate.

3.ter Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.»

All'articolo 13, il comma 5 è abrogato e sostituito con il seguente:

«5. L'iniziativa delle proposte di deliberazione consiliare spetta alla Giunta nonché ai Consiglieri comunali secondo la previsione normativa di cui agli articoli 42 - 43 - 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo le procedure stabilite nell'apposito Regolamento.»

All'articolo 13, il comma 7 è abrogato e sostituito con il seguente:

«7. Le procedure di funzionamento del consiglio, dei gruppi consiliari e della conferenza dei capigruppo sono stabilite dall'apposito Regolamento.»

All'articolo 13, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:

«8. Il Regolamento fisserà le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie.»

Dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 13 bis

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Sono ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazione relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno otto giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta; quelle straordinarie almeno quattro. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuato dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione del Consiglio è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio comunale; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta, deve trattarsi di argomento sopravvenuto alla convocazione, non deve riguardare argomenti di natura regolamentare o ad essi collegati; deve essere allegata all'avviso la proposta di delibera.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno sei giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno tre giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di sessioni urgenti, salvo particolari diversi termini imposti dalla legge.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplinano il funzionamento.

Art. 13 ter

Linee programmatiche

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun gruppo consiliare ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti che verranno votati dal Consiglio comunale prima dell'approvazione del documento complessivo.

3. Con cadenza annuale, possibilmente in coincidenza con la verifica prevista dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

4. Il Consiglio potrà integrare, nella corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modificare le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero insorgere.

5. Al termine del mandato, il Sindaco presenta all'organo consiliare che ne prende atto, il documento sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 13 quater

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità.

2. Il Consigliere, che nell'elezione alla carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze, svolge le funzioni di Consigliere anziano. A parità di voto, sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri che non intervengono alle due sessioni ordinarie dell'anno solare, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale proposito, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza matura-

ta da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo periodo, il Consiglio comunale esamina e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Art. 13 quinques

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo articolo del presente Statuto.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 13 sexies

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono

stati eletti purché tali gruppi risultano composti da almeno due membri.

3. Nel caso in cui in una lista di candidati risulti eletto un solo Consigliere questi assume la carica di capogruppo e la manterrà anche se, durante la tornata amministrativa, dovesse uscire dalla lista di elezione originaria.

4. E' istituita, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'articolo 13 del presente Statuto, nonché dall'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio comunale.

5. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'Ufficio protocollo del Comune.

6. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

7. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione per tale scopo dal Sindaco.

Art. 13 septies

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale di rappresentanza. Le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia saranno presiedute da un Consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni saranno disciplinati dall'apposito Regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio. Nelle commissioni consiliari aventi natura tecnica i componenti possono farsi accompagnare da un esperto in materia. Il Regolamento definirà le modalità di intervento dell'esperto.»

All'articolo 14, i commi 1, 2, 3 e 4 sono abrogati e sostituiti con i seguenti:

«1. La Giunta comunale, organo d'impulso e di gestione amministrativa, è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero massimo di sei assessori comunali, nominati dal Sindaco, tra cui il Vice Sindaco. Il Sindaco può nominare Assessori esterni al Consiglio comunale, escluso il Vice Sindaco, scelti tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità, eleggibilità e

candidabilità alla carica di Consigliere e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. La Giunta collabora col Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti di governo del Comune che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto alla competenza di altri soggetti. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

3. Il Sindaco può attribuire ad ogni Assessore competenze su specifiche materie, ma l'esercizio delle funzioni delegate agli Assessori avviene nel pieno rispetto del principio della collegialità.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e delle decisioni fondamentali, approvati dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.»

All'articolo 14, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

«6. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

7. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute di Consiglio, intervengono nella discussione riguardante argomenti appartenenti al referato attribuito, ma non hanno diritto di voto.

8. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.»

All'articolo 15, il comma 1 è abrogato e sostituito con il seguente:

«1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.»

All'articolo 15, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«1.bis. E' il legale rappresentante dell'Ente.

1.ter. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente in base alla delega rilasciata dal Sindaco al dirigente individuato.

1.quer. La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato per il compimento dei seguenti atti:

a) rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rimandare agli atti;

b) stipulazione di convenzioni tra Comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.

1.quinques. Nel caso della delega di cui al comma 1.quer lettera a), il dirigente è tenuto a richiedere un atto di indirizzo della Giunta sulle singole iniziative da intraprendere.»

All'articolo 15, il comma 4 è abrogato e sostituito con il seguente:

«4. Il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché dello Statuto e del Regolamento comunale sulla organizzazione degli Uffici e del personale.»

All'articolo 15, i commi 6, 7 e 8 sono abrogati e sostituiti con i seguenti:

«6. E' l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei Servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, ai Dirigenti ed ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

7. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

8. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede, entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico alla nomina o alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Al Sindaco spetta anche il potere di revoca dei suddetti rappresentanti.»

All'articolo 15, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:

«9. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei Servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti dalle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

10. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.

11. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o gli incarichi ai Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio nella prima seduta utile e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo pretorio.»

Dopo l'articolo 15 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 15 bis

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o incaricare i consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli Assessori; sentito il Consiglio comunale promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, convoca i comizi per i referendum previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- b) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- c) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
- d) nel caso in cui non venga esercitata la facoltà di stipulare convenzione con altri Comuni, può conferire o revocare al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale;
- e) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 15 ter

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nelle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e Servizi le informazioni degli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti, e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Se-

gretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 15 quater

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui stesso presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
- c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare. Alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri comunali, il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono entro 30 giorni dalla data di presentazione.»

All'articolo 16, il comma 1 è abrogato e sostituito con il seguente:

«1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.»

Dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 16 bis

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, ed è messa

in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 16 ter

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione.

2. L'impedimento permanente del Sindaco è accertato da una commissione di tre persone designata dal Consiglio comunale, nominata dalla Giunta e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento è attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età anche su segnalazione di singoli Consiglieri e provvede d'intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.»

L'articolo 17 è abrogato e sostituito con il seguente:

«Art. 17

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli Uffici.»

Dopo l'articolo 17 vengono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 17 bis

Organizzazione degli Uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra la funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale, ai dirigenti ed ai Responsabili degli Uffici e dei servizi, nei casi previsti dallo Statuto.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ai servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 17 ter

Regolamento degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli Uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra Uffici e Servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai Funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente e con fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriale.

4. Al fine di meglio rispondere ai principi di efficienza ed efficacia, l'articolazione della struttura potrà riguardare singoli settori, a capo di ognuno dei quali verrà posto un dirigente, ovvero, in relazione a reali esigenze funzionali, in unità complesse, a capo delle quali verrà nominato dal Sindaco un responsabile, al quale verranno attribuiti i compiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

5. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 17 quater

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina regionale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi svolgono la loro attività al servizio e nell'interesse dei cittadini. Parimenti sono da considerare al servizio e nell'interesse dei cittadini, tutti coloro che, anche non in posizione di dipendenza diretta, venissero incaricati di un servizio comunale.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi Uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il Dirigente, il Responsabile degli Uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e qualificazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostuttura comunale.

5. Nel caso in cui, in relazione all'organizzazione degli Uffici, con provvedimento del Sindaco, per alcune aree di attività, i responsabili degli Uffici e Servizi sono individuati in figure professionali non appartenenti alla dirigenza ma compresi nell'area direttiva, agli stessi sarà attribuita l'indennità di funzione prevista dai contratti di categoria. Parimenti sarà dovuta congrua indennità, nella misura fissata dai contratti od accordi di lavoro, al Segretario generale incaricato della direzione di un settore.»

All'articolo 18, il comma 1 è abrogato e sostituito con il seguente:

«1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.»

All'articolo 18, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«1 bis. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del Segretario comunale.

1.ter. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

1. quater. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'Ufficio.»

All'articolo 18, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli Uffici.»

Dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 18 bis

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Al Segretario sono conferite, altresì le seguenti funzioni:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti o dei Responsabili dei servizi, nell'ipotesi prevista dal quarto comma del precedente articolo 17 ter, e ne coordina l'attività per realizzare l'unitarietà dell'azione amministrativa, qualora l'ammi-

nistrazione non abbia provveduto alla nomina del Direttore generale;

- b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta esprimendo, se richiesto dal Sindaco, dai Consiglieri o dagli Assessori su ogni proposta di deliberazione, il proprio parere sotto il profilo di legittimità, e curandone la verbalizzazione, che sottoscrive insieme al Sindaco;
- c) può rogare i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- d) presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti dirigenziali;
- e) quando non si sia proceduto alla nomina del Direttore generale, convoca riunioni dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi per la trattazione di argomenti di interesse Comune, per l'uniformazione di procedure, per proposte di miglioramento della produttività degli Uffici e per ogni altro argomento inerente gli Uffici;
- f) dispone metodologie di lavoro che comportino semplificazione di procedure, ai sensi della legge 241/1990, vincolanti per gli Uffici;
- g) esercita poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi;
- h) costituisce gruppi di lavoro per la trattazione e definizione di problemi che interessano più settori od unità operative;
- i) esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitogli dal Sindaco.»

Dopo l'articolo 19, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 19 bis

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15mila abitanti.

2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

3. Quando non risulti stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale. In tal caso al Segretario sarà corrisposta un'indennità di direzione determi-

nata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento all'incarico.

Art. 19 ter

Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Dirigenti e i Responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca, previa delibera della giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 19 quater

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predisporre la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli Uffici e del personale ad essi preposto;
- d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Dirigenti e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi, e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il Regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi;
- f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco, dei Dirigenti o dei Responsabili dei servizi;

- g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- h) riesamina, annualmente, sentiti i responsabili dei settori, e dei servizi l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi, nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
- j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere, previo atto d'indirizzo della Giunta, di cui all'articolo 15, comma 1 quinquies.»

L'articolo 20 è abrogato e sostituito con il seguente:

«Art. 20

I Dirigenti

1. Ai Dirigenti, spetta la direzione degli Uffici e Servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti, nonché la rappresentanza dell'ente in giudizio a seguito di atto di indirizzo e di autorizzazione della Giunta comunale.

2. Il Dirigente, posto alla diretta dipendenza funzionale del Direttore, se nominato, o dal Segretario generale, pone in essere atti ed attività necessari per il perseguimento degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi elettivi, organizzando ed utilizzando le risorse assegnate, in piena autonomia tecnica, di decisione, di direzione, di capacità di spesa e di controllo, assumendone la relativa responsabilità gestionale e dei risultati.

3. Spettano al Dirigente tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge ed il presente Statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente: sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

4. In caso di vacanza dei posti di Dirigente o del Responsabile, nel caso di servizio, per il quale non è prevista la figura dirigenziale, le relative funzioni sono svolte dai singoli Responsabili degli Uffici e dei servizi.

5. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

6. La copertura dei posti di Dirigente o di Responsabile dei servizi e degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con motivata deliberazione, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifi-

ca da coprire, previa pubblicazione all'albo e su un quotidiano regionale di un avviso indicante il posto da coprire ed i criteri per la formazione della graduatoria.

7. Viene demandata a Regolamento di organizzazione la determinazione dei criteri e delle norme sulla direzione degli Uffici e dei Servizi.

8. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato dal Sindaco e con le modalità fissate dal regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o analogo documento, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata, o negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di lavoro.»

Dopo l'articolo 20, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 20 bis

Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, ai quali vengono affidati i compiti del Dirigente, sono posti alla diretta dipendenza funzionale del Direttore generale, se nominato, o del Segretario generale e provvedono ad organizzare gli Uffici e i Servizi ad essi assegnati in base all'indicazioni dagli stessi ricevute.

2. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Segretario, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 20 ter

Funzioni dei Dirigenti e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I Dirigenti o, nei casi previsti dal presente Statuto, i responsabili degli Uffici e dei Servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni comprese quelle edilizie e commerciali, che non siano assegnate al Segretario generale, svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
- g) pronunciano le altre ordinanze previste dal norme di legge o di Regolamento a eccezione di quelle di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 267/2000;
- h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal Regolamento;
- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
- j) forniscono al Direttore nei termini di cui al Regolamento di contabilità gli elementi e la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- l) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;
- m) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
- n) rispondono, nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I Dirigenti e i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, nelle ipotesi previsti dal presente Statuto, possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può attribuire ai Dirigenti ed ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dal Regolamento, però al momento necessarie, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

5. In caso di inerzia da parte dei Dirigenti il Sindaco previa diffida, può avocare a se i compiti previsti dalla legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.»

L'articolo 21 è abrogato e sostituito con il seguente:

«Art. 21

*Incarichi dirigenziali e di
alta specializzazione*

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.»

Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 21 bis

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento può prevedere collaborazione esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, che non potranno eccedere, salvo motivata deliberazione, la durata dell'amministrazione che le ha conferite.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.»

All'articolo 22, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1 bis. Alla conferenza partecipano i Responsabili dei servizi e degli Uffici ai quali siano state conferite le competenze previste dal quarto comma del precedente articolo 17 ter.»

La rubrica dell'articolo 23 è soppressa e sostituita con la seguente:

«Art. 23

Servizi comunali pubblici

All'articolo 23, il comma 4 è abrogato e sostituito con il seguente:

4. L'azienda speciale è retta da proprio Statuto. Organi dell'azienda sono: il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione. Il presidente, i componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori sono nominati dal

Sindaco, a cui spetta anche il potere di revocarli, avuto riguardo di quanto stabilito dall'articolo 15, 4° comma del presente Statuto. Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami, dal Consiglio di amministrazione dell'azienda. L'azienda speciale informa la propria attività a criteri di efficienza ed economicità.

All'articolo 23, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

4. bis. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

4. ter. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

4. quater. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali Enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

5. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

6. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente il direttore.

7. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alla finalità dell'amministrazione. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e

pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento.»

Dopo l'articolo 24, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 24 bis

Convenzioni

1. Al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici, il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 24 ter

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'articolo 31 del presente Statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 24 quater

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, della Provin-

cia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate è definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 19 della legge regionale n. 7/2000.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale nei termini di legge.»

La rubrica dell'articolo 25 è soppressa e sostituita con la seguente:

Art. 25

La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale

All'articolo 31, il comma 1 è abrogato e sostituito con il seguente:

«1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.»

All'articolo 31, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3.bis Il Regolamento disciplinerà altresì il rilascio delle copie di atti previo il pagamento dei soli costi.»

Le rubriche del Titolo IV - Capo I e articolo 36 sono soppresse e sostituite con le seguenti:

«TITOLO IV

NORME FINANZIARIE

CAPO I

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 36

Ordinamento

All'articolo 36, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati e sostituiti con i seguenti:

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento. Nei Regolamenti vengono fatti salvi i principi dello Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212/2000.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.»

All'articolo 36, sono abrogati i commi 4, 5 e 6.

Dopo l'articolo 36 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 36 bis

Controlli interni

1. L'Amministrazione comunale sviluppa con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economica-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'Ente.

2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.

3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

Art. 36 ter

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto s'intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 36 quater

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a

due candidati, il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza ai sensi dell'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. L'organo di revisione riferisce alla conferenza dei capigruppo sull'andamento della gestione almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

5. Nella relazione di cui al comma precedente l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

7. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

8. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.»

All'articolo 37, il comma 2 è abrogato e sostituito con il seguente:

«2. Il presente Statuto e le sue eventuali successive modificazioni sono adottate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.»

(Modificato con delibera consiliare n. 48 del 26 settembre 2001 - ravvisata priva di vizi di legittimità dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 22 settembre 2001 n. Registro 4505 prot. 30456)

COMUNE DI POVOLETTO
(Udine)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa privata dell'azienda agricola «Pascoletti Franco» sita in frazione Grions.

da agricola «Pascoletti Franco» sita in frazione Grions.

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti del II comma dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991;

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 66 del 9 novembre 2001, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa privata dell'azienda agricola «Pascoletti Franco» sita in frazione Grions via Monte Emilius;

che il P.R.P.C. di cui trattasi, completo in tutti i suoi elementi, unitamente alla delibera d'adozione divenuta esecutiva a sensi di legge, da lunedì al venerdì, festività escluse ed in orario di apertura al pubblico, sarà depositato, in libera visione, presso l'Ufficio segreteria comunale, per la durata di giorni 30 (trenta) effettivi, a decorrere dalla data di affissione del presente avviso all'Albo pretorio comunale o dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, se più recente.

Che perentoriamente entro il periodo di deposito, ed in competente carta legale, chiunque può presentare osservazioni al P.R.P.C.

STABILISCE

Che il presente avviso venga affisso all'Albo pretorio comunale e delle frazioni nonchè tempestivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Povoletto, lì 28 novembre 2001

IL SINDACO:
Roberto Tracogna

COMUNE DI SAGRADO
Gorizia

Modifiche allo Statuto comunale

Art. 1

Comma 2: viene modificato come segue:

«Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica».

Viene aggiunto il seguente comma 3:

«Il Comune di Sagrado partecipa all'Accordo Programmatico per la Città Mandamento della Sinistra Isonzo al fine di promuovere il coordinato sviluppo del territorio dei Comuni partecipanti».

Art. 2

Comma 3: viene modificato come segue:

«La Giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse».

Art. 3

Comma 2: viene modificato come segue:

«Esercita altresì le funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà».

Comma 3: viene modificato come segue:

«Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali».

Viene aggiunto il seguente articolo 4:

«Art. 4

Gestione associata

1. Il Comune promuove con i Comuni dell'area territorialmente contigua le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo coordinato funzioni e servizi pubblici, regolando tramite convenzioni i rapporti conseguenti.

2. Le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comunali che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, che esercitano le funzioni e i servizi in luogo degli stessi. Può inoltre essere prevista, per quanto necessaria, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti ad uno di esse, che opera per conto loro».

Art. 5 (ora articolo 6)

Comma 1: le parole «Giunta municipale» vengono sostituite da «Giunta comunale»

Comma 2: vengono stralciate le parole «anche nelle frazioni».

Il comma 3 viene stralciato.

Art. 6 (ora articolo 7)

Comma 1: dopo le parole «di altri gruppi etnici» si aggiunge «tra cui quello friulano e sloveno».

Art. 7 (ora articolo 8)

Comma 1: vengono stralciate le parole «e a determinare gli obiettivi della Comunità Montana a cui appartiene».

Art. 8 (ora articolo 9)

Comma 1: vengono stralciate le parole «sulle iniziative ed incontri e a garantire informazioni».

Viene aggiunto il seguente comma 3:

«Nel rispetto dei principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri che soggiornino regolarmente nel territorio comunale partecipano alla vita pubblica locale nelle stesse forme e modalità garantite ai cittadini italiani residenti».

Art. 10 (ora articolo 11)

Vengono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:

«2. Il Comune adotta le misure necessarie a valorizzare la presenza e i contributi specifici delle donne nella Comunità e a rimuovere gli ostacoli che possono costituire discriminazione nei loro confronti ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.

3. Il Comune promuove altresì la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti, privilegiando nelle nomine, laddove possibile, il principio delle pari opportunità».

Art. 16 (ora articolo 17)

Comma 1: il riferimento all'articolo 11 deve intendersi all'articolo 13.

Art. 18 (ora articolo 19)

Comma 1: le parole «organi elettivi» sono sostituite da «organi di governo».

Art. 19 (ora articolo 20)

Vengono stralciati i commi 4, 5, 6, 7, 8.

Art. 20 (ora articolo 21)

La rubrica dell'articolo viene cambiata da «Convocazione del Consiglio» a «Funzionamento del Consiglio».

Comma 1: viene modificato come segue:

«1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che formula l'Ordine del giorno, dandone idonea pubblicazione, ne presiede i lavori secondo le norme del Regolamento apposito. La convocazione viene disposta mediante avviso scritto, da consegnarsi a domicilio

almeno 3 (tre) giorni prima di quello stabilito per la seduta».

Comma 2: vengono stralciate le parole «nel limite delle competenze previste dal successivo articolo».

Comma 4: le parole «del Comitato di Controllo e-o del Prefetto» vengono sostituite da «di altri organi».

Comma 5: le parole «almeno quattro Consiglieri» vengono seguite dalle parole «senza computare a tal fine il Sindaco».

Comma 9: il riferimento all'articolo 21 deve intendersi all'articolo 22.

Comma 11: viene modificato come segue:

«11. Gli adempimenti previsti al comma 2, in caso di decadenza, rimozione, decesso o dimissioni del Sindaco, sono assolte dal Vice Sindaco».

Art. 22

Viene stralciato.

Art. 23

Comma 1: le parole «pubblico-amministrativo» vengono sostituite da «politico-amministrativo».

Comma 2, lettera b): viene modificata come segue:

«b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette maniere».

La lettera c) viene stralciata.

La lettera d) (ora lettera c)) viene modificata come segue:

«c) le convenzioni tra Comune ed altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative».

La lettera g) (ora lettera f)) viene modificata come segue:

«f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi».

La lettera i) (ora lettera h)) viene modificata come segue:

«h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari».

La lettera o) (ora lettera n)) viene modificata come segue:

«n) l'esame delle condizioni di eleggibilità dei

Consiglieri eletti e le eventuali surroghe nonché la decadenza nell'ipotesi di cui all'articolo 27, comma 3 del presente Statuto».

Viene aggiunta la seguente lettera p):

«p) l'approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato».

La lettera t) (ora lettera s)) viene modificata come segue:

«s) l'elezione del Revisore dei conti».

La lettera u) (ora lettera t)) viene modificata come segue:

«t) l'approvazione dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'eventuale unione di comuni».

Viene aggiunta la seguente lettera v):

«v) l'espressione degli indirizzi in ordine al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico».

Art. 24

Viene stralciato il comma 3.

Art. 25

Comma 1: viene modificato come segue:

«1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio».

Comma 2: viene modificato come segue:

«2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, fatto salvo il criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega».

Viene aggiunto il seguente comma 3:

«3. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione».

Viene aggiunto il seguente comma 6:

«6. L'istituzione delle commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio».

Art. 27

Comma 1: viene modificato come segue:

«1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano la comunità locale senza vincolo di mandato ferme restando

le responsabilità che la legge riconnette alla carica. Non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni, fatta salva la responsabilità di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 267/2000».

Comma 2: viene modificato come segue:

«2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surrogazione entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni al protocollo dell'ente».

Comma 3: viene modificato come segue:

«3. I Consiglieri comunali che non intervengono per tre sedute consecutive ai lavori del Consiglio comunale, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. In tali casi il Sindaco, accertata l'assenza, provvede a dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza, assegnando allo stesso il termine di 20 (venti) giorni dall'avvenuto avviso, per addurre le proprie giustificazioni al riguardo. Scaduto tale termine il Consiglio esamina le giustificazioni adottate e delibera in ordine alla decadenza».

Art. 28

Viene aggiunto il seguente comma 3:

«3. I Consiglieri possono svolgere incarichi specifici e temporanei su diretta attribuzione del Sindaco senza rilevanza esterna ed esclusivamente con finalità consultive».

Art. 29

Comma 1: le parole «nell'amministrazione» vengono sostituite dalle parole «nel Governo».

Comma 2: viene modificato come segue:

«2. La Giunta compie tutti gli atti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 267/2000».

Comma 3: viene modificato come segue:

«3. E' composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori, non superiore a quattro, nominati dal Sindaco».

Comma 5: viene modificato come segue:

«5. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non appartenenti al Consiglio comunale, aventi i requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, purché in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale».

Comma 6: viene stralciato l'ultimo periodo.

Art. 30

La rubrica dell'articolo viene modificata come segue:

«Art. 30

Nomina della Giunta comunale e definizione delle linee programmatiche di mandato».

Comma 1: vengono stralciate le parole «unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo».

Comma 2: viene stralciato.

Vengono aggiunti i seguenti commi 3, 4, 5 e 6:

«3. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, in apposita seduta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche attraverso la formulazione di emendamenti che dovranno essere presentati al protocollo dell'ente entro quindici giorni dalla data della seduta di cui al comma precedente.

5. Il Consiglio comunale, appositamente convocato, nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di emendamenti, discute e approva le linee programmatiche e i singoli emendamenti presentati.

6. Con cadenza annuale e precisamente entro il trenta settembre di ciascun anno, in coincidenza con la verifica sullo stato di attuazione dei programmi, il Consiglio verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori».

Art. 31

Viene stralciato.

Art. 33 (ora articolo 32)

Comma 3: il termine «capacità» viene sostituito dal termine «incapacità». L'ultimo periodo viene sostituito dal seguente

«La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nell'ipotesi di cui all'articolo 27, comma 3 del presente Statuto o essere promossa dal Prefetto».

Comma 7: dopo le parole «due quinti dei Consiglieri assegnati» si aggiunge «senza computare a tal fine il Sindaco».

Art. 34 (ora articolo 33)

Comma 1: le parole «di amministrazione» vengono sostituite dalle parole «di governo».

Comma 2: viene sostituito dal seguente:

«2. In particolare spettano alla Giunta:

a) l'approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio;

b) la predisposizione dello schema di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;

c) l'approvazione del piano risorse ed obiettivi;

d) l'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;

e) l'approvazione dei progetti e dei programmi esecutivi;

f) l'autorizzazione alla revoca, da parte del Sindaco, del Direttore generale;

g) l'autorizzazione all'uso dello stemma del Comune».

Art. 35

Viene stralciato.

Art. 36 (ora articolo 34)

Comma 5: viene stralciato.

Comma 6 (ora comma 5) viene modificato come segue:

«5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla».

Art. 37 (ora articolo 35)

Viene sostituito come segue:

«Art. 35

Competenze quale Organo di amministrazione

1. Assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività politico amministrativa del Comune e degli Assessori.

2. Nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo; può conferire allo stesso le funzioni di Direttore o revocare, previa delibera della Giunta, il suddetto conferimento.

3. Impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.

4. Convoca i comizi per i referendum.

5. Ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni al Vice Sindaco e può delegare particolari attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori.

6. Promuove ed assume iniziative per concludere Accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.

7. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società costituite o partecipate dal Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

8. Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, di espropriazione che la legge regionale assegna genericamente al Comune.

9. Emanando i provvedimenti in materia di polizia amministrativa e di disciplina edilizia.

10. Sovrintende al corpo della polizia municipale.

11. Coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche; determina gli orari di apertura al pubblico dei servizi ed uffici comunali.

12. Provvede a richiedere i finanziamenti e le agevolazioni per i vari settori di intervento di competenza del Comune.

13. Rilascia attestati di notorietà pubblica.

14. Esercita tutte le funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali in materia urbanistica.

15. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni entro 45 (quarantacinque) giorni dall'inseadimento.

16. Rappresenta il Comune nei consorzi, direttamente o con un proprio delegato.

17. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, nonché dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi».

Art. 38 (ora articolo 36)

I commi 4 e 5 vengono stralciati.

Comma 7 (ora comma 5): viene stralciato il riferimento alla legge 142/1990.

Art. 39 (ora articolo 37)

Comma 1: il termine «municipale» viene stralciato.

Comma 5: viene stralciato.

Comma 6 (ora comma 5): alla fine del periodo si aggiunge «senza rilevanza esterna ed esclusivamente con finalità consultive».

Art. 40 (ora articolo 38)

Comma 2: viene sostituito dal seguente:

«2. Sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Comma 4: viene sostituito dal seguente:

«4. Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'articolo 54, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed assume le iniziative conseguenti».

Viene aggiunto il seguente comma 6:

«6. Può delegare ad impiegati comunali, nei limiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, l'esercizio di funzioni e il potere di firma di atti relativi ai servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale».

Art. 41 (ora articolo 39)

Il comma 1 viene stralciato.

Comma 2 (ora comma 1): alla fine vengono aggiunte le parole: «Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco».

Viene aggiunto il seguente articolo 41:

«Art. 41

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune».

Art. 43 (ora articolo 42)

Viene aggiunto il seguente comma 3:

«3. L'organizzazione comunale è disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato dalla Giunta sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio».

Art. 44

Viene stralciato

Art. 45 (ora articolo 43)

Viene sostituito dal seguente:

«Art. 43

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio di Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, dei singoli Consiglieri e degli uffici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

4. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti, ovvero conferitegli dal Sindaco.

5. Il Segretario comunale, qualora non sia provveduto alla nomina del Direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e coordina l'attività degli uffici.

6. Può partecipare, con l'autorizzazione del Sindaco, a commissioni di studio interne ed esterne all'ente».

Viene aggiunto il seguente articolo 44:

«Art. 44

Il Direttore generale

1. Il Sindaco, previa stipula di convenzione con altri comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti, può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. In tale caso il Direttore generale provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati. La convenzione stabilirà le procedure per la nomina e la revoca del Direttore generale.

2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

3. Il Direttore generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina le attività garantendone l'autonoma sfera decisionale. Compete al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 197 del decreto legislativo 267/2000, nonché l'eventuale proposta di piano esecutivo di gestione, previsto dall'articolo 169 del predetto decreto. A tali fini, al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi, ad eccezione del Segretario comunale.

4. Spettano inoltre al Direttore generale tutte le funzioni in materia di organizzazione del personale a questi assegnate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Per l'assolvimento delle funzioni ad esso attribuite adotta gli atti di gestione che assumono la forma di «determinazioni».

6. Il Direttore generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

7. Le funzioni di Direttore generale possono essere conferite dal Sindaco, con proprio provvedimento formale, al Segretario comunale, che le assomma a quelle proprie.

8. Nell'atto di nomina del Direttore generale o di conferimento delle relative funzioni al Segretario comunale vengono definiti la durata, che non può eccedere quella del mandato del Sindaco, e il relativo compenso».

Art. 46 (ora articolo 45)

Viene sostituito dal seguente:

«Art. 45

Responsabilità del Segretario e dei responsabili dei servizi

1. Per ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

2. In caso di assenza del responsabile del servizio interessato, i pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

3. I responsabili dei servizi promuovono e resistono

alle liti e hanno il potere di conciliare e transigere le controversie relative ai servizi di propria competenza.

Art. 47 (ora articolo 46)

Comma 1: Le parole «nel Regolamento organico» vengono sostituite dalle parole «nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi».

Art. 48 (ora articolo 47)

Viene sostituito dal seguente:

«Art. 47

Conferenza dei servizi

1. L'Amministrazione comunale può indire conferenze di servizi qualora sussistano le condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Art. 49 (ora articolo 48)

Comma 3, lettera g): viene così modificata:

«g) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati».

Si aggiunge la seguente lettera h):

«h) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del decreto legislativo 267/2000».

Comma 4): viene stralciata la frase «I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito Regolamento».

Art. 50 (ora articolo 49)

Comma 1: vengono stralciate le ultime due frasi.

Comma 5: viene stralciato.

Art. 51 (ora articolo 50)

Comma 1: vengono stralciate le parole «e loro enti strumentali».

Comma 2: viene sostituito dal seguente:

«2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo forma scritta, stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie».

Art. 52 (ora articolo 51)

Comma 1: dopo le parole «uno o più servizi» si ag-

giunge «e per l'esercizio associato di funzioni». Il riferimento all'articolo 50 deve intendersi all'articolo 49.

Art. 56 (ora articolo 55)

Viene aggiunto il seguente comma 6:

«6. Tutti gli atti e i provvedimenti del Comune in materia tributaria sono formati nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212».

Art. 57 (ora articolo 56)

Comma 2: viene modificato come segue:

«2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 dicembre di ciascun anno, osservando, nella formazione dello stesso, i principi unitarietà, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pubblicità e pareggio economico e finanziario».

Comma 6: viene modificato come segue:

«6. I provvedimenti che comportano impegni di spesa diventano esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria».

Art. 58 (ora articolo 57)

Comma 1: l'ultima frase viene sostituita dalla seguente:

«Valgono per i Revisori dei conti le ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 267/2000».

Comma 3: il riferimento all'articolo 32 deve intendersi all'articolo 31.

Comma 4: viene sostituito dal seguente «Al Revisore spettano tutte le funzioni di cui all'articolo 239 del decreto legislativo 267/2000».

Comma 6: viene stralciato.

Art. 59 (ora articolo 58)

Viene sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 192 del decreto legislativo 267/2000 un apposito Regolamento disciplinerà la materia relativa al procedimento contrattuale, nel rispetto delle leggi statali e regionali nonché delle procedure previste dalla normativa dell'unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano».

Art. 60 (ora articolo 59)

Viene sostituito dal seguente:

«1. E' istituito il controllo di gestione disciplinato secondo le norme del Regolamento di contabilità comunale».

Art. 63 (ora articolo 62)

Comma 5: viene sostituito dal seguente:

«5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali e comunali».

Art. 64 (ora articolo 63)

Comma 3: la prima frase viene sostituita dalla seguente:

«Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che dovranno pronunciarsi sulle stesse entro 60 (sessanta) giorni».

Art. 65 (ora articolo 64)

La rubrica dell'articolo diventa:

«Art. 4

Referendum».

Comma 1: viene sostituito dal seguente:

«1. E' ammessa l'indizione e l'attuazione di referendum tra la popolazione del Comune in materia di esclusiva competenza locale».

Comma 2: viene sostituito dal seguente:

«2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti tributi locali e tariffe, atti di bilancio, piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'ente e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo».

Comma 4: viene sostituito dal seguente:

«4. Presso il Consiglio comunale è costituita una commissione, disciplinata da apposito Regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procede alla verifica della regolarità della presentazione delle firme, all'ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente secondo comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario».

Art. 68 (ora articolo 67)

Comma 1: le parole «il Consiglio comunale adotta» vengono sostituite da «il Consiglio comunale e la Giunta comunale, in conformità alle proprie competenze, adottano».

Comma 2: viene sostituito dal seguente:

«2. Prima della loro approvazione, gli schemi di regolamento verranno depositati per 15 (quindici) giorni presso l'ufficio di segreteria, e del deposito verrà data notizia al pubblico con avviso pubblicato nell'albo pretorio, onde consentire la presentazione di osservazioni

o memorie in merito al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione».

Comma 3: viene stralciato.

Comma 4: viene stralciato.

Art. 70 (ora articolo 69)

Comma 2: viene stralciata l'ultima frase.

Comma 3: viene stralciato.

Art. 71

Viene stralciato.

Art. 72 (ora articolo 70)

La rubrica dell'articolo diventa «Entrata in vigore dello Statuto».

Comma 1: viene sostituito dal seguente:

«1. Lo Statuto comunale adottato ai sensi di legge e sottoposto all'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune».

Comma 2: viene stralciato.

(Adottato con delibera consiliare n. 72 dell'1 ottobre 1991. Modificato con delibera consiliare n. 100 del 16 dicembre 1991. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 73, supplemento straordinario n. 33 del 3 ottobre 1992. Modificato con delibera consiliare n. 3 del 20 giugno 1994. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 37, supplemento straordinario n. 45, del 16 settembre 1994. Modificato con delibera consiliare n. 16 del 21 giugno 2001. Accoglimento rilievi istruttori del CO.RE.CO. con delibera consiliare n. 29 del 27 settembre 2001.

COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Lottizzazione Aurora»

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
E ALL'EDILIZIA PRIVATA

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 16 novembre 2001, divenuta esecutiva per fine pubblicazione in data 6 dicembre 2001, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Lottizzazione Aurora».

Secondo le previsioni dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, la deliberazione consiliare di adozione con i relativi elaborati è depositata presso l'Ufficio edilizia privata ed urbanistica per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. stesso e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati al P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

San Giovanni al Natisone, lì 11 dicembre 2001

L'ASSESSORE DELEGATO:
Ivo Marco Urizzi

CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE
BASSA FRIULANA
SAN GIORGIO DI NOGARO
(Udine)

Tariffe per i servizi di fognatura e di depurazione per l'anno 2002.

Con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 160 e n. 161 del 22 ottobre 2001, sono state determinate le seguenti tariffe per i servizi di fognatura e di depurazione per l'anno 2002:

Insedimenti produttivi

- Quota tariffa servizio fognatura euro 0,0878/mc.

- Quota tariffa servizio depurazione: i valori dei coefficienti «dv, db, df, da» della formula tipo sono incrementati del 10%

Insedimenti civili ed assimilabili

- Tariffe servizio fognario euro 0,0878/mc.

- Tariffa servizio depurazione euro 0,2582/mc.

San Giorgio di Nogaro, 10 dicembre 2001

IL DIRETTORE:
Mauro Martellotti